

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005 n.165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*), così come modificata dal Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138 (*Disciplina delle Tecnologie basate su Registri Distribuiti*), e in particolare l'articolo 39, che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTE le ulteriori deleghe regolamentari alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino previste dal sopra citato Decreto Delegato;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005 n. 96 e s.m., e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTI gli esiti della procedura di pubblica consultazione sulla bozza di regolamento conclusasi il 4 luglio 2024;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2024-03 denominato "*Regolamento in materia di cripto-attività*";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2024-03 che entrerà in vigore il 2 ottobre 2024.

San Marino, 25 settembre 2024

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato: Dott. Andrea Vivoli



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
CRIPTO-ATTIVITÀ**

anno 2024 / numero 03

INDICE

PARTE I INTRODUZIONE	11
TITOLO I PREMESSA	11
Articolo I.I.1 – Fonti legislative	11
Articolo I.I.2 – Definizioni	11
TITOLO II OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO	20
Articolo I.II.1 – Finalità.	20
Articolo I.II.2 – Preparazione	20
Articolo I.II.3 – Struttura	20
TITOLO III AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI ESCLUSI	21
Articolo I.III.1 – Ambito di applicazione	21
Articolo I.III.2 – Soggetti esclusi	21
PARTE II ATTIVITA' DELLE CRYPTO-ASSET FIRM	22
TITOLO I PREMESSA	22
Articolo II.I.1 – Fonti legislative	22
Articolo II.I.2 – Sanzioni amministrative	22
TITOLO II ATTIVITÀ ESERCITABILI	22
Articolo II.II.1 – Riserva sui servizi di emissione di cripto-attività collegata e sui servizi in cripto-attività	22
Articolo II.II.2 – Abusivismo	23
Articolo II.II.3 – Altre attività riservate e non riservate esercitabili in via accessoria	23
Articolo II.II.4 – Altre attività connesse o strumentali esercitabili	24
Articolo II.II.5 – Ulteriori attività esercitabili previa autorizzazione	24
Articolo II.II.6 – Strumenti di raccolta del risparmio	24
PARTE III AUTORIZZAZIONE	25
TITOLO I PREMESSA	25
Articolo III.I.1 – Fonti legislative	25
Articolo III.I.2 – Sanzioni amministrative	25
TITOLO II AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE	25
Articolo III.II.1 – Firmatari della domanda	25
Articolo III.II.2 – Forma della domanda	25
Articolo III.II.3 – Contenuto della domanda	25
Articolo III.II.4 – Dichiarazione dei soggetti controllanti	26
Articolo III.II.5 – Titolari effettivi	27
Articolo III.II.6 – Modalità di presentazione della domanda	27
Articolo III.II.7 – Termine del provvedimento	27
Articolo III.II.8 – Sospensione del termine	27

Articolo III.II.9 – Interruzione del termine	28
TITOLO III REQUISITI MINIMI.....	28
Articolo III.III.1 – Criteri di redazione dell’atto costitutivo	28
Articolo III.III.2 – Tipo legale	30
Articolo III.III.3 – Sede dell’impresa.....	30
Articolo III.III.4 – Capitale sociale	30
Articolo III.III.5 – Deposito vincolato	31
Articolo III.III.6 – Requisiti dei promotori	32
Articolo III.III.7 – Requisiti degli esponenti aziendali	32
Articolo III.III.8 – Programma di attività	32
TITOLO IV ADEMPIMENTI INTERMEDI.....	33
Articolo III.IV.1 – Costituzione delle società	33
Articolo III.IV.2 – Trasmissione dell’atto costitutivo.....	34
TITOLO V ABILITAZIONE ALL’INIZIO DELL’OPERATIVITÀ.....	34
Articolo III.V.1 – Premessa	34
Articolo III.V.2 – Termini della domanda	34
Articolo III.V.3 – Forma della domanda.....	34
Articolo III.V.4 – Contenuto della domanda	34
Articolo III.V.5 – Variazioni ed integrazioni al programma di attività	35
Articolo III.V.6 – Modalità di presentazione della domanda	35
Articolo III.V.7 – Termine del provvedimento.....	35
Articolo III.V.8 – Reiterazione della domanda.....	36
Articolo III.V.9 – Requisiti minimi	36
Articolo III.V.10 – Accertamenti ispettivi	36
Articolo III.V.11 – Valutazione idoneità tecnica da parte dell’Istituto per l’Innovazione	37
Articolo III.V.12 – Comunicazione di inizio operatività.....	37
TITOLO VI ATTIVITÀ DI SOGGETTI ESTERI.....	37
Capo I Succursali di crypto-asset firm estere.....	37
Articolo III.VI.1 – Requisiti per l’autorizzazione.....	37
Articolo III.VI.2 – Domanda di autorizzazione	38
Articolo III.VI.3 – Programma di attività	39
Articolo III.VI.4 – Requisiti dei responsabili della succursale	40
Articolo III.VI.5 – Procedura autorizzativa	40
Articolo III.VI.6 – Disposizioni applicabili.....	40
Capo II Prestazione di servizi senza stabilimento	41
Articolo III.VI.7 – Ambito di applicazione della disciplina	41
Articolo III.VI.8 – Condizioni per l’autorizzazione	42
Articolo III.VI.9 – Domanda di autorizzazione	43
Articolo III.VI.10 – Procedura autorizzativa	44
Articolo III.VI.11 – Disposizioni applicabili.....	44
Capo III Uffici di rappresentanza	44

Articolo III.VI.12 – Divieto di esercizio di attività riservate.....	44
Articolo III.VI.13 – Requisiti.....	45
Articolo III.VI.14 – Procedura.....	45
TITOLO VII VARIAZIONE, RINUNCIA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	46
Articolo III.VII.1 – Richiesta di variazione	46
Articolo III.VII.2 – Rinuncia all'autorizzazione.....	47
Articolo III.VII.3 – Revoca dell'autorizzazione	47
TITOLO VIII AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA.....	48
Articolo III.VIII.1 – Riserva su emissione di token di moneta elettronica.....	48
Articolo III.VIII.2 – Divieto di concedere interessi in relazione a token di moneta elettronica.....	48
Articolo III.VIII.3 – Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica	49
Articolo III.VIII.4 – Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica	49
PARTE IV ESPONENTI AZIENDALI.....	50
TITOLO I PREMESSA	50
Articolo IV.I.1 – Fonti legislative.....	50
Articolo IV.I.2 – Sanzioni amministrative.....	50
TITOLO II REQUISITI E CRITERI	50
Capo I Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza	50
Articolo IV.II.1 – Requisiti di onorabilità.....	50
Articolo IV.II.2 – Modalità di certificazione dei requisiti di onorabilità.....	51
Articolo IV.II.3 – Criteri di correttezza	52
Articolo IV.II.4 – Valutazione dei criteri di correttezza	52
Articolo IV.II.5 – Modalità per comprovare i criteri di correttezza	54
Capo II Requisiti di professionalità e criteri di competenza	54
Articolo IV.II.6 – Requisiti di professionalità del Consiglio di Amministrazione.....	54
Articolo IV.II.7 – Requisiti di professionalità del Capo della struttura esecutiva.....	56
Articolo IV.II.8 – Requisiti di professionalità del Collegio Sindacale	56
Articolo IV.II.9 – Modalità di certificazione dei requisiti di professionalità	57
Articolo IV.II.10 – Criteri di competenza e loro valutazione	57
Articolo IV.II.11 – Modalità per comprovare i criteri di competenza.....	59
Articolo IV.II.12 – Criteri di adeguata composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale	59
Articolo IV.II.13 – Valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi	60
Capo III Requisiti di indipendenza.....	61
Articolo IV.II.14 – Requisiti di indipendenza del Consiglio di Amministrazione	61
Articolo IV.II.15 – Requisiti di indipendenza del Collegio Sindacale	61
Articolo IV.II.16 – Requisiti di indipendenza del Direttore Generale.....	62
Articolo IV.II.17 – Modalità di certificazione dei requisiti di indipendenza.....	62
Capo IV Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi.....	62

Articolo IV.II.18 – Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi.....	62
Articolo IV.II.19 – Limiti al cumulo degli incarichi.....	64
Articolo IV.II.20 – Modalità di computo degli incarichi.....	64
TITOLO III ASPETTI FORMALI E PROCEDURALI.....	65
Articolo IV.III.1 – Requisiti di validità dei certificati	65
Articolo IV.III.2 – Presentazione della documentazione e comunicazione delle informazioni da parte degli esponenti aziendali.....	65
Articolo IV.III.3 – Verifiche e valutazioni sulla documentazione e sulle informazioni prodotte dall’esponente aziendale	66
Articolo IV.III.4 – Deliberazione dell’organo competente.....	67
Articolo IV.III.5 – Comunicazione alla Banca Centrale.....	67
Articolo IV.III.6 – Valutazioni della Banca Centrale	68
Articolo IV.III.7 – Iscrizione degli esponenti aziendali di crypto-asset firm nel Registro delle Società	68
TITOLO IV DECADENZA, SOSPENSIONE E RIMOZIONE DAGLI INCARICHI.....	68
Capo I Decadenza	68
Articolo IV.IV.1 – Cause di decadenza	68
Articolo IV.IV.2 – Procedura ordinaria	69
Articolo IV.IV.3 – Procedura straordinaria	69
Capo II Sospensione	69
Articolo IV.IV.4 – Possibili cause di sospensione.....	69
Articolo IV.IV.5 – Procedura ordinaria	70
Articolo IV.IV.6 – Procedura straordinaria	70
Capo III Rimozione	70
Articolo IV.IV.7 – Cause di rimozione.....	71
Articolo IV.IV.8 – Procedura di rimozione	71
PARTE V ASSETTI PROPRIETARI.....	72
TITOLO I PREMESSA	72
Articolo V.I.1 – Fonti legislative	72
Articolo V.I.2 – Sanzioni amministrative	72
TITOLO II REQUISITI.....	72
Capo I Onorabilità.....	72
Articolo V.II.1 – Requisiti	72
Articolo V.II.2 – Modalità di certificazione	73
Articolo V.II.3 – Certificati esteri.....	73
Articolo V.II.4 – Requisiti di validità dei certificati.....	74
Articolo V.II.5 – Soggetti esentati	74
Capo II Sana e prudente gestione	74

Articolo V.II.6 – Requisiti	74
Articolo V.II.7 – Nota informativa	76
Articolo V.II.8 – Documentazione allegata	77
TITOLO III AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI.....	77
Articolo V.III.1 – Ambito di applicazione	77
Articolo V.III.2 – Soggetti tenuti	78
Articolo V.III.3 – Domanda di autorizzazione	79
Articolo V.III.4 – Dichiarazione dei soggetti controllanti	79
Articolo V.III.5 – Termini del provvedimento	79
Articolo V.III.6 – Criteri di valutazione	80
TITOLO IV OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	80
Articolo V.IV.1 – Assetti proprietari	80
Articolo V.IV.2 – Accordi di voto	81
TITOLO V POTERI DI INTERVENTO.....	81
Articolo V.V.1 – Revoca dell’ autorizzazione.....	81
Articolo V.V.2 – Annullamento delle delibere assembleari	81
Articolo V.V.3 – Ordine di alienazione della partecipazione	82
Articolo V.V.4 – Verifica sulla permanenza dei requisiti.....	82
PARTE VI BILANCIO	84
TITOLO I PREMESSA	84
Articolo VI.I.1 – Fonti legislative	84
Articolo VI.I.2 – Sanzioni amministrative.....	84
TITOLO II NORME GENERALI.....	84
Articolo VI.II.1 – Obblighi generali	84
Articolo VI.II.2 – Composizione del bilancio.....	84
Articolo VI.II.3 – Obblighi di revisione contabile per le crypto-asset firm sammarinesi e succursali di crypto-asset firm estere	85
Articolo VI.II.4 – Certificazione della società di revisione e dei revisori contabili	85
Articolo VI.II.5 – Rinvio.....	85
PARTE VII VIGILANZA PRUDENZIALE	86
TITOLO I PREMESSA	86
Articolo VII.I.1 – Fonti legislative.....	86
Articolo VII.I.2 – Sanzioni amministrative	86
TITOLO II FONDI PROPRI.....	86
Articolo VII.II.1 – Determinazione dei fondi propri	86
TITOLO III REQUISITI PATRIMONIALI ART ISSUER.....	86
Capo I Disposizioni generali.....	86

Articolo VII.III.1 – Requisiti patrimoniali degli art issuer	86
Capo II Riserva di attività.....	88
Articolo VII.III.2 – Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività.....	88
Articolo VII.III.3 – Custodia della riserva di attività.....	90
Articolo VII.III.4 – Investimento della riserva di attività.....	93
Articolo VII.III.5 – Diritto di rimborso.....	94
Articolo VII.III.6 – Divieto di concedere interessi	94
TITOLO IV REQUISITI PATRIMONIALI CASP	95
Articolo VII.IV.1 – Requisiti patrimoniali dei CASP.....	95
TITOLO V REQUISITI ORGANIZZATIVI	96
Capo I Norme generali	96
Articolo VII.V.1 – Caratteristiche dell’organizzazione	96
Articolo VII.V.2 – Sistema dei controlli interni	98
Articolo VII.V.3 – Funzioni aziendali di controllo.....	98
Articolo VII.V.4 – Ruolo degli organi aziendali e dialettica nell’esercizio delle funzioni di governo aziendale.....	99
Capo II Organi e strutture aziendali	100
Articolo VII.V.5 – Consiglio di Amministrazione	100
Articolo VII.V.6 – Capo della struttura esecutiva	101
Articolo VII.V.7 – Internal auditing	102
Articolo VII.V.8 – Compliance.....	103
Articolo VII.V.9 – Risk management	103
Articolo VII.V.10 – Collegio Sindacale.....	104
Articolo VII.V.11 – Società di Revisione	105
Capo III Sistemi informativi	105
Articolo VII.V.12 – Premessa.....	105
Articolo VII.V.13 – Requisiti	106
Capo IV Obblighi in caso di esternalizzazione di funzioni operative strategiche.....	106
Articolo VII.V.14 – Funzioni operative strategiche	106
Articolo VII.V.15 – Requisiti negativi dell’esternalizzazione.....	107
Articolo VII.V.16 – Requisiti positivi dell’esternalizzazione.....	107
Articolo VII.V.17 – Procedura per la comunicazione preventiva dell’esternalizzazione.....	109
TITOLO VI RETI DISTRIBUTIVE.....	109
Capo I Rete distributiva nella Repubblica di San Marino.....	109
Articolo VII.VI.1 – Procedura per apertura di succursali	109
Articolo VII.VI.2 – Criteri di valutazione.....	110
Articolo VII.VI.3 – Comunicazione di inizio operatività della succursale.....	110

Capo II Rete distributiva all'estero.....	110
Articolo VII.VI.4 – Apertura di succursali all'estero	111
Articolo VII.VI.5 – Prestazione di servizi senza stabilimento all'estero.....	111
Articolo VII.VI.6 – Istituzione di uffici di rappresentanza.....	111
Articolo VII.VI.7 – Criteri di valutazione.....	112
TITOLO VII MODIFICHE STATUTARIE.....	112
Articolo VII.VII.1 – Domanda di autorizzazione	112
Articolo VII.VII.2 – Termine del provvedimento.....	113
Articolo VII.VII.3 – Reiterazione della domanda.....	113
Articolo VII.VII.4 – Presentazione in assemblea	113
Articolo VII.VII.5 – Variazione del capitale sociale	113
TITOLO VIII ACQUISTI IN BLOCCO DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ	114
Articolo VII.VIII.1 – Ambito di applicazione	114
Articolo VII.VIII.2 – Pubblicità.....	114
Articolo VII.VIII.3 – Utilizzo presso il cedente	115
Articolo VII.VIII.4 – Acquisto di attività riservata	115
Articolo VII.VIII.5 – Acquisto di succursale.....	115
Articolo VII.VIII.6 – Operazioni soggette ad autorizzazione.....	115
Articolo VII.VIII.7 – Contenuto della domanda.....	116
Articolo VII.VIII.8 – Termine del provvedimento	116
Articolo VII.VIII.9 – Condizione di ammissibilità.....	116
PARTE VIII STRUMENTI DI CONTROLLO.....	118
TITOLO I PREMESSA	118
Articolo VIII.I.1 – Fonti legislative	118
Articolo VIII.I.2 – Sanzioni amministrative	118
TITOLO II VIGILANZA CARTOLARE	118
Articolo VIII.II.1 – Obblighi informativi periodici	118
Articolo VIII.II.2 – Obblighi informativi non periodici	119
Articolo VIII.II.3 – Rinvio.....	119
Articolo VIII.II.4 – Modelli segnaletici e manuali operativi	119
Articolo VIII.II.5 – Quesiti	120
TITOLO III VIGILANZA ISPETTIVA	120
Articolo VIII.III.1 – Accertamenti ispettivi.....	120
Articolo VIII.III.2 – Rapporto ispettivo.....	121
PARTE IX GRUPPO FINANZIARIO	123
TITOLO I PREMESSA	123
Articolo IX.I.1 – Fonti legislative.....	123
Articolo IX.I.2 – Sanzioni amministrative.....	123
TITOLO II GOVERNO DEL GRUPPO	123

Articolo IX.II.1 – Funzioni regolamentari	123
Articolo IX.II.2 – Funzioni di controllo.....	123
TITOLO III GRUPPO FINANZIARIO ESTERO.....	124
Articolo IX.III.1 – Obblighi delle crypto-asset firm sammarinesi verso la capogruppo estera.....	124
PARTE X PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITA' COLLEGATA E DEI SERVIZI IN CRIPTO- ATTIVITA'	126
TITOLI I DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI I SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA E I SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ.....	126
Articolo X.I.1 – Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale e nel miglior interesse dei possessori di cripto-attività collegate o dei clienti	126
Articolo X.I.2 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse...	127
Articolo X.I.3 – Trattamento dei reclami.....	128
TITOLO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ.....	129
Capo I Separazione patrimoniale e salvaguardia dei beni dei clienti.....	129
Articolo X.II.1 – Disposizioni generali.....	129
Articolo X.II.2 – Separazione patrimoniale	129
Articolo X.II.3 – Salvaguardia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti	129
Capo II Disposizioni concernenti i singoli servizi in cripto-attività.....	130
Articolo X.II.4 – Custodia e amministrazione di cripto-attività	130
Articolo X.II.5 – Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività	133
Articolo X.II.6 – Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività.....	136
Articolo X.II.7 – Esecuzione di ordini di cripto-attività	136
Articolo X.II.8 – Collocamento di cripto-attività	138
Articolo X.II.9 – Ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività	138
Articolo X.II.10 – Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività	139
Articolo X.II.11 – Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività	142
PARTE XI OFFERTA AL PUBBLICO O AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI CRIPTO- ATTIVITA' E WHITE-PAPER.....	143
TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI	143
Articolo XI.I.1 – Ambito di applicazione.....	143
Articolo XI.I.2 – Esclusioni.....	143
TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI.....	143
Articolo XI.II.1 – Offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione di cripto-attività	143
Articolo XI.II.2 – Comunicazioni commerciali.....	145
Articolo XI.II.3 – Pubblicazione del white-paper	145
Articolo XI.II.4 – Modifica del white-paper e delle comunicazioni commerciali pubblicate	146

Articolo XI.II.5 – Diritto di recesso	147
Articolo XI.II.6 – Regole di condotta	148
Articolo XI.II.7 – Registro dei white-paper sulle cripto-attività.....	149
Articolo XI.II.8 – Rinvio alle disposizioni del Decreto DLT	150
TITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE	150
Articolo XI.III.1 – Offerte al pubblico o ammissione alla negoziazione di cripto-valute.....	150
Articolo XI.III.2 – Offerte al pubblico o ammissione alla negoziazione di cripto-attività collegata	151
Articolo XI.III.3 – Offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica	152
PARTE XII NORME FINALI E TRANSITORIE	154
TITOLO I MODIFICHE A PROVVEDIMENTI DI BANCA CENTRALE	154
Articolo XII.I.1 – Modifiche al Regolamento n. 2007-07	154
Articolo XII.I.2 – Modifiche al Regolamento n. 2020-04.....	154
Articolo XII.I.3 – Modifiche al Regolamento n. 2020-03.....	155
TITOLO II TEMPI DI ATTUAZIONE	156
Articolo XII.II.1 – Entrata in vigore.....	156
Articolo XII.II.2 – Pubblicazione modelli	156
Articolo XII.II.3 – Adeguamento operatori ex articolo 36, comma 2 del Decreto DLT.....	157

PARTE I INTRODUZIONE

Titolo I Premessa

Articolo I.I.1 – Fonti legislative

1. Il presente Regolamento rientra nel novero dei provvedimenti attuativi della Legge 17 novembre 2005, n. 165, così come modificata dal Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138 “*Disciplina delle Tecnologie basate su Registri Distribuiti*” e del Decreto Delegato medesimo.
2. I poteri regolamentari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sulle attività riservate di cui alle lettere J-bis) e L-bis) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005, n. 165 trovano la propria fonte legislativa, in generale, nell’articolo 39 della suddetta Legge e negli articoli 33 e 37 della Legge 29 giugno 2005 n.96 nonché, nello specifico, nell’articolo 3 del Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138.
3. I poteri regolamentari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sull’emissione, offerta o ammissione alla negoziazione di cripto-attività trovano la propria fonte legislativa nell’articolo 3 e nel Titolo IV del Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138.
4. I poteri sanzionatori della Banca Centrale sono regolati dall’articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite ai sensi del Decreto n. 76 del 30 maggio 2006 e successive modifiche.

Articolo I.I.2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - **“ammissione alla negoziazione”**: ammissione alla negoziazione così definita all’articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto DLT, quando concernente token qualificabili come cripto-attività;
 - **“art issuer”** o **“emittente cripto-attività collegata”**: società che presta esclusivamente servizi di emissione di cripto-attività collegata di cui alla lettera J-bis) dell’Allegato 1 della LISF, oltre eventualmente ad esercitare altre attività connesse e strumentali consentite o autorizzabili ai sensi del presente Regolamento;
 - **“attività di revisione interna”**: attività di controllo di terzo livello condotta nel continuo e basata sulla valutazione periodica della completezza, funzionalità ed adeguatezza del sistema dei controlli interni,

inclusi quelli sul sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi;

- **“Banca Centrale”**: Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **“beni”**: fondi e cripto-attività;
- **“capo della struttura esecutiva”**: Direttore Generale o, in mancanza, amministratore con delega a svolgere le funzioni di Direttore Generale, ed eventuale Direttore Vicario;
- **“capogruppo”**: crypto-asset firm o altra impresa finanziaria o società di partecipazione rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 54 della LISF e collocata all'interno dell'architettura di gruppo in posizione tale da comportare che la somma degli attivi di bilancio propri e delle società ed enti da questa controllati realizzi la condizione posta per la sussistenza di un gruppo finanziario;
- **“capogruppo estera”**: crypto-asset firm o altra impresa finanziaria estera che, sulla base della normativa vigente nel proprio Paese d'insediamento, risulti a capo di un gruppo composto anche da crypto-asset firm sammarinesi;
- **“CASP”** o **“prestatore di servizi in cripto-attività”**: società che presta esclusivamente uno o più servizi in cripto-attività di cui alla lettera L-bis) dell'Allegato 1 della LISF, oltre eventualmente ad esercitare altre attività connesse e strumentali consentite o autorizzabili ai sensi del presente Regolamento;
- **“CASP abilitato”** o **“prestatore di servizi in cripto-attività abilitato”**: prestatore di servizi in cripto-attività con sede in un Paese dello Spazio economico europeo o con sede in un Paese in cui la prestazione dei servizi in cripto-attività, incluso il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di terzi, sia comunque soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica;
- **“clienti”** o **“clientela”**: soggetti, persone fisiche o giuridiche, a cui vengono rivolte le offerte di cripto-attività o i servizi in cripto-attività;
- **“collocamento di cripto-attività”**: servizio così definito cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del Decreto DLT, quando concernente token qualificabili come cripto-attività;
- **“compiti direttivi”**: funzioni dirigenziali o di vertice o comunque svolte da personale titolare di unità organizzative, rientranti nell'alta dirigenza, ai sensi della Legge n. 102/2019, e nei soggetti sanzionabili, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b), del Decreto Sanzioni;
- **“componente”**: società o enti, diversi dalla capogruppo, facenti parte del gruppo;
- **“consulenza sulle cripto-attività”**: servizio così definito all'articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto DLT, quando concernente token qualificabili come cripto-attività;
- **“contratto di garanzia finanziaria”**: contratto così definito all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 150 e successive modifiche;

- **“controlli dei rischi”**: controlli di secondo livello diretti a concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie strutture operative, controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati;
- **“controlli di compliance”**: controlli di secondo livello diretti a verificare la conformità dell’attività svolta ad ogni disposizione di legge, di statuto, di vigilanza e di autoregolamentazione applicabile, anche con riferimento al contrasto al crimine finanziario in materia di riciclaggio, usura, finanziamento al terrorismo e ad altri reati di natura finanziaria;
- **“controlli di linea o di primo livello”**: controlli svolti sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell’ambito della stessa struttura organizzativa operativa, che possono essere incorporati nelle procedure automatizzate, o eseguiti nell’ambito dell’attività di back-office;
- **“controlli di secondo livello”**: controlli affidati a strutture organizzative diverse da quelle operative e che si distinguono in “controlli dei rischi” e “controlli di compliance”;
- **“controllo”**: rapporto come definito dall’articolo 2 della LISF;
- **“controllo contabile”**: funzione descritta dall’articolo 68 della Legge sulle Società e disciplinata dall’articolo 34 della LISF;
- **“crypto-asset firm”**: società che presta esclusivamente servizi di emissione di cripto-attività collegata di cui alla lettera J-bis) dell’Allegato 1 della LISF (ART ISSUER) e/o servizi in cripto-attività di cui alla lettera L-bis) dell’Allegato 1 della LISF (CASP), oltre eventualmente ad esercitare altre attività connesse e strumentali consentite o autorizzabili ai sensi del presente Regolamento;
- **“cripto-attività”**: token come definito all’articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto DLT;
- **“cripto-attività collegata”**: cripto-attività così definita all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Decreto DLT;
- **“cripto-valuta”**: cripto-attività così definita all’articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto DLT;
- **“crr”**: Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;
- **“custodia e amministrazione di cripto-attività”**: servizio così definito all’articolo 2, comma 1, lettera n) del Decreto DLT, quando concernente token qualificabili come cripto-attività;
- **“Decreto DLT”**: Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138 e successive modifiche;
- **“decreto sanzioni”**: Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e successive modifiche;
- **“depositari abilitati”**: banche centrali, banche sammarinesi e banche estere con sede in un Paese dello Spazio economico europeo o comunque vincolato da vigenti accordi internazionali a recepire l’*acquis* dell’Unione europea in materia finanziaria;

- **“depositari strumenti finanziari abilitati”**: banche centrali, banche sammarinesi, banche o altri intermediari finanziari esteri con sede in un Paese dello Spazio economico europeo, altre banche o intermediari finanziari esteri purché con sede in un Paese in cui la loro attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica;
- **“direttore vicario”**: persona fisica chiamata a subentrare temporaneamente o occasionalmente nelle funzioni di capo della struttura esecutiva in caso di assenza del Direttore Generale o dell’amministratore a ciò delegato;
- **“documento di riconoscimento”**: documento, contenente la fotografia e l’indicazione di tutte le generalità di una persona fisica, rilasciato da una pubblica autorità nazionale o estera;
- **“emittente”**: emittente così definito all’articolo 2, comma 1, lettera o) del Decreto DLT, quanto concernente token qualificabili come cripto-attività;
- **“esponenti aziendali”**: persone fisiche che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco o capo della struttura esecutiva;
- **“esponenti aziendali con incarichi esecutivi”**: capo della struttura esecutiva o amministratore che esercita i poteri allo stesso delegati dal Consiglio di Amministrazione, in forma individuale o quale membro di un Comitato Esecutivo o di Comitati Tecnici interni alla banca con funzioni operative;
- **“esponenti aziendali con incarichi non esecutivi”**: sindaci e membri del Consiglio di Amministrazione che non rientrano nella definizione di cui alla lettera precedente;
- **“esecuzione di ordini di cripto-attività”**: servizio così definito all’articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto DLT quando concernente token qualificabili come cripto-attività;
- **“fondi”**: fondi così definiti all’articolo 1 della LISF;
- **“forma tokenizzata”**: formato così definito all’articolo 2, comma 1, lettera q) del Decreto DLT;
- **“formato elettronico”**: qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta;
- **“funzione operativa strategica”**: funzione la cui anomala o mancata esecuzione possa:
 - I) mettere a repentaglio la capacità della crypto-asset firm di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione o agli altri obblighi ad essa applicabili ai sensi delle presenti disposizioni;
 - II) compromettere gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi prestati nell’esercizio delle attività riservate;
- **“generalità”**:
 - I) nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità della persona fisica;
 - II) denominazione con forma giuridica, indirizzo di sede legale e amministrativa, codice identificativo attribuito dall’ordinamento giuridico del Paese di appartenenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

- **“gestione di portafoglio di cripto-attività”**: servizio così definito all’articolo 2, comma 1, lettera t) del Decreto DLT, quando concernente token qualificabili come cripto-attività;
- **“gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività”**: servizio così definito all’articolo 2, comma 1, lettera s) del Decreto DLT, quando concernente token qualificabili come cripto-attività;
- **“gruppo”**: insieme di imprese così definito all’articolo 2 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50;
- **“gruppo finanziario”**: gruppo o conglomerato, ai sensi degli articoli 53 e 60 della LISF e dell’articolo 13 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50, non qualificabile come gruppo bancario ai sensi del Regolamento BCSM n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell’attività bancaria, il cui attivo patrimoniale sia rappresentato, in misura non inferiore al 50% del totale, dagli attivi di imprese finanziarie;
- **“impresa figlia”**: impresa così definita all’articolo I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2016-02 sulla redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato dei soggetti autorizzati;
- **“imprese finanziarie”**: soggetti sammarinesi o esteri che svolgono, in forma imprenditoriale, attività incluse nell’elenco di cui all’Allegato 1 della LISF, o attività ad esse equiparabili e sottoposti a vigilanza;
- **“impresa madre”**: impresa così definita all’articolo I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2016-02 sulla redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato dei soggetti autorizzati;
- **“impresa non finanziaria”**: impresa sammarinese o estera non rientrante nella definizione di imprese finanziarie;
- **“interessi economici privati”**: interessi perseguiti mediante entità o persone giuridiche (quali a titolo esemplificativo *holding* o immobiliari di famiglia, fondazioni o *trust* familiari) qualificabili come *Special Purpose Entity* (SPE), ai sensi dell’articolo 91 comma 5 della Direttiva 2013/36/UE, in quanto non perseguono principalmente obiettivi commerciali ed hanno lo scopo specifico ed esclusivo di gestire *asset* patrimoniali (mobiliari o immobiliari) di un soggetto o dei relativi familiari;
- **“intermediario indipendente”**: soggetto autorizzato ai sensi della LISF o altro soggetto terzo operante nella Repubblica di San Marino per conto di crypto-asset firm estere autorizzate alla prestazione di servizi senza stabilimento, purché in forma indipendente; l’intermediario è invece qualificato come succursale laddove si realizzino congiuntamente le seguenti condizioni, nessuna esclusa:
 - I) opera in via esclusiva per un'unica crypto-asset firm estera preponente;
 - II) ha il potere di negoziare affari con terzi;
 - III) può obbligare la crypto-asset firm estera preponente;
 - IV) agisce in via continuativa;
- **“Istituto per l’Innovazione”**: Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino di cui al Decreto Delegato 7 marzo 2018 n. 23 e successive modifiche;

- **“Legge sulle società”**: Legge 23 febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche;
- **“LISF”**: Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
- **“moneta elettronica”**: valore monetario memorizzato elettronicamente come definito all’articolo 1 della LISF;
- **“negoziazione matched principal”**: negoziazione in cui il CASP si interpone nella transazione tra l’acquirente e il venditore in modo da non essere mai esposto al rischio di variazioni di prezzo durante l’intera esecuzione della transazione, con le due parti della transazione eseguite simultaneamente, e la transazione conclusa a un prezzo al quale il CASP non realizza né utili né perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese della transazione comunicati precedentemente;
- **“offerente”**: soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera aa) del Decreto DLT quando concernente token qualificabili come cripto-attività;
- **“offerta al pubblico”**: offerta così definita all’articolo 2, comma 1, lettera bb) del Decreto DLT, quando concernente token qualificabili come cripto-attività;
- **“organismi di investimento collettivo”** o **“OIC”**: organismi di investimento collettivo così definiti all’articolo 1 della LISF;
- **“organismi di investimento collettivo del mercato monetario riconosciuto”** o **“OIC del mercato monetario riconosciuto”**: OIC UCITS o, se non UCITS, comunque istituito nella Repubblica di San Marino o in un Paese dello Spazio economico europeo, sottoposto a vigilanza e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - I) il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il proprio valore patrimoniale netto costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;
 - II) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso banche. Gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione dell’OIC svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) registrate e vigilate dall’ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione dovrebbe tener conto, tra l’altro, di tali rating;
 - III) deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo;

- **“organo competente”**: organo del quale l’esponente è componente (Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale) o, nel caso del Direttore Generale o del Direttore Vicario, il Consiglio di Amministrazione che ne conferisce gli incarichi;
- **“outsourcer”**: persone fisiche o giuridiche alle quali la crypto-asset firm esternalizza funzioni aziendali o attività materiali integrate all’interno dei processi produttivi tipici;
- **“parte di OIC”**: strumento finanziario così definito all’articolo 1 del Regolamento BCSM n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo;
- **“partecipanti al capitale”**: soggetti che, direttamente o indirettamente, ossia quali soggetti controllanti di persone giuridiche, detengono per conto proprio partecipazioni rilevanti al capitale sociale;
- **“partecipazione rilevante”**: partecipazione, con diritto di voto, superiore al 10 per cento del capitale sociale;
- **“personale titolare di unità organizzative”**: personale posto a capo di rilevanti unità organizzative e dotato di significativi poteri decisionali e di rappresentanza;
- **“piattaforma di negoziazione”**: infrastruttura informatica così definita all’articolo 2, comma 1, lettera dd) del Decreto DLT, quando concernente token qualificabili come crypto-attività;
- **“piattaforma DLT”**: infrastruttura informatica così definita all’articolo 2, comma 1, lettera ee) del Decreto DLT;
- **“prestazione di servizi senza stabilimento”**: esercizio di attività riservate da parte di crypto-asset firm estera in San Marino, o da parte di crypto-asset firm sammarinese all’estero, mediante organizzazione temporanea, o mediante tecniche di comunicazione a distanza, o mediante intermediari o agenti indipendenti;
- **“procedure di rigore”**: procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF e procedure di risoluzione di cui alla Legge 14 giugno 2019 n.102 e successive modifiche;
- **“rapporti di rilevanza economica”**: rapporti di lavoro o rapporti continuativi o periodici di tipo professionale, o altri rapporti *“intuitu personae”* tali da influire sull’indipendenza del soggetto quale esponente aziendale della crypto-asset firm;
- **“reati rilevanti”**: tutti i reati contro il patrimonio e contro l’economia pubblica, ad eccezione di quelli contravvenzionali, e quelli speciali previsti dalla LISF e dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi;
- **“Registro degli Operatori DLT”**: registro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto DLT;
- **“Regolamento PSP”**: Regolamento BCSM n. 2020-04 dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (Istituti di Pagamento e Imel);
- **“Regolamento MiCA”**: Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle crypto-attività;

- **“responsabili della succursale”**: principali due esponenti della prima succursale in territorio sammarinese di una crypto-asset firm estera;
- **“revisori contabili”**: soggetti incaricati del controllo contabile per conto della Società di Revisione;
- **“ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività”**: servizio così definito all’articolo 2, comma 1, lettera ll) del Decreto DLT, quando concernente token qualificabili come cripto-attività;
- **“scambio di cripto-attività con altre cripto-attività”**: servizio così definito all’articolo 2, comma 1, lettera mm) del Decreto DLT, quando concernente token qualificabili come cripto-attività;
- **“scambio di cripto-attività con fondi”**: servizio così definito all’articolo 2, comma 1, lettera nn) del Decreto DLT, quando concernente token qualificabili come cripto-attività;
- **“segnalazioni di vigilanza”**: rilevazioni, periodiche e non, di informazioni redatte conformemente ai dati della contabilità aziendale e/o supporti informativi gestionali che, nell’ambito dei poteri di vigilanza informativa di cui all’articolo 41, comma 1, della LISF, sono trasmesse al Dipartimento Vigilanza;
- **“servizi accessori”**: attività riservate e non riservate ai sensi dell’Allegato 1 della LISF che possono essere svolte in termini accessori rispetto alla prestazione di servizi di emissione di cripto-attività collegata e/o alla prestazione di servizi in cripto-attività, di cui rispettivamente alla lettera J-bis) e alla lettera L-bis) dell’Allegato 1 della LISF;
- **“servizi di cambio”**: servizi di cui alla lettera K) dell’Allegato 1 della LISF;
- **“servizi di emissione di cripto-attività collegata”**: servizi di cui alla lettera J-bis) dell’Allegato 1 della LISF;
- **“servizi di emissione di moneta elettronica”**: servizi di cui alla lettera J dell’Allegato 1 della LISF;
- **“servizi di pagamento”**: servizi di cui alla lettera I) dell’Allegato 1 della LISF;
- **“servizi in cripto-attività”**: servizi di cui alla lettera L-bis) dell’Allegato 1 della LISF;
- **“sistema dei controlli interni”**: insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie e delle politiche aziendali, il contenimento dei rischi entro i limiti stabiliti, il conseguimento dell’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite, l’affidabilità e integrità delle informazioni e delle procedure contabili e gestionali, la conformità delle operazioni con la legge, lo statuto, la normativa di vigilanza e le norme di autoregolamentazione;
- **“soggetti autorizzati”**: soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad esercitare una o più attività riservate di cui all’Allegato 1 della LISF;
- **“società di revisione”**: società sammarinese iscritta nel Registro di cui all’articolo 7 della Legge 27 ottobre 2004, n. 146, o società estera abilitata ai sensi dell’articolo 33, comma 3 della LISF;
- **“società in default”**: società sottoposte a procedure concorsuali o a procedure di rigore o a procedure estere equivalenti a quelle disciplinate nell’ordinamento sammarinese rispettivamente:

- I) dalla Legge 15 novembre 1917, n. 17 e dall'articolo 115 della Legge sulle Società;
- II) dalla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF;
- III) dalla Legge 14 giugno 2019, n. 102;
- **“soggetti controllanti”**: persone fisiche, o, in mancanza, soggetti di diversa natura giuridica che, in ultima istanza, anche in via congiunta con altri soggetti, esercitano, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente partecipate, interposizione fiduciaria o altra interposizione, il controllo sulle persone giuridiche, ai sensi della LISF;
 - **“soggetti promotori”**: persone fisiche o giuridiche che intendono acquisire, per conto proprio, il capitale sociale di una costituenda crypto-asset firm;
 - **“soggetti richiedenti”**: persone fisiche o giuridiche che presentano la domanda alla Banca Centrale finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'acquisizione, per conto proprio, di partecipazioni rilevanti al capitale di crypto-asset firm già costituite;
 - **“stretti legami”**: legami così definiti all'articolo 1 della LISF;
 - **“strumento finanziario”**: strumento di cui all'Allegato 2 della LISF;
 - **“succursale”**: sede di attività di cui all'articolo 1 della LISF;
 - **“supporto durevole”**: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
 - **“tecniche di comunicazione a distanza”**: tecniche di contatto con la clientela così definite all'articolo 1 della LISF;
 - **“token”**: documento informatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ss) del Decreto DLT;
 - **“titolari effettivi”**: persone fisiche rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche;
 - **“tecnologia a registro distribuito” o “Distributed Ledger Technology” o “DLT”**: tecnologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rr) del Decreto DLT;
 - **“token di moneta elettronica”**: cripto-attività come definita all'articolo 2, comma 1, lettera tt) del Decreto DLT;
 - **“token di strumento finanziario”**: cripto-attività come definita all'articolo 2, comma 1, lettera uu) del Decreto DLT;
 - **“trasferimento di cripto-attività”**: servizio così definito all'articolo 2, comma 1, lettera zz) del Decreto DLT quando concernente token qualificabili come cripto-attività;
 - **“Ufficio Attività Economiche”**: ufficio di cui all'articolo 22 dell'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n. 188 e successive modifiche;

- **“white-paper”**: documento informativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera cc) del Decreto DLT quando concernente token qualificabili come cripto-attività.
2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF e nel Decreto DLT.
3. Nei successivi articoli del presente Regolamento le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere maiuscolo.

Titolo II

Obiettivi e struttura del provvedimento

Articolo I.II.1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l’emissione, l’offerta, l’AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di CRIPTO-ATTIVITÀ e la prestazione nella Repubblica di San Marino dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, nonché le CRYPTO-ASSET FIRM.
2. Il presente Regolamento è finalizzato ad attuare, per gli ambiti di competenza della BANCA CENTRALE, il Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138 *“Disciplina delle Tecnologie basate su Registri Distribuiti”*.

Articolo I.II.2 – Preparazione

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall’articolo 38, comma 5 della LISF e dell’attuativo Regolamento BCSM n. 2006-02, è stato oggetto di preventiva consultazione.

Articolo I.II.3 – Struttura

1. Il Regolamento è diviso in XII Parti, ciascuna delle quali è divisa in Titoli. Ogni Titolo è diviso in Articoli, talvolta raggruppati per Capi.
2. L’Articolo, che rappresenta l’unità normativa di base, ha una numerazione composta, cioè formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto: la prima indica la Parte, la seconda il Titolo, la terza l’Articolo.

Titolo III

Ambito di applicazione e soggetti esclusi

Articolo I.III.1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle seguenti tipologie di CRIPTO-ATTIVITÀ:

- a) CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE;
- b) TOKEN DI MONETA ELETTRONICA;
- c) CRIPTO-VALUTE.

2. L'eventuale FORMA TOKENIZZATA:

- a) delle attività diverse da quelle di cui al precedente comma 1, emesse nell'esercizio di attività riservate di cui all'Allegato 1 alla LISF;
- b) degli STRUMENTI FINANZIARI (TOKEN DI STRUMENTI FINANZIARI);

non ne modifica la disciplina applicabile sulla base della loro sostanziale natura ai sensi della vigente regolamentazione adottata dalla BANCA CENTRALE, fatti salvi:

- a) l'obbligo di iscrizione per l'emittente nel REGISTRO DEGLI OPERATORI DLT;
- b) la sottoposizione alla disciplina di cui all'articolo 5, comma 5, della LISF.

Articolo I.III.2 – Soggetti esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 3 della LISF e dell'articolo 1, comma 3 del DECRETO DLT, il presente Regolamento non si applica ai seguenti soggetti:

- a) Settore Pubblico Allargato ai sensi della Legge 5 dicembre 2011 n.188 e successive modifiche;
- b) BANCA CENTRALE.

2. Il presente Regolamento non trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti elencati all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c), d), e) ed f) del REGOLAMENTO MiCA.

PARTE II
ATTIVITA' DELLE CRYPTO-ASSET FIRM

Titolo I
Premessa

Articolo II.I.1 – Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte hanno la propria fonte legislativa nell'articolo 4 e 5 della LISF.

Articolo II.I.2 – Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 4, 18 e 18-bis.

Titolo II
Attività esercitabili

Articolo II.II.1 – Riserva sui servizi di emissione di cripto-attività collegata e sui servizi in cripto-attività

1. La prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o la prestazione di uno o più SERVIZI IN CRYPTO-ATTIVITÀ, è riservata alle CRYPTO-ASSET FIRM, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE.

2. I SERVIZI DI EMISSIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA possono essere prestati anche dalle banche, previa specifica autorizzazione della BANCA CENTRALE e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento in materia di:

- a) riserva di attività di cui al Capo II, del Titolo III della Parte VII;
- b) requisiti di adeguatezza organizzativa di cui al Titolo V della Parte VII, ad integrazione delle corrispondenti disposizioni di cui alla Parte VII del Regolamento BCSM n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria;
- c) prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ e dei SERVIZI IN CRYPTO-ATTIVITÀ di cui al Titolo I, della Parte X;
- d) OFFERTA AL PUBBLICO o AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ e WHITE-PAPER di cui alla Parte XI.

3. I SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ possono essere prestati anche da IMPRESE FINANZIARIE diverse dalle CRYPTO-ASSET FIRM, purché autorizzate ad almeno una delle attività riservate di cui alle lettere A), D), I) o J) dell'Allegato 1 della LISF, previa specifica autorizzazione della BANCA CENTRALE e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento in materia di:

- a) requisiti di adeguatezza organizzativa di cui al Titolo V della Parte VII, ad integrazione delle corrispondenti disposizioni di cui ai pertinenti Regolamenti della BANCA CENTRALE di disciplina dell'attività riservata principalmente prestata;
- b) prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ e dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ di cui alla Parte X, con riferimento ai SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ;
- c) OFFERTA AL PUBBLICO o AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ e WHITE-PAPER di cui alla Parte XI, qualora rilevanti.

Il rilascio dell'autorizzazione a prestare SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ è altresì subordinato alla valutazione della BANCA CENTRALE della pertinenza e coerenza dello specifico SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ che si intende prestare rispetto all'attività riservata svolta in via principale.

4. La prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o la prestazione di uno o più SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ comporta ad ogni modo l'obbligo di preventiva iscrizione al REGISTRO DEGLI OPERATORI DLT.

Articolo II.II.2 – Abusivismo

1. L'esercizio di SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o di SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ in assenza dell'autorizzazione della BANCA CENTRALE è punito ai sensi dell'articolo 134 della LISF.

Articolo II.II.3 – Altre attività riservate e non riservate esercitabili in via accessoria

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della LISF, in via accessoria rispetto ai SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o ai SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, possono prestare, previa specifica autorizzazione della BANCA CENTRALE, SERVIZI DI PAGAMENTO e SERVIZI DI CAMBIO connessi al SERVIZIO DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o al SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ che offrono, nel rispetto delle disposizioni previste per la prestazione di tali servizi e di quanto stabilito all'articolo X.II.3, comma 5 del presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della LISF, tutte le altre attività riservate di cui all'Allegato 1 alla LISF, inclusi i SERVIZI DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA, quandanche in forma di TOKEN DI MONETA

ELETTRONICA, devono quindi intendersi non esercitabili dalle CRYPTO-ASSET FIRM, ad eccezione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRYPTO-ATTIVITÀ e, in via accessoria, dei SERVIZI DI PAGAMENTO e dei SERVIZI DI CAMBIO.

Articolo II.II.4 – Altre attività connesse o strumentali esercitabili

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM possono esercitare le seguenti attività connesse o strumentali:
 - a) studio, ricerca, analisi, in materia economica e finanziaria;
 - b) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;
 - c) predisposizione e gestione di servizi informatici, ad uso proprio o di società controllate o controllanti;
 - d) amministrazione di immobili destinati a proprio uso funzionale;
 - e) predisposizione e gestione di servizi informatici.

Articolo II.II.5 – Ulteriori attività esercitabili previa autorizzazione

1. Lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle specificate nell'articolo II.II.3 e II.II.4, purché non rientranti tra le attività riservate ai sensi della LISF e ad eccezione di quelle disciplinate da leggi speciali, può essere autorizzato dalla BANCA CENTRALE su domanda della CRYPTO-ASSET FIRM interessata, in cui è motivata la natura connessa, strumentale o accessoria delle attività stesse rispetto ai SERVIZI DI EMISSIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o ai SERVIZI IN CRYPTO-ATTIVITÀ.

2. L'autorizzazione verrà rilasciata qualora non contrasti con la sana e prudente gestione della CRYPTO-ASSET FIRM.

3. L'autorizzazione s'intenderà concessa qualora, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, la BANCA CENTRALE non abbia espresso il proprio diniego.

4. Il termine può essere interrotto nei casi di richiesta di integrazione delle informazioni e della documentazione prodotta.

Articolo II.II.6 – Strumenti di raccolta del risparmio

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM possono raccogliere risparmio presso il pubblico unicamente mediante emissione di prestiti obbligazionari, nel rispetto di quanto previsto al Titolo IV, Parte II del Regolamento BCSM n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria.

PARTE III

AUTORIZZAZIONE

Titolo I

Premessa

Articolo III.I.1 – Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella seguente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 75 della LISF.

Articolo III.I.2 – Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 4, 18 e 18-bis.

Titolo II

Autorizzazione alla costituzione

Articolo III.II.1 – Firmatari della domanda

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di una CRYPTO-ASSET FIRM deve essere presentata dai SOGGETTI PROMOTORI dell'iniziativa economica.

Articolo III.II.2 – Forma della domanda

1. La domanda di cui all'articolo precedente deve avere forma scritta ed essere firmata da tutti i SOGGETTI PROMOTORI, a prescindere dalla quota di capitale sociale che intendono acquisire, mediante sottoscrizione diretta o per il tramite di società fiduciaria o altro soggetto agente per loro conto.

Articolo III.II.3 – Contenuto della domanda

1. La domanda deve contenere ogni informazione utile ai fini della presentazione del progetto ed essere corredata dai documenti di seguito elencati:

- a) bozza dell'atto costitutivo, completo di statuto;
- b) ricevuta contabile emessa all'atto della costituzione del deposito vincolato da banca sammarinese a firma del proprio CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA;
- c) copia conforme del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, in corso di validità:
 - di tutti i SOGGETTI PROMOTORI, persone fisiche;

- degli ESPONENTI AZIENDALI di tutti i SOGGETTI PROMOTORI, persone giuridiche;
- degli iniziali ESPONENTI AZIENDALI;
- d) certificazioni in originale richieste ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della LISF e della Parte V relative a tutti i SOGGETTI PROMOTORI;
- e) certificazioni in originale richieste ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui alla Parte IV relative agli iniziali ESPONENTI AZIENDALI;
- f) programma di attività in lingua italiana o in lingua inglese, come previsto all'articolo III.III.8;
- g) descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti al fine di conformarsi alle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

2. Le certificazioni di cui alle lettere d) ed e) devono inoltre risultare emesse in data non anteriore a sei mesi dalla data in cui viene presentata la domanda.

3. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda di autorizzazione presentata, i SOGGETTI PROMOTORI devono informare senza indugio la BANCA CENTRALE.

4. Alla domanda, i SOGGETTI PROMOTORI possono allegare i WHITE-PAPER relativi alle CRIPTO-ATTIVITÀ che intendono emettere od offrire o per le quali si intende richiedere l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE, unitamente alla documentazione di cui all'articolo XI.II.3, comma 2. In caso sia prevista ai sensi della Parte XI l'autorizzazione della BANCA CENTRALE del WHITE-PAPER, il termine di autorizzazione dei WHITE-PAPER e quello per il rilascio dell'autorizzazione alla CRYPTO-ASSET FIRM sono unificati.

Articolo III.II.4 – Dichiarazione dei soggetti controllanti

1. Nei casi in cui il SOGGETTO PROMOTORE non sia persona fisica, il legale rappresentante del SOGGETTO PROMOTORE deve trasmettere, anche in via separata rispetto alla domanda di cui all'articolo III.II.1, una dichiarazione scritta, autenticata da Notaio sammarinese o sottoscritta digitalmente, ai sensi di legge, o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, in cui vengono indicate le complete GENERALITÀ dei SOGGETTI CONTROLLANTI ove esistenti, o, in mancanza, la loro inesistenza.

2. Alla dichiarazione di cui al precedente comma deve essere allegata per ciascuna delle persone fisiche ivi indicate, o come SOGGETTI CONTROLLANTI o come amministratori degli eventuali SOGGETTI CONTROLLANTI non aventi natura di persona fisica:

- a) una copia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità;

- b) le certificazioni di cui all'articolo III.II.3, comma 1, lettera d).

Articolo III.II.5 – Titolari effettivi

1. Tenuto conto di quanto previsto ad altri fini dall'articolo 17, comma 5, della LEGGE SULLE SOCIETÀ, nei casi di cui al precedente articolo nei quali, ai sensi delle vigenti disposizioni antiriciclaggio, vi siano TITOLARI EFFETTIVI ulteriori rispetto ai SOGGETTI CONTROLLANTI, così come definiti nel presente Regolamento, anche di questi il SOGGETTO PROMOTORE dovrà dare indicazione nella dichiarazione di cui sopra allegando, per ciascuno di essi, una copia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità e le certificazioni in originale richieste ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 18 della LISF.

Articolo III.II.6 – Modalità di presentazione della domanda

1. Le modalità di presentazione della domanda di cui all'articolo III.II.1 e dell'eventuale dichiarazione integrativa di cui all'articolo III.II.4 sono:

- a) spedizione con “raccomandata a.r.” o “raccomandata elettronica”;
- b) consegna manuale con contestuale rilascio da parte della BANCA CENTRALE di un'attestazione con la data di avvenuto deposito.

2. La domanda è rivolta al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE.

Articolo III.II.7 – Termine del provvedimento

1. La BANCA CENTRALE, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comunica per iscritto all'indirizzo indicato nella domanda medesima l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione. Nei casi in cui sia stata disposta la sospensione o l'interruzione del termine, il provvedimento di autorizzazione o di diniego deve comunque essere emanato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda.

2. Nel rilasciare l'autorizzazione, la BANCA CENTRALE, può fornire indicazioni alla CRYPTO-ASSET FIRM perché quest'ultima conformi le linee di sviluppo previste per la propria attività al rispetto delle regole prudenziali, alle esigenze informative di vigilanza nonché subordinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della LISF, la stessa autorizzazione al rispetto di specifici ed ulteriori requisiti rispetto ai requisiti minimi di cui al successivo Titolo III.

Articolo III.II.8 – Sospensione del termine

1. Il termine di cui all'articolo precedente può essere sospeso dalla BANCA CENTRALE nei seguenti casi:

- a) alcuni dei SOGGETTI PROMOTORI, o dei loro SOGGETTI CONTROLLANTI, risiedono o hanno la propria sede legale o amministrativa in Paesi esteri;
- b) i documenti e le certificazioni di cui all'articolo III.II.3 o la dichiarazione di cui all'articolo III.II.4 o relativi allegati non sono redatti in lingua italiana o in lingua inglese;
- c) è stata richiesta la collaborazione all'ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE per la valutazione di idoneità tecnica di cui agli articoli III.III.8, comma 3 e III.V.11, comma 1.

2. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione scritta ai SOGGETTI PROMOTORI, all'indirizzo indicato nella domanda.

Articolo III.II.9 – Interruzione del termine

1. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE richieda ai SOGGETTI PROMOTORI informazioni e/o documenti ad integrazione della domanda, il decorso del termine di cui all'articolo III.II.7 è interrotto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della LISF.

2. L'interruzione deve essere espressamente indicata nella comunicazione scritta in cui si richiede l'integrazione della domanda; in mancanza di tale indicazione la richiesta non produce l'effetto di interrompere i termini per il rilascio del provvedimento.

3. In caso di interruzione del termine, qualora entro novanta giorni non pervengano alla BANCA CENTRALE le informazioni e/o documentazioni integrative di cui al precedente comma 1, la domanda si intende ad ogni effetto decaduta.

Titolo III

Requisiti minimi

Articolo III.III.1 – Criteri di redazione dell'atto costitutivo

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della LISF, la bozza dell'atto costitutivo della società costituenda deve indicare:

- a) le GENERALITÀ dei soci;
- b) il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte da ciascuno dei soci, anche in termini percentuali sull'intero capitale sociale;
- c) le GENERALITÀ dei membri degli organi amministrativi e di controllo;
- d) la SOCIETÀ DI REVISIONE incaricata del CONTROLLO CONTABILE e della certificazione dei bilanci.

2. Lo statuto, quale parte integrante dell'atto costitutivo, deve essere conforme ai seguenti criteri:

- a) la denominazione sociale deve essere tale da non ingenerare rischi di confusione:
 - con altre IMPRESE FINANZIARIE sammarinesi;
 - con attività non rientranti nell'oggetto sociale;
 - con i limiti territoriali posti all'esercizio dell'attività;
- b) le azioni rappresentanti il capitale sociale devono avere un valore nominale unitario pari ad un euro o multipli;
- c) la sede legale deve essere precisamente identificata con riferimento al Castello e alla Località di ubicazione;
- d) la gestione della società deve essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre amministratori, di cui uno con funzioni di Presidente al quale venga attribuita la legale rappresentanza della società;
- e) il controllo sull'operato della società e dei suoi organi deve essere affidato ad un Collegio Sindacale composto di tre o cinque sindaci, di cui uno con funzioni di Presidente, e privo di sindaci supplenti;
- f) tra le funzioni del Collegio Sindacale deve essere espressamente prevista quella di vigilare sull'osservanza delle disposizioni della BANCA CENTRALE;
- g) la funzione di CONTROLLO CONTABILE e la certificazione dei bilanci d'esercizio deve essere affidata ad una SOCIETÀ DI REVISIONE;
- h) le modalità di nomina e di revoca dei componenti di eventuali organi amministrativi ristretti (Comitati Esecutivi) e degli amministratori con delega, le materie delegabili, la determinazione dei loro poteri e livelli di rappresentanza, devono essere oggetto di apposita previsione statutaria;
- i) deve essere previsto l'organo sociale (Assemblea degli Azionisti o Consiglio di Amministrazione) cui compete la nomina del CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA;
- j) la misura minima dell'accantonamento di utili a fondo di riserva ordinario non deve essere inferiore al minimo stabilito dalle vigenti norme di vigilanza prudenziale in materia di adeguatezza patrimoniale;
- k) le somme accantonate nel fondo di riserva ordinario devono essere utilizzabili solo per la copertura di perdite e per futuri aumenti di capitale sociale;
- l) in caso di modifiche statutarie deve essere attribuito al Presidente l'onere di produrre in sede di Assemblea degli Azionisti l'autorizzazione rilasciata dalla BANCA CENTRALE, in conformità alle norme di vigilanza prudenziale in materia di modifiche statutarie;

- m) in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di onorabilità o indipendenza da parte di ESPONENTI AZIENDALI, deve essere previsto l'obbligo da parte di questi di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- n) in caso di conflitto di interesse da parte di membri del Consiglio di Amministrazione o di membri del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 54 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, deve essere previsto che la relativa discussione e deliberazione avvenga in assenza del membro interessato;
- o) in caso di clausole di gradimento all'ammissione di nuovi azionisti rimesso all'organo amministrativo, lo Statuto deve precisare i criteri oggettivi secondo i quali la richiesta deve essere valutata;
- p) deve essere previsto l'obbligo di trasmettere alla BANCA CENTRALE copia conforme ed integrale del verbale di ogni Assemblea degli Azionisti;
- q) per tutto quanto non previsto nello statuto deve farsi rinvio alla LISF ed ai provvedimenti attuativi della BANCA CENTRALE, nonché, in via suppletiva, alla LEGGE SULLE SOCIETÀ.

3. Gli aspetti estranei alla disciplina speciale di cui alle precedenti lettere possono essere liberamente stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo III.III.2 – Tipo legale

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) della LISF, devono costituirsi in forma di società per azioni.

Articolo III.III.3 – Sede dell'impresa

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) della LISF, devono avere la propria sede legale e, ove non coincidente, quella amministrativa nel territorio della Repubblica di San Marino.

Articolo III.III.4 – Capitale sociale

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della LISF, devono avere un capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, non inferiore a:

- euro 50.000 (cinquantamila) per le CRYPTO-ASSET FIRM che prestano uno o più SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ di cui alle lettere da L-bis 5) a L-bis 10) dell'Allegato 1 alla LISF;
- euro 125.000 (centoventicinquemila) per le CRYPTO-ASSET FIRM che prestano uno o più SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ di cui alle lettere L-bis 1), L-bis 3) e L-bis 4) dell'Allegato 1 alla LISF, anche congiuntamente a uno o più SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ di cui all'alinea precedente;

- euro 150.000 (centocinquantamila) per le CRYPTO-ASSET FIRM che prestano il SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ di cui alla lettera L-bis 2) dell'Allegato 1 alla LISF, anche congiuntamente a uno o più SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ di cui agli alinea precedenti;
- euro 350.000 (trecentocinquantamila) per le CRYPTO-ASSET FIRM che prestano i SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA di cui alla lettera J-bis) dell'Allegato 1 alla LISF, anche congiuntamente a uno o più SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ di cui agli alinea precedenti.

2. Le limitazioni di cui al precedente comma sono espressamente previste nello Statuto.

3. Non sono ammessi conferimenti nel capitale iniziale diversi da quelli in denaro. Sono invece ammessi conferimenti in natura per successivi aumenti o ricostituzioni di capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ, e previa verifica, da parte della BANCA CENTRALE, della strumentalità dei beni da conferire rispetto all'attività economica risultante dall'oggetto sociale dell'impresa conferitaria.

Articolo III.III.5 – Deposito vincolato

1. I SOGGETTI PROMOTORI devono costituire il deposito vincolato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della LISF, su apposito conto acceso presso banca sammarinese, purché non rientrante tra i SOGGETTI PROMOTORI.

2. L'ammontare del deposito vincolato non deve risultare inferiore al maggiore tra i due importi seguenti:

- a) la metà del capitale sociale della costituenda CRYPTO-ASSET FIRM, secondo quanto riportato nella bozza di atto costitutivo allegata alla domanda di autorizzazione;
- b) l'ammontare minimo del capitale sociale stabilito all'articolo precedente.

3. Il deposito verrà svincolato dalla BANCA CENTRALE in favore della CRYPTO-ASSET FIRM neo-costituita entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 14 della LISF, previa indicazione, da parte della CRYPTO-ASSET FIRM neo-costituita, degli estremi identificativi del rapporto acceso a suo nome presso una banca sammarinese, sul quale verranno trasferite, a mezzo BONIFICO bancario ed a titolo di versamento del capitale sociale, le somme precedentemente depositate dai SOGGETTI PROMOTORI.

4. La BANCA CENTRALE, nei termini sopra indicati, provvederà a dare idonea comunicazione scritta dello svincolo e del trasferimento alla banca depositaria.

Articolo III.III.6 – Requisiti dei promotori

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere f) e g) della LISF, i SOGGETTI PROMOTORI ed i loro SOGGETTI CONTROLLANTI, devono possedere i requisiti previsti alla Parte V, Titolo II del presente Regolamento.

2. Nel caso di SOGGETTI PROMOTORI non aventi natura di persona fisica, la sussistenza dei requisiti di onorabilità (Capo I), viene verificata, oltre che in capo ai loro SOGGETTI CONTROLLANTI ai sensi del precedente comma, anche in capo a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti, nonché in capo ai TITOLARI EFFETTIVI di cui al precedente articolo III.II.5.

3. Nel caso eccezionale di SOGGETTI CONTROLLANTI non aventi natura di persona fisica, la sussistenza dei requisiti di onorabilità (Parte IV, Titolo II, Capo I), viene verificata in capo a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti.

Articolo III.III.7 – Requisiti degli esponenti aziendali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere g) e h) della LISF, coloro che vengono indicati nella domanda di autorizzazione quali ESPONENTI AZIENDALI della CRYPTO-ASSET FIRM costituenda devono rispondere ai requisiti e criteri, sia su base individuale sia su base collegiale, specificati alla Parte IV, Titolo II del presente Regolamento.

Articolo III.III.8 – Programma di attività

1. Il programma di attività, previsto alla lettera i) dell'articolo 13 comma 1 della LISF, deve avere forma scritta, essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese, essere sottoscritto da tutti i SOGGETTI PROMOTORI e fornire chiare e dettagliate informazioni riguardanti i seguenti elementi minimali:

- a) gli specifici SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ e/o i SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA che la CRYPTO-ASSET FIRM intende svolgere, relative caratteristiche e modalità di prestazione degli stessi;
- b) le linee di sviluppo dell'attività;
- c) il target di clientela a cui la CRYPTO-ASSET FIRM intende indirizzare i propri servizi e le modalità con cui intende acquisire tale clientela e trattare con essa;
- d) le misure che la CRYPTO-ASSET FIRM intende adottate per assicurare la separazione patrimoniale e la salvaguardia dei BENI dei CLIENTI in conformità a quanto previsto al Titolo I della Parte X;
- e) gli obiettivi perseguiti e le strategie imprenditoriali che la CRYPTO-ASSET FIRM intende adottare per la loro realizzazione, compresa la descrizione del contributo alla strategia atteso dall'eventuale

- conclusione di accordi con altre CRYPTO-ASSET FIRM o IMPRESE FINANZIARIE diverse per la promozione e COLLOCAMENTO di propri SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o CRIPTO-ATTIVITÀ;
- f) i principali investimenti che la CRYPTO-ASSET FIRM intende attuare e le forme di finanziamento;
 - g) la struttura organizzativa prevista per la CRYPTO-ASSET FIRM, descritta predisponendo una relazione redatta secondo il modello denominato “*crypto-asset firm: schema di relazione sulla struttura organizzativa*”;
 - h) i bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino, tra l’altro: l’ammontare degli investimenti che la CRYPTO-ASSET FIRM intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie, le dimensioni operative che la CRYPTO-ASSET FIRM si propone di raggiungere nello svolgimento di ciascuno dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o nella prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA, i risultati economici attesi e il rispetto dei requisiti prudenziali.

2. Qualora la compilazione di alcune parti della relazione sulla struttura organizzativa, prevista al precedente comma, lettera g), presupponga il previo ottenimento da parte della costituenda CRYPTO-ASSET FIRM dell’abilitazione all’inizio dell’operatività di cui al seguente Titolo V, la BANCA CENTRALE, su istanza motivata dei SOGGETTI PROMOTORI, può concedere una proroga sulla produzione di tali parti della predetta relazione, anche nell’ambito della procedura di cui al seguente articolo III.V.5 su istanza della CRYPTO-ASSET FIRM medesima, fermo restando che la presentazione ed approvazione da parte della BANCA CENTRALE anche di tali parti deve comunque avvenire prima della comunicazione di cui al seguente articolo III.V.12.

3. La BANCA CENTRALE, ai sensi dell’articolo 34 del DECRETO DLT, può richiedere la collaborazione dell’ISTITUTO PER L’INNOVAZIONE ai fini della valutazione dell’idoneità di ordine tecnico, per il rispetto dei requisiti previsti, delle misure in ambito ICT (incluse quelle relative ai piani di *disaster recovery*, alla continuità operativa e alla sicurezza informatica), prospettate nella relazione sulla struttura organizzativa di cui al comma 1, lettera g).

Titolo IV

Adempimenti intermedi

Articolo III.IV.1 – Costituzione delle società

1. I SOGGETTI PROMOTORI, ricevuto il provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo III.II.7, provvedono alla costituzione della CRYPTO-ASSET FIRM nel rispetto di quanto disposto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ ed in conformità a quanto indicato alla BANCA CENTRALE ai fini della citata autorizzazione.

Articolo III.IV.2 – Trasmissione dell’atto costitutivo

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della LISF, il legale rappresentante della neo-costituita CRYPTO-ASSET FIRM, entro 5 giorni dal perfezionamento della stipula dell’atto costitutivo (registrazione, deposito ecc.) deve trasmetterne copia conforme alla BANCA CENTRALE, nei modi di cui all’articolo III.II.6, allegando il certificato di vigenza.

Titolo V

Abilitazione all’inizio dell’operatività

Articolo III.V.1 – Premessa

1. La CRYPTO-ASSET FIRM può iniziare a svolgere la propria attività solo dopo aver ottenuto dalla BANCA CENTRALE la prescritta abilitazione di cui all’articolo 9 della LISF.

Articolo III.V.2 – Termini della domanda

1. La domanda per il rilascio dell’abilitazione all’inizio dell’operatività deve essere presentata dalla CRYPTO-ASSET FIRM entro dodici mesi dall’iscrizione nel Registro delle Società.

Articolo III.V.3 – Forma della domanda

1. La domanda di cui all’articolo precedente deve riportare la sottoscrizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo III.V.4 – Contenuto della domanda

1. La domanda deve contenere ogni informazione utile ai fini dell’accoglimento e deve essere corredata dai documenti di seguito elencati:

- a) copia conforme dell’atto costitutivo, completo di statuto, ove modificato rispetto a quello di cui all’articolo III.IV.2;
- b) certificato di vigenza in originale;
- c) copia dell’autorizzazione ad operare dell’UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE;
- d) attestazione sottoscritta in originale dai membri del Collegio Sindacale dell’avvenuto versamento dell’intero capitale sociale, con allegata copia delle ricevute contabili rilasciate dalla banca depositaria;
- e) *curricula vitae*, sottoscritti, del PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE;
- f) copia di eventuali contratti di esternalizzazione, completi dei livelli minimi di servizio e dei presidi di controllo sull’attività dell’OUTSOURCER;

- g) copia del contratto con la SOCIETÀ DI REVISIONE incaricata del CONTROLLO CONTABILE e della certificazione dei bilanci;
- h) copia del contratto che attesti la legittima disponibilità della sede;
- i) copia del contratto di acquisto o di licenza d'uso del sistema informativo e di assistenza informatica;
- j) copia della documentazione tecnica dei sistemi ICT e dei sistemi di sicurezza informativa utilizzati, unitamente a una descrizione della stessa con linguaggio non tecnico.

2. Le copie dei contratti sopra elencate devono risultare complete degli estremi di registrazione.

Articolo III.V.5 – Variazioni ed integrazioni al programma di attività

1. Eventuali modifiche o integrazioni al programma di attività di cui all'articolo III.III.8 devono essere riportate nella domanda di abilitazione, la quale deve altresì contenere una relazione sullo stato di attuazione del programma medesimo con riferimento alla data in cui viene presentata la domanda.

2. La BANCA CENTRALE può richiedere modifiche del programma quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente gestione della CRYPTO-ASSET FIRM, con la tutela della clientela, con l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati delle CRIPTO-ATTIVITÀ e del sistema finanziario.

Articolo III.V.6 – Modalità di presentazione della domanda

1. Le modalità di presentazione della domanda di abilitazione sono:

- a) spedizione con “raccomandata a.r.” o “raccomandata elettronica”;
- b) consegna manuale con contestuale rilascio da parte di parte della BANCA CENTRALE di un'attestazione con la data di avvenuto deposito.

2. La domanda va rivolta al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE.

Articolo III.V.7 – Termine del provvedimento

1. La BANCA CENTRALE entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda o dalla successiva data di completamento della domanda medesima, se carente o incompleta, comunica per iscritto, alla CRYPTO-ASSET FIRM richiedente, il rilascio o il diniego dell'abilitazione.

2. Il termine di cui al precedente comma 1 è sospeso, nelle modalità di cui all'articolo III.II.8, comma 2, per il periodo occorrente all'ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE a fornire alla BANCA CENTRALE la collaborazione di cui all'articolo III.V.11, comma 1, ove richiesta.

Articolo III.V.8 – Reiterazione della domanda

1. In caso di diniego, la CRYPTO-ASSET FIRM può presentare nuovamente domanda di abilitazione documentando la rimozione delle cause ostative al rilascio.

2. In caso di ulteriore diniego, la BANCA CENTRALE attiverà le procedure di accertamento volte a verificare, ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione, la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 10 della LISF.

Articolo III.V.9 – Requisiti minimi

1. Requisiti minimi per l'ottenimento dell'abilitazione sono:

- a) disporre stabilmente di risorse umane in numero sufficiente, e con profilo professionale idoneo, ad assicurare la sana e prudente gestione nella fase di avviamento dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati;
- b) disporre stabilmente e in via esclusiva, ossia non condivisa con altri soggetti che non siano IMPRESE FINANZIARIE controllate o controllanti, ancorché comodatari o sub-affittuari, di una sede adeguata alla prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, con particolare riguardo agli accessi, agli impianti ed ai sistemi di protezione dai rischi di incendio e furto;
- c) disporre di idonee strutture e mezzi forti per la custodia dei valori e dei documenti a contenuto riservato;
- d) disporre di adeguate risorse tecnologiche per l'elaborazione e la conservazione dei dati, con particolare riguardo ai piani di *disaster recovery*, nonché alle misure per garantire la continuità operativa e la sicurezza informatica;
- e) avvenuta adozione di tutte le misure prospettate per adempiere ai requisiti previsti per lo svolgimento dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ autorizzati.

Articolo III.V.10 – Accertamenti ispettivi

1. La BANCA CENTRALE può verificare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo anche attraverso accessi presso la CRYPTO-ASSET FIRM richiedente.

Articolo III.V.11 – Valutazione idoneità tecnica da parte dell’Istituto per l’Innovazione

1. La BANCA CENTRALE, ai sensi dell’articolo 34 del DECRETO DLT e ai fini del rilascio dell’abilitazione all’inizio dell’operatività, può richiedere la collaborazione dell’ISTITUTO PER L’INNOVAZIONE al fine di verificare l’idoneità di ordine tecnico delle misure adottate dalla CRYPTO-ASSET FIRM richiedente per conformarsi ai requisiti previsti in ambito ICT (inclusi quelli relativi ai piani di *disaster recovery*, alla continuità operativa e alla sicurezza informatica), potendo tali verifiche riguardare anche eventuali OUTSOURCER.

2. La collaborazione di cui al comma 1 può altresì essere richiesta dalla BANCA CENTRALE anche successivamente all’inizio dell’operatività della CRYPTO-ASSET FIRM, specie ogniqualvolta vi sia una variazione significativa dei profili tecnici oggetto di verifica prima dell’inizio dell’operatività.

Articolo III.V.12 – Comunicazione di inizio operatività

1. La CRYPTO-ASSET FIRM che, ottenuta l’abilitazione di cui all’articolo III.V.1, ha iniziato ad operare, deve darne immediata comunicazione scritta alla BANCA CENTRALE.

Titolo VI

Attività di soggetti esteri

Capo I

Succursali di crypto-asset firm estere

Articolo III.VI.1 – Requisiti per l’autorizzazione

1. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) esistenza nel Paese d’origine della CRYPTO-ASSET FIRM estera di una regolamentazione adeguata in materia di vigilanza, anche su base consolidata, che comprenda anche l’attività svolta all’estero;
- b) esistenza di apposite intese per lo scambio di informazioni con l’Autorità di Vigilanza del Paese d’origine della CRYPTO-ASSET FIRM estera richiedente;
- c) autorizzazione ed effettivo svolgimento nel Paese d’origine dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ che la SUCCURSALE intende esercitare nella Repubblica di San Marino;
- d) rispetto nel Paese d’origine di condizioni di reciprocità o, in mancanza, deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio;

- e) consenso preventivo dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine all'apertura della SUCCURSALE in San Marino e allo svolgimento delle attività prescelte della CRYPTO-ASSET FIRM estera da essa vigilata;
- f) esistenza di un fondo di dotazione non inferiore al capitale sociale minimo stabilito per le CRYPTO-ASSET FIRM che prestano medesimi SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ;
- g) presentazione di un programma triennale concernente l'attività della SUCCURSALE;
- h) rispondenza ai requisiti e criteri di cui al Titolo II della Parte IV, da parte dei RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE;
- i) possesso dell'autorizzazione a svolgere SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, anche per il tramite di SUCCURSALI o in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, in uno o più dei Paesi che sotto il profilo del contrasto al crimine finanziario (riciclaggio del denaro di provenienza illecita, usura, finanziamento al terrorismo ecc.) non sono inclusi nella lista dei Paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Articolo III.VI.2 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda deve contenere ogni informazione ritenuta utile ai fini della presentazione del progetto e deve avere in allegato i documenti di seguito elencati:

- a) programma di attività contenente le informazioni indicate all'articolo seguente;
- b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo della casa madre;
- c) copia dei bilanci della CRYPTO-ASSET FIRM e, ove disponibili, consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una nota sintetica nella quale è descritta l'articolazione in SUCCURSALI e IMPRESE FINANZIARIE controllate nonché l'operatività della casa madre o del GRUPPO di appartenenza;
- d) certificati di cui all'articolo III.II.3, comma 1, lettere d) ed e), e copia delle delibere dell'organo amministrativo che ne ha verificato la validità, ai sensi di quanto disposto dalla Parte IV del presente Regolamento;
- e) dichiarazione dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine dalla quale risulti l'assenso all'apertura della SUCCURSALE in San Marino e allo svolgimento delle attività scelte dalla CRYPTO-ASSET FIRM, nonché l'attestato che tali attività sono effettivamente svolte anche dalla casa madre;
- f) attestazione da parte dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e

dell'eventuale GRUPPO FINANZIARIO di appartenenza, nei casi in cui il Paese d'origine non sia un Paese dello Spazio economico europeo, né comunque vincolato, sulla base di vigenti accordi internazionali, a recepire l'*acquis* finanziario europeo;

- g) copia della ricevuta contabile emessa dalla BANCA CENTRALE o da banca sammarinese in favore della costituenda SUCCURSALE all'atto del versamento del fondo di dotazione.

2. La documentazione sopra elencata alle lettere b), c), d), e) ed f), salvo diversa indicazione, deve essere prodotta in originale o in copia conforme e le certificazioni di cui alla lettera d) devono inoltre risultare emesse in data non anteriore a sei mesi dalla data in cui viene presentata la domanda.

3. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda di autorizzazione presentata, le CRYPTO-ASSET FIRM devono informare senza indugio la BANCA CENTRALE.

Articolo III.VI.3 – Programma di attività

1. Il programma di attività deve avere forma scritta, essere redatto in lingua italiana o inglese e fornire, con riferimento al primo triennio di attività, chiare e dettagliate informazioni riguardanti i seguenti elementi minimali:

- a) investimenti che verranno effettuati per avviare l'operatività, con particolare riguardo ad eventuali immobilizzazioni immateriali e all'acquisizione della sede, dei relativi arredi ed apparecchiature elettroniche e di sicurezza;
- b) pianificazione temporale dei suddetti investimenti;
- c) gli ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta al fondo di dotazione, di cui la SUCCURSALE può disporre per lo svolgimento dell'attività in San Marino;
- d) le dimensioni operative che la SUCCURSALE si propone di raggiungere;
- e) i risultati economici attesi per il triennio;
- f) gli specifici SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ e/o i SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA che si intendono offrire, specificandone i tempi di attivazione, la tipologia di CLIENTI ed i mercati ai quali saranno prevalentemente rivolti, nonché i canali distributivi;
- g) la struttura organizzativa prevista per la SUCCURSALE, descritta predisponendo una relazione redatta secondo il modello denominato "*crypto-asset firm: schema di relazione sulla struttura organizzativa*", circoscrivendo le informazioni all'operatività prevista per la SUCCURSALE stessa e descrivendo i rapporti organizzativi e le procedure di coordinamento con la sede centrale della CRYPTO-ASSET FIRM estera, nonché con eventuali altre SUCCURSALI o società del GRUPPO.

Articolo III.VI.4 – Requisiti dei responsabili della succursale

1. I RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE, egualmente o in via sostanzialmente equivalente a quanto disposto dalla Parte IV del presente Regolamento per le CRYPTO-ASSET FIRM sammarinesi, devono rispondere:

- a) ai requisiti di onorabilità e ai criteri di correttezza richiesti agli ESPONENTI AZIENDALI;
- b) ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza richiesti al CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA;
- c) ai requisiti di indipendenza richiesti al Direttore Generale;
- d) ai criteri relativi alla disponibilità di tempo e ai limiti al cumulo degli incarichi di cui al Capo IV, del Titolo II della summenzionata Parte IV.

Articolo III.VI.5 – Procedura autorizzativa

1. La CRYPTO-ASSET FIRM estera presenta la domanda di autorizzazione all'apertura della SUCCURSALE al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE con le modalità indicate all'articolo III.II.6.

2. La BANCA CENTRALE, nei termini di cui all'articolo III.II.7, comunica per iscritto alla CRYPTO-ASSET FIRM estera l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione.

3. Il termine di cui sopra può essere:

- a) sospeso, qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o sia necessario richiedere ulteriori notizie all'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine;
- b) interrotto, qualora la documentazione presentata risulti incompleta o inadeguata.

4. Ai casi di sospensione ed interruzione si applica la disciplina di cui agli articoli III.II.8 e III.II.9.

5. Per l'inizio dell'operatività non è richiesta l'abilitazione della BANCA CENTRALE di cui all'articolo 9 della LISF.

6. La SUCCURSALE della CRYPTO-ASSET FIRM estera nel momento in cui inizia ad operare deve darne immediata comunicazione scritta alla BANCA CENTRALE.

Articolo III.VI.6 – Disposizioni applicabili

1. Le disposizioni del presente Regolamento applicabili alle SUCCURSALI di CRYPTO-ASSET FIRM estere sono quelle contenute:

- a) nella Parte II, con riferimento all'attività svolta dalla SUCCURSALE;
- b) nella Parte IV, con riferimento ai RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE;
- c) nella Parte VII, con riferimento alle norme di vigilanza prudenziale, con l'unica esclusione di quelle attinenti alle modifiche statutarie;
- d) nella Parte VIII, con riferimento all'operatività riconducibile alla SUCCURSALE;
- e) nella Parte IX, Titolo III, riferendo alla casa madre quanto ivi previsto relativamente alla CAPOGRUPPO ESTERA;
- f) nella Parte X, con riferimento all'operatività riconducibile alla SUCCURSALE;
- g) nella Parte XI, con riferimento all'operatività riconducibile alla SUCCURSALE.

2. L'apertura di ulteriori SUCCURSALI dopo la prima è soggetta alla medesima disciplina prevista alla Parte VII, Titolo VII del presente Regolamento con riferimento all'apertura di SUCCURSALI in territorio da parte di CRYPTO-ASSET FIRM sammarinesi.

3. Le SUCCURSALI di CRYPTO-ASSET FIRM estere sono tenute ad inviare alla BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte dei competenti organi statutari:

- il bilancio di esercizio della propria casa madre;
- l'eventuale bilancio consolidato del GRUPPO di appartenenza;
- eventuali modifiche allo statuto della casa madre;

compilati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese estero e, se non redatti in lingua italiana o inglese, tradotti in italiano, con traduzione giurata.

4. Le SUCCURSALI devono altresì inviare alla BANCA CENTRALE, entro il 30 giugno di ciascun anno, la Situazione Contabile di fine esercizio precedente riguardante la propria attività e redatta, entro il 31 maggio, secondo le disposizioni vigenti per il bilancio delle CRYPTO-ASSET FIRM sammarinesi.

Capo II

Prestazione di servizi senza stabilimento

Articolo III.VI.7 – Ambito di applicazione della disciplina

1. Si ha PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO in ogni caso di prestazione di SERVIZI DI EMISSIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRYPTO-ATTIVITÀ nel territorio della Repubblica di San

Marino, senza SUCCURSALE, mediante organizzazione temporanea, ossia anche tramite l'effettiva presenza nel territorio sammarinese di personale incaricato dalla CRYPTO-ASSET FIRM estera, purché in modo occasionale, o mediante TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA o INTERMEDIARIO INDIPENDENTE, nei limiti di quanto in seguito specificato.

2. E' comunque esclusa dalla PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, ed è quindi liberamente effettuabile, la prestazione da parte di una CRYPTO-ASSET FIRM estera di SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ a un CLIENTE residente, avente sede o stabilito nella Repubblica di San Marino e qualsiasi relazione specificatamente connessa a tale prestazione, qualora la medesima prestazione derivi da un'iniziativa avviata esclusivamente da tale CLIENTE. Fatte salve le relazioni infragruppo, non è considerato SERVIZIO DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestato su iniziativa esclusiva del CLIENTE, il caso in cui una CRYPTO-ASSET FIRM estera, anche mediante un altro soggetto che agisce per suo conto o con cui presenta STRETTI LEGAMI o tramite un'altra persona che agisce per conto di tale altro soggetto, sollecita CLIENTI o potenziali CLIENTI nel territorio della Repubblica di San Marino.

3. L'iniziativa di un CLIENTE di cui al comma precedente, non dà diritto alla CRYPTO-ASSET FIRM estera di commercializzare nel territorio della Repubblica di San Marino nuove tipologie di CRIPTO-ATTIVITÀ o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ al CLIENTE medesimo.

4. Sono esclusi dalla disciplina della PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, in quanto rientrano nella disciplina di cui al Titolo precedente, i SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati da CRYPTO-ASSET FIRM estere nel territorio della Repubblica di San Marino tramite il ricorso a intermediari non indipendenti, secondo quanto definito all'articolo I.I.2.

Articolo III.VI.8 – Condizioni per l'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) esistenza nel Paese d'origine della CRYPTO-ASSET FIRM estera di una regolamentazione adeguata in materia di vigilanza, anche su base consolidata, che comprenda anche l'attività svolta all'estero;
- b) esistenza di apposite intese per lo scambio di informazioni con le competenti autorità del Paese d'origine;

- c) autorizzazione ed effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ che si intendono prestare nella Repubblica di San Marino;
- d) rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità o, in mancanza, deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio;
- e) consenso preventivo dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine alla domanda di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO in San Marino da parte della CRYPTO-ASSET FIRM da essa vigilata;
- f) conformità delle modalità di prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ alle norme applicate alle CRYPTO-ASSET FIRM sammarinesi per la prestazione degli stessi SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o di servizi equivalenti;
- g) possesso dell'autorizzazione a svolgere SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, anche per il tramite di SUCCURSALI o in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, in uno o più dei Paesi che sotto il profilo del contrasto al crimine finanziario (riciclaggio del denaro di provenienza illecita, usura, finanziamento al terrorismo ecc.) non sono inclusi nella lista dei Paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

2. Nei casi di CRYPTO-ASSET FIRM con sede in un Paese dello Spazio economico europeo o comunque vincolato da vigenti accordi internazionali a recepire *l'acquis* dell'Unione europea in materia finanziaria, che intendano prestare SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, operando in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato unicamente alla verifica delle condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma.

Articolo III.VI.9 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda deve contenere ogni riferimento utile ai fini dell'accoglimento della richiesta, con particolare riguardo:

- a) alla descrizione degli specifici SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ che si intende offrire, specificandone i tempi di attivazione e la tipologia di CLIENTI di riferimento;
- b) alle modalità con le quali si intende operare e ai canali distributivi;

nonché, nei casi in cui il Paese d'origine non sia un Paese dello Spazio economico europeo né comunque vincolato sulla base di vigenti accordi internazionali a recepire l'*acquis* finanziario europeo, portare in allegato l'attestazione da parte dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della CRYPTO-ASSET FIRM estera e dell'eventuale GRUPPO FINANZIARIO di appartenenza.

2. Nei casi di procedura semplificata di cui al comma 2 dell'articolo III.VI.8 la domanda deve essere corroborata almeno da documentazione attestante:

- a) autorizzazione ed effettivo svolgimento nel Paese d'origine dei servizi che si intendono prestare nella Repubblica di San Marino;
- b) presa d'atto dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine dell'iniziativa per la PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO in San Marino da parte della CRYPTO-ASSET FIRM da essa vigilata. La documentazione di cui sopra è oggetto di verifica, anche mediante scambio di informazioni con l'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine.

3. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda di autorizzazione presentata, la CRYPTO-ASSET FIRM estera deve informare senza indugio la BANCA CENTRALE.

Articolo III.VI.10 – Procedura autorizzativa

1. Per la procedura di autorizzazione si rinvia alla disciplina prevista all'articolo III.VI.5 con riferimento alla domanda di apertura di SUCCURSALE da parte di CRYPTO-ASSET FIRM estere.

Articolo III.VI.11 – Disposizioni applicabili

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento applicabili alle CRYPTO-ASSET FIRM estere operanti in San Marino in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, delle quali la BANCA CENTRALE verifica l'osservanza, sono quelle di cui alla Parte X sulla prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ e, se del caso, quelle di cui alla Parte XI sull'OFFERTA AL PUBBLICO o AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di CRIPTO-ATTIVITÀ e WHITE-PAPER.

Capo III

Uffici di rappresentanza

Articolo III.VI.12 – Divieto di esercizio di attività riservate

1. Negli UFFICI DI RAPPRESENTANZA è vietata la prestazione di SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA E/O di SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, nonché di ogni altra attività riservata indicata nell'Allegato 1 alla LISF ed ogni forma di intermediazione nell'offerta dei servizi e prodotti oggetto delle citate attività.

Articolo III.VI.13 – Requisiti

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM estere possono aprire un UFFICIO DI RAPPRESENTANZA nella Repubblica di San Marino a condizione che:

- a) l'Autorità di Vigilanza del Paese di origine rilasci apposita autorizzazione alla CRYPTO-ASSET FIRM estera;
- b) nel Paese di origine venga garantito il rispetto di condizioni di reciprocità o, in mancanza, deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio;
- c) esistano apposite intese per lo scambio di informazioni tra l'Autorità di Vigilanza sammarinese e quella estera, anche al fine di verificare l'effettivo rispetto del divieto indicato all'articolo precedente.

Articolo III.VI.14 – Procedura

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM estere che intendano aprire un UFFICIO DI RAPPRESENTANZA nella Repubblica di San Marino, devono inviare una comunicazione al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, con le modalità indicate all'articolo III.II.6, almeno sessanta giorni prima dell'apertura.

2. La comunicazione deve illustrare:

- a) il recapito;
- b) la data prevista di apertura;
- c) le GENERALITÀ dei responsabili dell'ufficio;
- d) l'attività che si intende svolgere.

3. Alla comunicazione deve essere allegata:

- a) copia dell'attestazione delle Autorità competenti del Paese d'origine che dimostri che la CRYPTO-ASSET FIRM estera segnalante ha adempiuto alle eventuali formalità previste dalla disciplina del Paese d'origine;
- b) *curricula vitae* dei responsabili dell'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA, da questi sottoscritti.

4. L'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA può iniziare ad operare trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della BANCA CENTRALE e dovrà comunicare tempestivamente per iscritto alla BANCA CENTRALE ogni variazione alle informazioni di cui al comma 2.

5. La BANCA CENTRALE esercita sull'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA controlli ispettivi volti, in particolare, a verificare che l'ufficio rispetti il divieto di cui all'articolo III.VI.12.

Titolo VII

Variatione, rinuncia e revoca dell'autorizzazione

Articolo III.VII.1 – Richiesta di variazione

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM, ai sensi dell'articolo 8 della LISF, possono richiedere alla BANCA CENTRALE di variare l'estensione della propria autorizzazione al fine di aggiungere o eliminare un'attività riservata o un ramo di questa.

2. La domanda deve essere presentata con le modalità indicate all'articolo III.II.6, deve contenere una chiara illustrazione delle motivazioni alla base della richiesta e dei risultati attesi e deve portare in allegato copia conforme della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione o, qualora si traduca in modifica dell'oggetto sociale previsto nello statuto, dell'Assemblea degli Azionisti.

3. La BANCA CENTRALE, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda comunica per iscritto alla CRYPTO-ASSET FIRM l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto alla precedente Parte II, Titolo II.

4. Il termine di cui sopra può essere:

- a) sospeso, qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o, nel caso di soggetti esteri, sia necessario richiedere ulteriori notizie all'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine;
- b) interrotto, qualora la documentazione presentata risulti incompleta o inadeguata.

5. Ai casi di sospensione ed interruzione si applica la disciplina di cui agli articoli III.II.8 e III.II.9.

6. Nei casi in cui sia stata disposta l'interruzione o la sospensione del termine, il provvedimento di autorizzazione o di diniego deve comunque essere emanato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda.

Articolo III.VII.2 – Rinuncia all'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere oggetto di rinuncia da parte del soggetto autorizzato.

2. In tali casi il soggetto rinunciario deve darne immediata comunicazione alla BANCA CENTRALE, con le modalità di cui all'articolo III.II.6, indicando le ragioni di tale determinazione nonché un piano di smobilizzo delle eventuali attività in essere.

3. La rinuncia ha efficacia a decorrere dalla data di cancellazione dal Registro dei Soggetti Autorizzati, di cui all'articolo 11 della LISF, che viene disposta dalla BANCA CENTRALE con apposito provvedimento, notificato per iscritto all'interessato.

Articolo III.VII.3 – Revoca dell'autorizzazione

1. La BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 10 della LISF, può revocare l'autorizzazione alla prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, nei casi in cui il SOGGETTO AUTORIZZATO:

- a) non soddisfa più i requisiti di cui:
 - 1) alla Parte III, Titolo III e/o all'articolo III.V.9, per i SOGGETTI AUTORIZZATI sammarinesi;
 - 2) all'articolo III.VI.1, per le SUCCURSALI sammarinesi di SOGGETTI AUTORIZZATI esteri;
 - 3) agli articoli III.VI.8 o III.VI.13, per i SOGGETTI AUTORIZZATI esteri rispettivamente operanti senza stabilimento o dotati di UFFICI DI RAPPRESENTANZA;e ogni altro requisito cui è subordinata l'autorizzazione o non informa la BANCA CENTRALE di cambiamenti rilevanti a tale riguardo;
- b) non si serve dell'autorizzazione/abilitazione entro dodici mesi o vi rinuncia espressamente ai sensi di quanto previsto dall'articolo III.VII.2;
- c) ha cessato di esercitare, da più di sei mesi, ogni attività per la quale ha ottenuto l'autorizzazione;
- d) ha ottenuto l'autorizzazione/abilitazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- e) ha un atto costitutivo non conforme alla bozza presentata ai fini dell'autorizzazione;
- f) costituisce una minaccia per la stabilità del sistema o per la fiducia in esso proseguendo la sua attività;

g) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività riservata per la quale ha ottenuto l'autorizzazione.

2. Agli effetti di cui alla lettera c) del precedente comma, rileva l'assenza, per il periodo ivi indicato, di contratti in essere, conclusi nell'ambito dell'esercizio dell'attività riservata.

Titolo VIII

Autorizzazione all'emissione di token di moneta elettronica

Articolo III.VIII.1 – Riserva su emissione di token di moneta elettronica

1. L'emissione di TOKEN DI MONETA ELETTRONICA è riservata ai SOGGETTI AUTORIZZATI alla prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA che dispongono dell'apposita autorizzazione della BANCA CENTRALE all'esercizio del ramo di attività riservata costituito dall'emissione di MONETA ELETTRONICA in forma di TOKEN, rilasciata ai sensi della Parte III del REGOLAMENTO PSP.

2. L'emissione di TOKEN DI MONETA ELETTRONICA è soggetta alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO PSP, nonché alle specifiche, o ove diversamente stabilito, diverse disposizioni previste al presente Titolo.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del DECRETO DLT, fermo restando le esclusioni di cui all'articolo I.III.1 del REGOLAMENTO PSP, e in particolare quelle di cui al comma 1, lettere k) e l), l'EMITTENTE DI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA è comunque soggetto all'obbligo di iscrizione nel REGISTRO DEGLI OPERATORI DLT, e alle disposizioni in materia di pubblicazione del WHITE-PAPER di cui alla Parte XI.

Articolo III.VIII.2 – Divieto di concedere interessi in relazione a token di moneta elettronica

1. I soggetti EMITTENTI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA, conformemente a quanto previsto dall'articolo X.II.33, comma 1, lettera a) del REGOLAMENTO PSP, non concedono interessi in relazione ai TOKEN DI MONETA ELETTRONICA emessi.

2. I CASP non concedono interessi quando prestano SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ relativi a TOKEN DI MONETA ELETTRONICA.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, qualsiasi remunerazione o altro beneficio legati alla durata del periodo di detenzione di un TOKEN DI MONETA ELETTRONICA da parte del suo possessore sono considerati interessi. Ciò include la compensazione netta o gli sconti aventi un effetto equivalente a quello di un interesse

percepiti dal possessore del TOKEN DI MONETA ELETTRONICA direttamente dall'EMITTENTE o da soggetti terzi, e direttamente associati al TOKEN DI MONETA ELETTRONICA, oppure attraverso la remunerazione o la tariffazione di altri prodotti.

Articolo III.VIII.3 – Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica

1. Ai FONDI ricevuti dagli EMITTENTI di TOKEN DI MONETA ELETTRONICA in cambio di TOKEN DI MONETA ELETTRONICA si applicano parimenti le disposizioni sui requisiti in materia di tutela dei FONDI dei CLIENTI di cui al Titolo III della Parte II del REGOLAMENTO PSP.

Articolo III.VIII.4 – Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica

1. In deroga a quanto previsto in materia di emissione e rimborsabilità di MONETA ELETTRONICA all'articolo X.II.33 del REGOLAMENTO PSP, l'emissione e la rimborsabilità dei TOKEN DI MONETA ELETTRONICA è soggetta ai soli obblighi stabiliti dal presente articolo.

2. I possessori di TOKEN DI MONETA ELETTRONICA sono titolari di un credito nei confronti degli EMITTENTI di tali TOKEN DI MONETA ELETTRONICA.

3. I soggetti EMITTENTI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA emettono i TOKEN DI MONETA ELETTRONICA al valore nominale e dietro ricevimento di FONDI.

4. Su richiesta di un possessore di un TOKEN DI MONETA ELETTRONICA e riconsegna all'EMITTENTE del TOKEN DI MONETA ELETTRONICA, l'EMITTENTE di tale TOKEN DI MONETA ELETTRONICA lo rimborsa, in qualsiasi momento e al valore nominale, pagando in FONDI diversi dalla MONETA ELETTRONICA il valore monetario del TOKEN DI MONETA ELETTRONICA detenuto al possessore del TOKEN DI MONETA ELETTRONICA, annullando il TOKEN DI MONETA ELETTRONICA rimborsato.

5. Il rimborso dei TOKEN DI MONETA ELETTRONICA non è soggetto a commissioni.

6. I soggetti EMITTENTI di TOKEN DI MONETA ELETTRONICA indicano in modo visibile le condizioni di rimborso nel WHITE-PAPER, conformemente a quanto previsto nella Parte XI.

PARTE IV
ESPONENTI AZIENDALI

Titolo I

Premessa

Articolo IV.I.1 – Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 15 e 46 della LISF.

Articolo IV.I.2 – Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 6, 18 e 18-bis.

Titolo II

Requisiti e criteri

Capo I

Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

Articolo IV.II.1 – Requisiti di onorabilità

1. Gli ESPONENTI AZIENDALI di CRYPTO-ASSET FIRM devono possedere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo IV.IV.4 e fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità di cui alla LEGGE SULLE SOCIETÀ, i seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per REATI RILEVANTI;
- b) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti rientranti tra i reati contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica o dei privati contro la pubblica amministrazione, per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore ad un anno non sospesa;
- c) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti di altra natura per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore a due anni non sospesa;
- d) non aver ricoperto incarichi di ESPONENTE AZIENDALE in IMPRESE FINANZIARIE sottoposte negli ultimi cinque anni a PROCEDURE DI RIGORE.

2. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al precedente comma deve sussistere anche con riferimento all'assenza di equivalenti condanne definitive (lettere a, b e c) o all'assenza di situazioni impeditive (lettera d) applicate in giurisdizioni diverse da quella sammarinese.

3. Il requisito di cui al comma 1 lettera d) s'intende carente qualora l'incarico di ESPONENTE AZIENDALE sia stato ricoperto per almeno 18 mesi nei 24 mesi antecedenti l'adozione del provvedimento e all'ESPONENTE AZIENDALE siano state irrogate sanzioni amministrative, in relazione ai medesimi presupposti del provvedimento.

Articolo IV.II.2 – Modalità di certificazione dei requisiti di onorabilità

1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo IV.II.1 viene comprovato attraverso:

- a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
- b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autodichiarazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese o ad un incaricato della BANCA CENTRALE o sottoscritta digitalmente, utilizzando il modello denominato "*crypto-asset firm: autodichiarazione requisiti di onorabilità*".

2. Ai certificati di cui al primo comma, anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.

3. I certificati di cui al primo comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo.

4. L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni "sostanzialmente equivalenti" nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 1, lettera a) dovrà essere:

- asseverata da una "*legal opinion*", conforme ai requisiti di cui all'articolo IV.III.1;
- sopperita mediante apposita autodichiarazione autenticata o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE medesima.

Articolo IV.II.3 – Criteri di correttezza

1. Gli ESPONENTI AZIENDALI, ad integrazione dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo IV.II.1, devono anche soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

2. Sono prese in considerazione a questi fini le situazioni di seguito elencate:

- a) condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato;
- b) misure cautelari di tipo personale;
- c) indagini e procedimenti penali in corso;
- d) provvedimenti di decadenza, sospensione o di rimozione disposti a carico dell'ESPONENTE AZIENDALE ai sensi del Titolo IV, della presente Parte IV;
- e) sanzioni amministrative irrogate all'ESPONENTE AZIENDALE ai sensi del DECRETO SANZIONI o della Legge 17 giugno 2008 n. 92;
- f) cariche di ESPONENTE AZIENDALE in IMPRESE FINANZIARIE a cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa ai sensi del DECRETO SANZIONI o della Legge 17 giugno 2008 n. 92;
- g) cariche di ESPONENTE AZIENDALE in IMPRESE FINANZIARIE sottoposte a PROCEDURE DI RIGORE, quando comunque non già integranti le situazioni impeditive di cui al combinato disposto del comma 1, lettera d) e del comma 3 dell'articolo IV.II.1;
- h) sospensione, radiazioni o cancellazioni da Albi, Registri, Elenchi o Ordini Professionali per motivi disciplinari;
- i) valutazione negativa da parte di una autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'ESPONENTE AZIENDALE nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria o relative ai settori di cui alla LISF.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le situazioni elencate al comma precedente rilevano anche se afferenti a giurisdizioni diverse da quella sammarinese e quindi giuridicamente inquadrabili non ai sensi delle disposizioni normative sammarinesi ivi richiamate ma ai sensi di omologhe disposizioni di ordinamenti stranieri.

Articolo IV.II.4 – Valutazione dei criteri di correttezza

1. Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo precedente non comporta automaticamente l'inidoneità dell'ESPONENTE AZIENDALE ma richiede una valutazione da parte dell'ORGANO COMPETENTE tesa a verificare se, pur in presenza di tali situazioni, è preservata la sana e prudente gestione della CRYPTO-ASSET FIRM e, in particolare, la sua reputazione e la salvaguardia della fiducia del pubblico.

2. La valutazione da parte dell'ORGANO COMPETENTE è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase e grado del procedimento penale;
- d) fase del procedimento sanzionatorio amministrativo o del relativo ricorso giurisdizionale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria del responsabile delle violazioni;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto rilevante e il momento in cui avviene la valutazione dei criteri di correttezza; di regola si tiene conto dei fatti accaduti non più di dieci anni prima della valutazione; nel caso in cui il fatto rilevante sia avvenuto più di dieci anni prima, esso dovrà essere tenuto in considerazione solo se particolarmente grave o, in ogni caso, se vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della CRYPTO-ASSET FIRM potrebbe venirne inficiata;
- g) livello di cooperazione con l'autorità di vigilanza;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti elencati nell'articolo precedente;
- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della CRYPTO-ASSET FIRM o in altri soggetti giuridici in cui è avvenuta la violazione, alle condotte concretamente tenute e alla durata dell'incarico ricoperto;
- j) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrative;
- k) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori di cui alla LISF o alle materie di cui alla Legge 17 giugno 2008 n. 92.

3. Nel caso di cui all'articolo IV.II.3, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se è oggettivamente comprovabile il contributo individuale e specifico fornito dall'ESPONENTE AZIENDALE nella commissione dei fatti sanzionati e la sanzione sia stata irrogata per un importo maggiore del minimo edittale.

4. Fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del comma 1, lettera d) e del comma 3 dell'articolo IV.II.1, il caso previsto dall'articolo IV.II.3, comma 2, lettera g), rileva solo se è oggettivamente comprovabile il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti ivi menzionati.

5. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando le situazioni elencate al precedente articolo IV.II.3 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con i summenzionati obiettivi di preservare la reputazione della CRYPTO-ASSET FIRM per la salvaguardia della fiducia del pubblico.

Articolo IV.II.5 – Modalità per comprovare i criteri di correttezza

1. I criteri di correttezza di cui all'articolo IV.II.3 sono comprovati attraverso la produzione di autodichiarazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese o ad un incaricato della BANCA CENTRALE o sottoscritta digitalmente, utilizzando il modello denominato “*crypto-asset firm: autodichiarazione criteri di correttezza*”.

2. Per i criteri di correttezza che non risultano soddisfatti, deve essere altresì prodotta una relazione contenente informazioni di dettaglio, corredata da eventuale documentazione di supporto, che consentano all'ORGANO COMPETENTE di condurre le valutazioni di cui all'articolo IV.II.4.

Capo II

Requisiti di professionalità e criteri di competenza

Articolo IV.II.6 – Requisiti di professionalità del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione di una CRYPTO-ASSET FIRM rientranti tra gli ESPONENTI AZIENDALI CON INCARICHI ESECUTIVI devono aver maturato un'esperienza complessiva non inferiore a tre anni in una delle attività di seguito descritte:

- a) attività di amministrazione o di controllo o COMPITI DIRETTIVI presso IMPRESE FINANZIARIE, non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT;
- b) attività di amministrazione o di controllo o COMPITI DIRETTIVI presso società aventi una dimensione e complessità maggiori o assimilabili (in termini di volume dei ricavi, natura e complessità

dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della CRYPTO-ASSET FIRM presso la quale l'incarico deve essere ricoperto, non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione di una CRYPTO-ASSET FIRM rientranti tra gli ESPONENTI AZIENDALI CON INCARICHI NON ESECUTIVI sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti professionali di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore a tre anni, almeno una delle seguenti attività o funzioni:

- a) attività professionali, con adeguati livelli di complessità, anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e svolte in via continuativa e prevalente, in materie attinenti ai settori di cui alla LISF o comunque funzionali all'attività della CRYPTO-ASSET FIRM;
- b) attività d'insegnamento in qualità di Professore universitario in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali alle attività dei settori di cui alla LISF;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i settori di cui alla LISF e a condizione che l'ente presso cui l'ESPONENTE AZIENDALE svolgeva tali funzioni abbia una dimensione ed una complessità comparabili con quelle della CRYPTO-ASSET FIRM presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

3. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, tenuto conto della definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT, le procedure concorsuali, le PROCEDURE DI RIGORE o le procedure estere equivalenti rilevano solo se avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, incarichi di amministrazione, direzione o controllo nella società o nell'anno successivo alla cessazione degli incarichi medesimi.

4. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 2, per attività professionali si intendono sia quelle esercitate in regime di "libera professione", sia quelle svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze di imprese che operano nei settori di cui alla LISF, sia in altre forme di stabile e comprovata collaborazione e consulenza ad imprese, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, purché in materie attinenti a quelle individuate alla summenzionata lettera a) del comma 2 e per un periodo non inferiore al minimo previsto.

5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 o 2, la cui esperienza complessiva sia di almeno un quinquennio.

7. Per l'Amministratore Delegato i requisiti di professionalità richiesti sono i medesimi di quelli previsti per il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA di cui al seguente articolo.

Articolo IV.II.7 – Requisiti di professionalità del Capo della struttura esecutiva

1. Il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA o coloro che rivestono incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quelle di direttore generale, nonché l'amministratore delegato, ove nominato, sono scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza specifica complessiva in materia creditizia, finanziaria o assicurativa per un periodo non inferiore a cinque anni:

- a) in attività di amministrazione o di controllo o in COMPITI DIRETTIVI presso IMPRESE FINANZIARIE non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT;
- b) in attività di amministrazione o di controllo o in COMPITI DIRETTIVI presso società aventi dimensioni e complessità maggiori o assimilabili (in termini di volume dei ricavi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della CRYPTO-ASSET FIRM presso la quale l'incarico deve essere ricoperto, non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT.

2. Per eventuali DIRETTORI VICARI i requisiti di professionalità richiesti sono i medesimi di quelli di cui al comma 1, sebbene maturati per un periodo non inferiore a tre anni.

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si applica quanto previsto all'articolo IV.II.6, commi 3 e 5.

Articolo IV.II.8 – Requisiti di professionalità del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'articolo 61 comma 4 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, deve possedere i seguenti requisiti di professionalità:

- a) almeno uno dei sindaci deve essere iscritto da almeno tre anni nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino;
- b) almeno uno dei sindaci deve essere iscritto da almeno tre anni nell'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino;
- c) i restanti sindaci possono essere scelti anche tra soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - 1) soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo IV.II.6, comma 2;
 - 2) soggetti iscritti da almeno tre anni nel registro dei REVISORI CONTABILI di cui alla Legge 27 ottobre 2004, n. 146;

- 3) soggetti esteri comunque abilitati da almeno tre anni nel Paese di residenza all'esercizio delle libere professioni e alle attività di cui al presente articolo.

2. La presidenza del Collegio Sindacale deve essere affidata a uno dei sindaci di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, ad eccezione dei casi in cui l'azionista di CONTROLLO sia soggetto estero (casi per i quali la presidenza può essere affidata anche a uno dei sindaci di cui alla lettera c), punto 3); in ogni caso nell'attribuzione della presidenza dell'organo di controllo deve essere assicurato un efficiente e tempestivo svolgimento delle prerogative e delle funzioni ad essa riservate.

Articolo IV.II.9 – Modalità di certificazione dei requisiti di professionalità

1. Il possesso dei requisiti di professionalità, di cui ai precedenti articoli IV.II.6, IV.II.7 e IV.II.8, deve essere certificato attraverso la produzione dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae, datato e sottoscritto, con evidenza:
 - 1) degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo previsti dall'articolo IV.II.6, comma 1 o dall'articolo IV.II.7, comma 1, ricoperti alla data di compilazione e almeno nei venti anni anteriori, anche se trattasi di incarichi non vevoli ai fini di cui all'articolo IV.II.6, comma 1 o di cui all'articolo IV.II.7, comma 1, in quanto in SOCIETÀ IN DEFAULT;
 - 2) delle attività e funzioni previste dall'articolo IV.II.6, comma 2 esercitate alla data di compilazione ed almeno nei venti anni anteriori;
- b) autodichiarazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese o ad un incaricato della BANCA CENTRALE o sottoscritta digitalmente, utilizzando il modello denominato "*crypto-asset firm: autodichiarazione requisiti di professionalità*";
- c) unicamente per i sindaci e fatto comunque salvo il caso di cui al punto 1), della lettera c), dell'articolo IV.II.8, certificato di iscrizione agli albi o registri previsti all'articolo IV.II.8 o, per soggetti esteri, ad albi o registri esteri equivalenti.

Articolo IV.II.10 – Criteri di competenza e loro valutazione

1. In aggiunta ai requisiti di professionalità di cui agli articoli IV.II.6, IV.II.7 e IV.II.8, gli ESPONENTI AZIENDALI devono soddisfare criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, in relazione allo specifico ruolo che deve essere ricoperto e alle caratteristiche, dimensionali e operative, della CRYPTO-ASSET FIRM. Sono valutate, a questi fini, sia la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, sia l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento delle attività lavorative precedenti o in corso.

2. La rispondenza ai criteri di competenza è valutata dall'ORGANO COMPETENTE, che a tal fine:

- a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
 - 1) mercati finanziari;
 - 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - 3) indirizzi e programmazione strategica;
 - 4) assetti organizzativi e di governo societario;
 - 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una CRYPTO-ASSET FIRM, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - 7) servizi e prodotti finanziari;
 - 8) informativa contabile e finanziaria;
 - 9) DLT, TOKEN e CRYPTO-ATTIVITÀ;
 - 10) sicurezza tecnologica, rischi informatici e resilienza operativa digitale;
- b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica di cui alla precedente lettera a) è idonea rispetto:
 - 1) ai compiti inerenti al ruolo che deve essere ricoperto dall'ESPONENTE AZIENDALE e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
 - 2) alle caratteristiche della CRYPTO-ASSET FIRM e del GRUPPO FINANZIARIO a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

3. Per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'ORGANO COMPETENTE.

4. I criteri di competenza si ritengono soddisfatti, senza quindi necessità di procedere alla valutazione dei medesimi, qualora l'ESPONENTE AZIENDALE risulti in possesso dei requisiti di professionalità di cui agli articoli IV.II.6, IV.II.7, IV.II.8, previsti per ricoprire i diversi incarichi, maturati per una durata almeno pari a:

- a) cinque anni per i componenti del Consiglio di Amministrazione con INCARICHI ESECUTIVI o NON ESECUTIVI;
- b) dieci anni per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA e per l'Amministratore Delegato;
- c) cinque anni per i sindaci o il Presidente del Collegio Sindacale.

5. Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'ESPONENTE a ricoprire l'incarico; in caso di carenze limitate a un ambito specifico, l'ORGANO COMPETENTE può adottare misure necessarie a colmarle.

6. Le misure di cui al comma precedente possono includere la richiesta all'ESPONENTE AZIENDALE di seguire uno specifico piano di formazione per colmare la carenza professionale riscontrata o, con riguardo al Direttore Generale, la previsione dello svolgimento di un periodo di prova funzionale all'incarico da ricoprire.

Articolo IV.II.11 – Modalità per comprovare i criteri di competenza

1. I criteri di competenza di cui all'articolo IV.II.10 sono comprovati dal soggetto interessato attraverso la produzione di una relazione contenente informazioni dettagliate e documentabili in ordine alla conoscenza teorica e formazione acquisita e all'esperienza professionale maturata, con evidenza della natura e della durata degli incarichi ricoperti e delle attività e funzioni svolte, con specifico riferimento alla carica da assumere.

Articolo IV.II.12 – Criteri di adeguata composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

1. In aggiunta alla rispondenza di ciascun ESPONENTE AZIENDALE ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza, di cui agli articoli dal IV.II.6 al IV.II.10, la composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- a) alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- b) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- c) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato del PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE;

- d) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della CRYPTO-ASSET FIRM.

2. Ai fini di cui sopra, è presa in considerazione la presenza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale di ESPONENTI AZIENDALI:

- a) diversificati in termini di età, genere e durata di permanenza nell'incarico;
- b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi indicati nel comma 1;
- c) adeguati nel numero per assicurare la funzionalità dell'ORGANO COMPETENTE e la sua non pletoricità.

3. L'adeguatezza della composizione dell'ORGANO COMPETENTE viene valutata considerando, tra l'altro, la tipologia di attività svolta, la struttura proprietaria e l'appartenenza ad un GRUPPO FINANZIARIO.

Articolo IV.II.13 – Valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi

1. La CRYPTO-ASSET FIRM identifica preventivamente la composizione quali-quantitativa ottimale di ciascun ORGANO COMPETENTE per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo IV.II.12 e successivamente ciascun ORGANO COMPETENTE valuta la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina dell'Assemblea degli Azionisti.

2. In caso di specifiche e limitate carenze, l'ORGANO COMPETENTE può adottare misure necessarie a colmarle, tra le quali:

- a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli ESPONENTI AZIENDALI, tra cui le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nell'articolo IV.II.12;
- b) definire e attuare idonei piani di formazione.

3. I difetti di adeguatezza nella composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE comportano la decadenza dell'ESPONENTE AZIENDALE a cui il difetto sia stato rilevato, il cui profilo individuale non sia idoneo a superare le rilevanti lacune nella composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE, purché ne sia possibile l'individuazione e solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- a) i difetti incidano in modo significativo sulla adeguata composizione e funzionalità dell'ORGANO COMPETENTE;
- b) non siano state adottate, o siano risultate inefficaci, le misure necessarie a colmarli, anche a seguito di specifiche richieste correttive da parte della BANCA CENTRALE.

Capo III Requisiti di indipendenza

Articolo IV.II.14 – Requisiti di indipendenza del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione della CRYPTO-ASSET FIRM non devono:

- a) ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni incarichi di sindaco o REVISORE CONTABILE in società direttamente o indirettamente partecipate dalla CRYPTO-ASSET FIRM o PARTECIPANTI AL CAPITALE sociale della stessa;
- b) essere coniugi, parenti o affini, entro il quarto grado, di coloro che ricadono in una delle ipotesi di cui alla lettera a);
- c) essere affidati o comunque debitori in via principale, per crediti per cassa e/o di firma, di banche o società finanziarie controllate da o controllanti la CRYPTO-ASSET FIRM in misura complessivamente superiore al valore minore tra il 5 per cento del Patrimonio di Vigilanza della banca o della società finanziaria erogante e un milione di euro;
- d) essere dipendente dello Stato, Enti Pubblici ed Aziende Autonome;
- e) ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni incarichi di membro del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato.

Articolo IV.II.15 – Requisiti di indipendenza del Collegio Sindacale

1. I membri del Collegio Sindacale di una CRYPTO-ASSET FIRM, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, non devono:

- a) ricoprire o aver ricoperto negli ultimi cinque anni l'incarico di amministratore in società direttamente o indirettamente partecipate dalla CRYPTO-ASSET FIRM o PARTECIPANTI AL CAPITALE della CRYPTO-ASSET FIRM;
- b) detenere direttamente o indirettamente PARTECIPAZIONI RILEVANTI nella CRYPTO-ASSET FIRM e nelle società di cui alla lettera a);
- c) essere legati alla CRYPTO-ASSET FIRM ed alle società di cui alla lettera a) da RAPPORTI DI RILEVANZA ECONOMICA;
- d) essere coniugi, parenti o affini, entro il quarto grado, di coloro che ricadono in una delle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c);
- e) essere affidati o comunque debitori in via principale, per crediti per cassa e/o di firma, di banche o società finanziarie controllate da o controllanti la CRYPTO-ASSET FIRM in misura complessivamente

superiore al valore minore tra il 5% del Patrimonio di Vigilanza della banca o della società finanziaria erogante e un milione di euro;

- f) essere dipendente dello Stato, Enti Pubblici ed Aziende Autonome;
- g) aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di sindaco presso la CRYPTO-ASSET FIRM;
- h) ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni incarichi di membro del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato.

Articolo IV.II.16 – Requisiti di indipendenza del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale della CRYPTO-ASSET FIRM non deve essere affidato o comunque debitore in via principale, per crediti per cassa e/o di firma, di banche o società finanziarie controllate da o controllanti la CRYPTO-ASSET FIRM in misura complessivamente superiore al valore minore tra il 5 per cento del Patrimonio di Vigilanza della banca o della società finanziaria erogante e un milione di euro.

2. Nei casi di promozione a Direttore Generale di membri del personale della CRYPTO-ASSET FIRM, questi dovranno risultare in linea con il requisito di cui al precedente comma entro novanta giorni dalla nomina.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2, si applica anche a eventuali DIRETTORI VICARI.

Articolo IV.II.17 – Modalità di certificazione dei requisiti di indipendenza

1. Il possesso dei requisiti di indipendenza, di cui ai precedenti articoli, deve essere comprovato mediante autodichiarazione autentica resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese o innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE o sottoscritta digitalmente, utilizzando il pertinente modello denominato “*crypto-asset firm: autodichiarazione requisiti di indipendenza per funzioni di amministrazione*” o “*crypto-asset firm: autodichiarazione requisiti di indipendenza per funzioni di controllo*” o “*crypto-asset firm: autodichiarazione requisiti di indipendenza per funzioni di direzione*”.

Capo IV

Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi

Articolo IV.II.18 – Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi

1. Ciascun ESPONENTE AZIENDALE dedica tempo adeguato allo svolgimento dell’incarico. All’atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all’ORGANO COMPETENTE gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni

o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere significativamente sulla sua disponibilità di tempo.

2. La CRYPTO-ASSET FIRM assicura che l'ESPONENTE AZIENDALE sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'ORGANO COMPETENTE valuta se il tempo che ciascun ESPONENTE AZIENDALE può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico. Qualora l'ESPONENTE AZIENDALE sia il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA della CRYPTO-ASSET FIRM, la valutazione potrà trovare esito positivo unicamente laddove gli eventuali ulteriori incarichi o attività lavorative e professionali rientrino all'interno del perimetro del medesimo GRUPPO di appartenenza della CRYPTO-ASSET FIRM o dei criteri di non rilevanza di cui al successivo articolo IV.II.19 comma 3.

4. Se l'ESPONENTE AZIENDALE dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla CRYPTO-ASSET FIRM, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) gli incarichi detenuti dall'ESPONENTE AZIENDALE non superano i limiti previsti dall'articolo IV.II.19;
- b) l'ESPONENTE AZIENDALE non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore generale, né è presidente di un ORGANO o di un Comitato Esecutivo o di Comitati Tecnici interni alla CRYPTO-ASSET FIRM.

5. L'ORGANO COMPETENTE verifica nel continuo l'effettiva disponibilità di tempo degli ESPONENTI AZIENDALI, anche alla luce della loro presenza alle proprie riunioni e a quelle dei comitati di cui al comma 4, lettera b).

6. Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'ORGANO COMPETENTE può:

- a) chiedere all'ESPONENTE AZIENDALE di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di impegnarsi formalmente a dedicare maggiore tempo all'esercizio del proprio incarico;
- b) adottare misure utili a ridurre la necessità di tempo richiesta per l'incarico, tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'ESPONENTE AZIENDALE dai comitati di cui al precedente comma 4, lettera b).

Il rispetto degli impegni assunti dall'ESPONENTE AZIENDALE è verificato ai sensi del precedente comma

5. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di

decadenza dell'ESPONENTE AZIENDALE ma concorre alla valutazione degli altri requisiti e criteri dell'ESPONENTE medesimo.

Articolo IV.II.19 – Limiti al cumulo degli incarichi

1. Ciascun ESPONENTE AZIENDALE, con esclusione dei sindaci, non può assumere un numero complessivo di incarichi in CRYPTO-ASSET FIRM o in altre IMPRESE anche NON FINANZIARIE superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- b) n. 4 incarichi non esecutivi.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra, è incluso l'incarico ricoperto nella CRYPTO-ASSET FIRM.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, non rilevano quindi gli incarichi in entità o organizzazioni senza scopo di lucro, quali a titolo esemplificativo: associazioni sportive o culturali, fondazioni, enti o associazione di beneficenza, associazioni di categoria o associazioni sindacali. Non sono presi inoltre in considerazione gli incarichi in entità o organizzazioni il cui unico scopo consiste nella gestione degli INTERESSI ECONOMICI PRIVATI dell'ESPONENTE AZIENDALE o dei relativi familiari, purché tali incarichi non richiedano una gestione quotidiana da parte dell'ESPONENTE AZIENDALE.

4. La BANCA CENTRALE, sulla base di istanza motivata dell'ESPONENTE AZIENDALE, può altresì autorizzare quest'ultimo a ricoprire un incarico non esecutivo ulteriore rispetto a quanto indicato al comma 1. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo qualora l'esercizio di tale ulteriore incarico non esecutivo sia valutato compatibile con il criterio di adeguata disponibilità di tempo di cui al precedente articolo IV.II.18; l'autorizzazione è quindi revocabile dalla BANCA CENTRALE qualora l'esercizio di tale ulteriore incarico non esecutivo divenga incompatibile.

5. Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'ESPONENTE AZIENDALE interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite.

Articolo IV.II.20 – Modalità di computo degli incarichi

1. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo IV.II.19, si considera, come unico incarico, l'insieme degli incarichi ricoperti:

- a) all'interno del medesimo gruppo della CRYPTO-ASSET FIRM;

- b) in imprese, anche finanziarie, partecipate direttamente o indirettamente, in cui la CRYPTO-ASSET FIRM detiene una partecipazione almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o ne ha comunque il CONTROLLO indipendentemente dall'entità della partecipazione.

2. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nella situazione di cui al comma precedente è esecutivo.

Titolo III

Aspetti formali e procedurali

Articolo IV.III.1 – Requisiti di validità dei certificati

1. I certificati di cui al precedente Titolo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in originale o in copia conforme autenticata da pubblico Notaio sammarinese;
- b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
- c) essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, portare in allegato traduzione giurata in lingua italiana.

Articolo IV.III.2 – Presentazione della documentazione e comunicazione delle informazioni da parte degli esponenti aziendali

1. La documentazione e le informazioni richieste ai fini della verifica in capo agli ESPONENTI AZIENDALI della sussistenza dei requisiti e della rispondenza ai criteri di cui al precedente Titolo II deve essere presentata dai soggetti interessati all'ORGANO COMPETENTE della CRYPTO-ASSET FIRM:

- prima dell'accettazione della carica, quando la nomina non spetta all'Assemblea degli Azionisti;
- entro dieci giorni dalla data di accettazione della carica, quando la nomina spetta all'Assemblea degli Azionisti.

2. La presentazione della documentazione e delle informazioni di cui al comma 1 va successivamente reiterata anche in occasione del rinnovo dell'incarico o comunque in presenza di eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative della CRYPTO-ASSET FIRM, incidono sulla situazione dell'ESPONENTE AZIENDALE, sul ruolo specifico da questi ricoperto o sulla composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE.

3. All'atto dell'accettazione dell'incarico, l'ESPONENTE AZIENDALE, qualora residente all'estero, ha l'onere di comunicare all'ORGANO COMPETENTE e, comunque anche al Consiglio di Amministrazione, l'elezione del domicilio in San Marino, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del DECRETO SANZIONI, ove non

intenda domiciliarsi presso la sede legale della CRYPTO-ASSET FIRM medesima; lo stesso onere comunicativo sorge anche nei casi di sopravvenuto trasferimento all'estero della residenza dell'ESPONENTE AZIENDALE in corso di carica.

Articolo IV.III.3 – Verifiche e valutazioni sulla documentazione e sulle informazioni prodotte dall'esponente aziendale

1. L'ORGANO COMPETENTE, alla prima seduta utile e in assenza dell'interessato, sia in caso di prima nomina sia di rinnovo, procede:

- a) alle verifiche in ordine alla validità dei certificati prodotti ai sensi dell'articolo IV.III.1;
- b) alla valutazione dell'attendibilità della documentazione prodotta e delle informazioni fornite, anche sulla base delle ulteriori informazioni e/o documentazione acquisite in autonomia dall'ORGANO COMPETENTE;
- c) alla valutazione dell'idoneità dell'interessato rispetto ai requisiti e ai criteri previsti al precedente Titolo II unitamente all'adeguatezza complessiva dell'ORGANO COMPETENTE e al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi.

2. Le medesime verifiche e valutazioni sono effettuate dall'ORGANO COMPETENTE anche nel caso in cui si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative della CRYPTO-ASSET FIRM, incidono sulla situazione dell'ESPONENTE AZIENDALE, sul ruolo specifico da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE.

3. La verifica e la valutazione sulla permanenza dei requisiti e dei criteri di cui al precedente Titolo II previsti per il Direttore Generale e per i DIRETTORI VICARI è comunque eseguita dal Consiglio di Amministrazione della CRYPTO-ASSET FIRM contestualmente alle procedure di verifica eseguite per i propri membri in occasione del rinnovo della relativa composizione.

4. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza e di adeguata composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE, del limite al cumulo di incarichi e della disponibilità di tempo, l'ORGANO medesimo può adottare misure necessarie a colmarle o a fronteggiarle come previsto agli articoli IV.II.10, IV.II.13 e IV.II.18, quali rispettivamente, a titolo esemplificativo: predisposizione di uno specifico programma di formazione; previsione di un periodo di prova; rinuncia a incarichi esterni; adozione di specifiche politiche interne che assicurino l'individuazione, la gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse.

Articolo IV.III.4 – Deliberazione dell'organo competente

1. Le attività di verifica e valutazione di cui al precedente articolo devono essere compiutamente dettagliate in un'apposita delibera assunta dall'ORGANO COMPETENTE, in assenza dell'interessato, la quale deve:

- a) riportare, per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI nominati, in termini analitici, il processo di verifica eseguito sulle certificazioni esaminate e le informazioni fornite;
- b) indicare, per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI nominati, il processo di valutazione condotto con riguardo al rispetto di ciascun requisito e criterio previsto dal precedente Titolo II;
- c) dettagliare le motivazioni in base alle quali l'ESPONENTE AZIENDALE è ritenuto idoneo a ricoprire lo specifico incarico;
- d) precisare le valutazioni compiute sull'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi;
- e) indicare, in caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza, di adeguata composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE, del limite al cumulo di incarichi e della disponibilità di tempo, quali misure sono state adottate per colmarle o fronteggiarle, ai sensi del precedente articolo IV.III.3, comma 4, nonché precisare le ragioni per le quali, a giudizio dell'ORGANO COMPETENTE, le stesse sono ritenute sufficienti ad assicurare il rispetto di tali criteri o a eliminare le criticità riscontrate.

2. Per i soggetti per i quali la documentazione risultasse carente, l'ORGANO COMPETENTE delibererà il rinvio a successiva seduta delle proprie valutazioni, dando atto nella delibera delle integrazioni da apportare, nel rispetto dei termini per la dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della LISF.

Articolo IV.III.5 – Comunicazione alla Banca Centrale

1. Le delibere assunte in forma definitiva per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI dall'ORGANO COMPETENTE ai sensi dell'articolo precedente, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, a copia dei curricula, alle eventuali relazioni e comunicazioni di cui ai precedenti articoli IV.II.5 comma 2, IV.II.11 comma 1 e IV.III.3 comma 2, devono essere trasmesse in copia alla BANCA CENTRALE e contestualmente, per conoscenza, anche all'altro ORGANO COMPETENTE, entro trenta giorni dalla data di iscrizione delle nomine nel Registro delle Società, nei modi previsti all'articolo III.II.6.

2. Nei casi di nomina del solo Direttore Generale o dei DIRETTORI VICARI, il termine per la trasmissione alla BANCA CENTRALE, di cui al precedente comma, decorre dalla data in cui la delibera del Consiglio di Amministrazione è stata assunta in forma definitiva.

Articolo IV.III.6 – Valutazioni della Banca Centrale

1. La BANCA CENTRALE valuta l'idoneità degli ESPONENTI AZIENDALI rispetto ai requisiti e ai criteri previsti dal precedente Titolo II in relazione allo specifico incarico ricoperto, anche sulla base della documentazione trasmessa dall'ORGANO COMPETENTE ai sensi dell'articolo precedente.

2. Qualora emergano carenze nei requisiti o nella rispondenza ai criteri previsti al precedente Titolo II o vizi di procedura nelle deliberazioni di cui all'articolo IV.III.4, la BANCA CENTRALE può adottare i provvedimenti all'uopo ritenuti necessari, tra cui quelli di cui al Titolo successivo.

3. Qualora la BANCA CENTRALE riscontri specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza e di adeguata composizione collettiva dell'ORGANO, del limite al cumulo degli incarichi e della disponibilità di tempo, può imporre condizioni per il superamento delle carenze o delle criticità rilevate, disponendo anche la convocazione dell'ESPONENTE AZIENDALE e del rispettivo ORGANO COMPETENTE, per acquisire ulteriori informazioni circa la posizione dell'ESPONENTE medesimo e dell'ORGANO COMPETENTE nel suo complesso.

Articolo IV.III.7 – Iscrizione degli esponenti aziendali di crypto-asset firm nel Registro delle Società

1. La disciplina di cui sopra non è sostitutiva del deposito delle certificazioni previste dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ ai fini dell'iscrizione delle cariche sociali nel Registro delle Società.

Titolo IV

Decadenza, sospensione e rimozione dagli incarichi

Capo I

Decadenza

Articolo IV.IV.1 – Cause di decadenza

1. Fatto salvo quanto previsto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ in tema di decadenza di amministratori e sindaci, il difetto di uno o più requisiti disciplinati dal precedente Titolo II, o la carenza nella rispondenza ad uno o più criteri di cui al medesimo Titolo, qualora in tale ultimo caso non siano state comunque adottate misure idonee a colmarla o non siano state rispettate le condizioni imposte dalla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo IV.III.6, comma 3 per il superamento della carenza riscontrata, determinano la decadenza dell'ESPONENTE AZIENDALE della CRYPTO-ASSET FIRM dalla carica o dall'ufficio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2 della LISF.

Articolo IV.IV.2 – Procedura ordinaria

1. Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione ricognitiva della decadenza, con allegata la relativa deliberazione assunta dal Collegio Sindacale quale diverso ORGANO COMPETENTE se trattasi di sindaco, deve essere trasmessa tempestivamente alla BANCA CENTRALE, con le modalità di cui all'articolo III.II.6. Le delibere, assunte dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo IV.III.4, devono contenere informazioni sufficientemente dettagliate sulle cause che hanno determinato la decadenza dell'ESPONENTE AZIENDALE, nonché, quando trattasi di decadenza del CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA, l'indicazione della persona che dovrà esercitarne ad interim le funzioni.

2. Nel caso di decadenza di un amministratore, di un sindaco o del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, deve provvedere senza indugio ad avviare gli adempimenti necessari alla loro sostituzione in conformità dello Statuto.

3. Per i soggetti nominati in sostituzione dall'Assemblea degli Azionisti o dal Consiglio di Amministrazione trova applicazione la procedura descritta al precedente Titolo.

Articolo IV.IV.3 – Procedura straordinaria

1. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i poteri attribuiti al Collegio Sindacale dall'articolo 63 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, la BANCA CENTRALE, rilevato il verificarsi di una causa di decadenza a carico di un ESPONENTE AZIENDALE, può dichiararne la decadenza con proprio provvedimento motivato, comunicato in forma scritta sia alla CRYPTO-ASSET FIRM sia all'ESPONENTE interessato entro dieci giorni dalla sua emanazione, procedendo direttamente e contestualmente, ai sensi dell'articolo 46 della LISF, alla convocazione degli organi sociali.

Capo II

Sospensione

Articolo IV.IV.4 – Possibili cause di sospensione

1. Fatto salvo quanto previsto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ in tema di sospensione di amministratori e sindaci e di requisiti di idoneità, costituiscono ulteriori possibili cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e Direttore Generale della CRYPTO-ASSET FIRM:

- a) la condanna con sentenza non definitiva ad una pena detentiva rispondente, per durata e fattispecie di reato, alle disposizioni di cui all'articolo IV.II.1;
- b) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Articolo IV.IV.5 – Procedura ordinaria

1. Nei casi di cui all'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di una possibile causa di sospensione a carico di un ESPONENTE AZIENDALE, deve deliberare in merito, valutando l'opportunità di sospendere dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo l'ESPONENTE AZIENDALE e motivando la conseguente deliberazione.

2. Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma, con allegata relativa deliberazione assunta dell'ORGANO COMPETENTE ai sensi dell'articolo IV.III.4, ove non coincidente, deve essere trasmessa tempestivamente alla BANCA CENTRALE con le modalità di cui all'articolo III.II.6.

3. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la sospensione, la stessa non può avere durata superiore a trenta giorni o, per l'amministrazione delegato o il direttore generale, di venti giorni dal verificarsi della circostanza che l'ha causata. In ogni caso, se la causa di sospensione è l'applicazione di una misura cautelare personale, la sospensione si applica per l'intera durata della misura. Entro la scadenza del periodo di sospensione, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, deve alternativamente:

- deliberare l'immediata riammissione dell'ESPONENTE AZIENDALE sospeso all'esercizio delle funzioni attribuitegli,
- sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la revoca dell'incarico, fornendo all'Assemblea medesima informazioni analitiche e motivate nonché il parere del Collegio Sindacale.

Articolo IV.IV.6 – Procedura straordinaria

1. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i poteri attribuiti al Collegio Sindacale dall'articolo 63 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, la BANCA CENTRALE, venuta a conoscenza del verificarsi di una possibile causa di sospensione a carico di un ESPONENTE AZIENDALE, può dichiararne la sospensione con proprio provvedimento motivato, comunicato in forma scritta sia alla CRYPTO-ASSET FIRM sia all'esponevole interessato entro dieci giorni dalla sua emanazione, procedendo direttamente e contestualmente, ai sensi dell'articolo 46 della LISF, alla convocazione degli organi sociali.

Capo III Rimozione

Articolo IV.IV.7 – Cause di rimozione

1. Fatti salvi i casi in cui ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza o la sospensione degli ESPONENTI AZIENDALI, in caso di inidoneità dell'ESPOSENTE medesimo per carenza di uno o più requisiti o dei criteri di cui al precedente Titolo II, qualora la permanenza in carica di quest'ultimo sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della CRYPTO-ASSET FIRM e, in particolare, per la sua reputazione e/o stabilità e per la salvaguardia della fiducia del pubblico, la BANCA CENTRALE può altresì, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis della LISF, disporre la rimozione dell'ESPOSENTE AZIENDALE.

Articolo IV.IV.8 – Procedura di rimozione

1. La rimozione è disposta dalla BANCA CENTRALE direttamente con provvedimento motivato, comunicato in forma scritta sia alla CRYPTO-ASSET FIRM sia all'esponente interessato.

PARTE V
ASSETTI PROPRIETARI

Titolo I

Premessa

Articolo V.I.1 – Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della LISF.

Articolo V.I.2 – Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 5, 18 e 18-bis.

Titolo II

Requisiti

Capo I

Onorabilità

Articolo V.II.1 – Requisiti

1. Ai sensi dell'articolo 18 della LISF, i SOGGETTI RICHIEDENTI ed i loro SOGGETTI CONTROLLANTI devono possedere, ai fini della detenzione di PARTECIPAZIONI RILEVANTI nel capitale sociale della CRYPTO-ASSET FIRM, i medesimi requisiti di onorabilità previsti dall'articolo IV.II.1.

2. Nel caso di SOGGETTI RICHIEDENTI non aventi natura di persona fisica, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, viene verificata, oltre che in capo ai loro SOGGETTI CONTROLLANTI ai sensi del primo comma, anche in capo a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti, nonché in capo ai TITOLARI EFFETTIVI di cui al precedente articolo III.II.5.

3. Nel caso eccezionale di SOGGETTI CONTROLLANTI non aventi natura di persona fisica, la sussistenza dei requisiti di onorabilità viene verificata in capo a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti.

4. Nel caso in cui il SOGGETTO RICHIEDENTE intenda detenere PARTECIPAZIONI RILEVANTI per il tramite di una società fiduciaria interposta, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, fatto salvo quanto previsto all'articolo V.II.5, viene verificata anche in capo a coloro che della società fiduciaria sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti.

Articolo V.II.2 – Modalità di certificazione

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente viene comprovato attraverso:

- a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
- b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autodichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese o ad un incaricato della BANCA CENTRALE o sottoscritta digitalmente, utilizzando il modello denominato "*crypto-asset firm: autodichiarazione requisiti di onorabilità*".

2. Ai certificati di cui al primo comma, allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.

3. I certificati di cui al primo comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo.

4. L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni "sostanzialmente equivalenti" nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 1, lettera a), dovrà essere:

- asseverata da una "*legal opinion*", conforme ai requisiti di cui all'articolo IV.III.1;
- sopperita mediante apposita autodichiarazione autenticata o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE medesima.

Articolo V.II.3 – Certificati esteri

1. Nei casi di certificati di cui all'articolo precedente, comma 1, lettera a), emessi all'estero, BANCA CENTRALE, unicamente ai fini di vigilanza di cui al presente Regolamento, ha facoltà di non riconoscere come utili o sufficienti le certificazioni prodotte qualora dalla traduzione allegata ai sensi del seguente articolo non risultino pienamente soddisfatti i criteri di verifica di cui sopra.

Articolo V.II.4 – Requisiti di validità dei certificati

1. I certificati di cui all'articolo V.II.2, comma 1, lettera a), devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere in originale o in copia conforme autenticata da pubblico Notaio sammarinese;
 - b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
 - c) essere redatti in lingua italiana o inglese e, se redatti in lingua straniera, portare in allegato traduzione giurata in lingua italiana.

Articolo V.II.5 – Soggetti esentati

1. Tra i SOGGETTI RICHIEDENTI sono esentati dall'onere di certificare il possesso dei requisiti di onorabilità:
- a) i SOGGETTI AUTORIZZATI;
 - b) la Pubblica Amministrazione sammarinese;
 - c) i soggetti di cui all'articolo V.II.6 comma 3.
2. L'esenzione di cui al comma precedente si estende anche ai SOGGETTI CONTROLLANTI ed agli eventuali ulteriori TITOLARI EFFETTIVI dei soggetti ivi elencati.

Capo II

Sana e prudente gestione

Articolo V.II.6 – Requisiti

1. Ai fini della verifica della sussistenza in capo ai SOGGETTI RICHIEDENTI ed ai loro SOGGETTI CONTROLLANTI, del requisito riguardante l'attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione del soggetto autorizzato, la BANCA CENTRALE valuta le seguenti condizioni:
- a) rilevanza della passata esperienza imprenditoriale, specialmente se maturata nell'ambito di attività riservate;
 - b) solidità finanziaria e capacità di apportare ulteriori risorse, sia per lo sviluppo del soggetto autorizzato sia per il ripianamento di eventuali perdite;
 - c) assenza di legami di qualsiasi natura, anche familiari o associativi, che possano compromettere il grado di autonomia dei PARTECIPANTI AL CAPITALE;
 - d) trasparenza della fonte dalla quale provengono i capitali investiti;
 - e) protezione da rischi di contagio provenienti dall'attività svolta da altre entità del GRUPPO di appartenenza;
 - f) autonomia, nell'ambito del GRUPPO di appartenenza, tale da garantire sollecita e completa adesione agli indirizzi della BANCA CENTRALE;

- g) residenza in territorio sammarinese o in Paesi esteri le cui istituzioni di controllo risultino favorevolmente valutate dalla comunità internazionale;
- h) idoneità, ai sensi dell'articolo 16 comma 5 della LISF, ad assicurare la costante conoscibilità e verificabilità da parte di BANCA CENTRALE degli assetti proprietari effettivi della CRYPTO-ASSET FIRM e, conseguentemente, l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza sulla sussistenza e permanenza in capo ad essi dei prescritti requisiti di onorabilità ed attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione;
- i) insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza determinati dalla presenza di STRETTI LEGAMI, tra la CRYPTO-ASSET FIRM e i soggetti del relativo GRUPPO di appartenenza, o derivanti dalle disposizioni del Paese da cui dipendono le persone fisiche o giuridiche con cui la CRYPTO-ASSET FIRM ha STRETTI LEGAMI, o da difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni.

2. Al fine dell'attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione, nei casi di assunzione del CONTROLLO della CRYPTO-ASSET FIRM, i SOGGETTI RICHIEDENTI, ed i loro SOGGETTI CONTROLLANTI, devono altresì risultare in possesso del requisito reputazionale, che si ritiene soddisfatto qualora nell'ultimo quinquennio i medesimi soggetti:

- a) non abbiano subito più provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori da parte di pubbliche autorità e/o organi di vigilanza e di regolamentazione nel settore finanziario, anche esteri;
- b) non siano soggetti a procedimenti di accertamento finalizzati ai provvedimenti di cui sopra e tuttora in corso;
- c) non siano stati oggetto di negativi riferimenti documentati da parte di pubbliche autorità, anche estere;
- d) non siano stati soggetti a procedure concorsuali, a procedimenti straordinari, a procedure di risoluzione o a procedure estere equivalenti a quelle disciplinate nell'ordinamento sammarinese rispettivamente:
 - 1) dalla Legge 15 novembre 1917, n. 17 e dall'articolo 115 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
 - 2) dalla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF;
 - 3) dalla Legge 14 giugno 2019 n. 102;o esserne stati azionisti di CONTROLLO o ESPONENTI AZIENDALI.

3. Nei casi in cui uno o più dei SOGGETTI RICHIEDENTI sia una IMPRESA FINANZIARIA estera, la BANCA CENTRALE valuta, in aggiunta a quelle sopra elencate, le seguenti condizioni:

- a) che nel Paese d'origine vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata;
- b) che esistano intese in materia di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 103 della LISF con le Autorità di Vigilanza del Paese d'origine;
- c) che queste ultime abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione nella Repubblica di San Marino di una CRYPTO-ASSET FIRM da parte della IMPRESA FINANZIARIA estera;
- d) che le Autorità di Vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del GRUPPO societario di appartenenza (c.d. lettera di "*good standing*");
- e) che l'IMPRESA FINANZIARIA estera sia in possesso di autorizzazione ad operare, anche per il tramite di SUCCURSALI o in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, in uno o più dei Paesi che sotto il profilo del contrasto al crimine finanziario (riciclaggio del denaro di provenienza illecita, usura, finanziamento al terrorismo ecc.) non sono inclusi nella lista dei Paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

4. Nei casi in cui il SOGGETTO RICHIEDENTE sia a sua volta un SOGGETTO AUTORIZZATO, il regime di esenzione previsto dall'articolo V.II.5 trova applicazione anche con riguardo alla documentazione prevista ai fini di comprovare la propria attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione ove già prodotta alla BANCA CENTRALE ad altri fini di vigilanza.

Articolo V.II.7 – Nota informativa

1. Ai fini delle valutazioni di cui all'articolo precedente, il SOGGETTO RICHIEDENTE, ed eventuali SOGGETTI CONTROLLANTI, devono produrre, anche in via congiunta, una nota informativa da cui risultino con sufficiente chiarezza:

- a) la situazione economico-patrimoniale e quella delle eventuali altre controllate;
- b) i rapporti economici esistenti tra, da un lato, il SOGGETTO RICHIEDENTE/SOGGETTO CONTROLLANTE le sue ulteriori controllate, dall'altro lato, la CRYPTO-ASSET FIRM e gli altri PARTECIPANTI AL CAPITALE del medesimo;
- c) le fonti di finanziamento da utilizzare per l'acquisto della partecipazione o comunque la provenienza dei capitali da investire;
- d) in caso di SOGGETTO RICHIEDENTE parte di un GRUPPO, organigramma del GRUPPO stesso, con indicazione delle principali attività esercitate da ciascuna impresa appartenente al GRUPPO e in presenza di eventuali imprese finanziarie, indicazione delle relative autorità di vigilanza nonché dei rapporti economici esistenti tra le imprese finanziarie e quelle non finanziarie del GRUPPO.

Articolo V.II.8 – Documentazione allegata

1. Oltre alla nota informativa di cui all'articolo V.II.7 devono essere trasmessi alla BANCA CENTRALE, ove da questa non già acquisiti ad altri fini di vigilanza, i seguenti documenti:

- a) per le persone fisiche:
 - a) curriculum vitae;
 - b) certificato di capacità civile;
 - c) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- b) per le persone giuridiche:
 - 1) il bilancio individuale e, ove esistente, quello consolidato, relativi agli ultimi tre esercizi, completi delle relazioni accompagnatorie;
 - 2) le certificazioni della SOCIETÀ DI REVISIONE, ove esistenti;
 - 3) i curricula vitae dei soggetti che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti;
 - 4) lettere di “*good standing*” o altre attestazioni equivalenti da parte delle Autorità di Vigilanza del Paese di origine (per imprese finanziarie estere).

2. Per i certificati e/o documenti di cui al precedente comma, qualora emessi all'estero, vale il medesimo principio di “sostanziale equivalenza” di cui agli articoli V.II.2 e V.II.3.

Titolo III

Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti

Articolo V.III.1 – Ambito di applicazione

1. Devono presentare richiesta di autorizzazione alla BANCA CENTRALE le persone fisiche o giuridiche che intendono:

- a) acquisire, a qualsiasi titolo, partecipazioni nel capitale di una CRYPTO-ASSET FIRM che, tenuto conto anche di quelle già eventualmente possedute, comportino il superamento delle soglie del 10%, del 20%, del 30% e del 50% del capitale;
- b) acquisire il CONTROLLO della CRYPTO-ASSET FIRM, indipendentemente dall'entità della partecipazione;
- c) sottoscrivere o esercitare diritti di opzione, derivanti da obbligazioni convertibili o da altri titoli, per l'acquisto di azioni con diritto di voto nel capitale della CRYPTO-ASSET FIRM, qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie di cui al punto a) o consenta comunque di acquisirne il CONTROLLO.

2. Per il calcolo della partecipazione assunta devono essere considerate al numeratore:

- a) le azioni di proprietà con diritto di voto e quelle che si intendono acquisire;
- b) le azioni eventualmente detenute ad altro titolo per le quali il soggetto abbia comunque il diritto di voto.

3. Al denominatore si considerano le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della CRYPTO-ASSET FIRM.

Articolo V.III.2 – Soggetti tenuti

1. Nei casi di separazione tra proprietà delle azioni ed esercizio del diritto di voto, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione sia il soggetto titolare delle azioni, sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime.

2. La richiesta di autorizzazione è dovuta anche dalle società di gestione, con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto degli OIC gestiti, nonché dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto terzi. Nei casi in cui la società fiduciaria rientri tra i soggetti esentati ai sensi dell'articolo V.II.5, la verifica dei requisiti di cui agli articoli V.II.1 e V.II.6 avverrà unicamente con riferimento ai fiducianti e, qualora diversi da persone fisiche, ai loro SOGGETTI CONTROLLANTI ed eventuali ulteriori TITOLARI EFFETTIVI. Nei casi in cui la società fiduciaria non rientri tra i soggetti esentati ai sensi dell'articolo V.II.5, la verifica dei requisiti di cui all'articolo V.II.1 andrà estesa anche a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti.

3. La richiesta di autorizzazione è dovuta sia nei casi in cui ad un fiduciante facciano capo PARTECIPAZIONI RILEVANTI superiori alle soglie di cui al precedente articolo, sommando tutte quelle comunque direttamente e indirettamente detenute, sia nel caso in cui la somma delle azioni intestate alla società fiduciaria superi le soglie previste all'articolo precedente, benché riferibile a più fiducianti che singolarmente non le superano.

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, per le operazioni che comportano una modifica della catena partecipativa, va effettuata una richiesta di autorizzazione preventiva solo qualora tali modifiche determinino il superamento delle soglie rilevanti in capo ai soggetti direttamente intestatari delle azioni e/o a coloro che ne sono i fiducianti e/o SOGGETTI CONTROLLANTI, ossia a quei soggetti che si collocano rispettivamente all'inizio e al termine della catena.

5. Non è richiesta autorizzazione preventiva per le operazioni di mera reintestazione ai medesimi fiduciari delle partecipazioni già fiduciariamente detenute previa autorizzazione della BANCA CENTRALE, fatto salvo l'obbligo di comunicazione.

Articolo V.III.3 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla BANCA CENTRALE nei modi indicati all'articolo III.II.6, e contenere i seguenti elementi informativi e documenti:

- a) l'indicazione esauriente delle finalità dell'operazione;
- b) le GENERALITÀ dei SOGGETTI RICHIEDENTI e delle controparti dell'operazione;
- c) l'indicazione della CRYPTO-ASSET FIRM oggetto dell'operazione, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire;
- d) i certificati di cui all'articolo V.II.2;
- e) i documenti di cui agli articoli V.II.7 e V.II.8.

2. Nei casi di operazioni che portano al CONTROLLO della CRYPTO-ASSET FIRM, deve essere inviato alla BANCA CENTRALE anche un dettagliato piano industriale relativo alla gestione della CRYPTO-ASSET FIRM o del GRUPPO FINANZIARIO che si verrà a creare.

Articolo V.III.4 – Dichiarazione dei soggetti controllanti

1. Nei casi in cui il SOGGETTO RICHIEDENTE non sia persona fisica, il legale rappresentante del SOGGETTO RICHIEDENTE deve trasmettere, anche in via separata rispetto alla domanda di cui all'articolo V.III.3, una dichiarazione scritta, autenticata da Notaio sammarinese o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, in cui vengono indicate le complete GENERALITÀ dei SOGGETTI CONTROLLANTI, ove esistenti, o, in mancanza, la loro inesistenza.

2. Alla dichiarazione di cui al precedente comma devono essere allegati i documenti di cui all'articolo V.III.3, lettere d) ed e), riferiti ai SOGGETTI CONTROLLANTI indicati.

Articolo V.III.5 – Termini del provvedimento

1. La BANCA CENTRALE comunica prontamente, e comunque entro due giorni lavorativi, ai SOGGETTI RICHIEDENTI l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione e la data di scadenza del periodo di valutazione.

2. La BANCA CENTRALE può vietare l'operazione entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1, decorsi i quali, in assenza di alcun tipo di comunicazione da parte della stessa BANCA CENTRALE, la richiesta si intende concessa, secondo la procedura di silenzio-assenso prevista all'articolo 17, comma 2 della LISF, fatta salva la facoltà dei SOGGETTI RICHIEDENTI di richiedere il provvedimento autorizzativo in forma espressa.

3. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE, entro i termini di cui al precedente comma, comunichi ai SOGGETTI RICHIEDENTI, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 comma 2 della LISF, la necessità di integrare la domanda di autorizzazione con informazioni e/o documentazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite, valutandola come carente o non sufficientemente chiara, la domanda medesima s'intenderà ad ogni effetto decaduta qualora quanto richiesto non pervenga alla BANCA CENTRALE entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Articolo V.III.6 – Criteri di valutazione

1. La BANCA CENTRALE può vietare l'operazione al verificarsi di una o più delle seguenti cause:

- a) il SOGGETTO RICHIEDENTE non risulta possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo V.II.1, o non li possiedono i suoi SOGGETTI CONTROLLANTI o gli amministratori della società da questo fiduciariamente interposta;
- b) il SOGGETTO RICHIEDENTE e/o i suoi SOGGETTI CONTROLLANTI non risultano idonei ad assicurare una sana e prudente gestione della CRYPTO-ASSET FIRM, ai sensi dell'articolo V.II.6, o a consentire l'esercizio della vigilanza, anche in relazione alla compatibilità dell'eventuale interposizione fiduciaria con la condizione posta alla lettera i) del summenzionato articolo;
- c) l'operazione proposta contrasta con il raggiungimento delle finalità della vigilanza di cui all'articolo 37 della LISF.

Titolo IV

Obblighi di comunicazione

Articolo V.IV.1 – Assetti proprietari

1. Gli azionisti della CRYPTO-ASSET FIRM, per sé e per eventuali SOGGETTI CONTROLLANTI, devono comunicare alla BANCA CENTRALE, entro dieci giorni dalla conclusione dell'operazione, allegando copia del contratto:

- a) il perfezionamento delle iniziative soggette ad autorizzazione in base all'articolo V.III.1;
- b) la riduzione al di sotto delle soglie fissate dall'articolo V.III.1 e la completa uscita dalla compagine azionaria;

c) la reintestazione delle partecipazioni precedentemente detenute in via fiduciaria.

2. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1, deve essere comunicato senza ritardo alla BANCA CENTRALE anche il mancato perfezionamento delle iniziative soggette ad autorizzazione in base all'articolo V.III.1.

3. Con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1:

- a) al denominatore si considerano le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della CRYPTO-ASSET FIRM;
- b) deve essere trasmessa alla BANCA CENTRALE anche una comunicazione preventiva rispetto alla data di perfezionamento del trasferimento della partecipazione, con almeno quindici giorni di preavviso.

4. La comunicazione di cui al precedente comma, finalizzata alla verifica dell'adempimento agli obblighi di autorizzazione di cui all'articolo V.III.1, deve contenere la descrizione della partecipazione che si intende alienare e l'identificazione del soggetto che intende acquisirla.

Articolo V.IV.2 – Accordi di voto

1. Gli accordi di voto e gli altri accordi parasociali che comunque abbiano ad oggetto azioni con diritto di voto, devono essere trasmessi in copia alla BANCA CENTRALE, ai sensi ed entro i termini di cui all'articolo 19 della LISF.

Titolo V

Poteri di intervento

Articolo V.V.1 – Revoca dell'autorizzazione

1. In caso di sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti, l'autorizzazione di cui all'articolo V.III.5 può essere revocata dalla BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della LISF.

2. La BANCA CENTRALE comunica per iscritto la revoca dell'autorizzazione ai SOGGETTI RICHIEDENTI e, per conoscenza, alla CRYPTO-ASSET FIRM e al pubblico ufficio preposto alla tenuta del Registro delle Società.

Articolo V.V.2 – Annullamento delle delibere assembleari

1. La BANCA CENTRALE esamina i verbali delle assemblee degli azionisti della CRYPTO-ASSET FIRM, trasmessi ai sensi dell'articolo VIII.II.2, e rileva eventuali casi di esercizio del diritto di voto in violazione agli obblighi di comunicazione o di autorizzazione di cui sopra, ai sensi dell'articolo 21 della LISF.

2. In tali casi, ai sensi del terzo comma del predetto articolo di legge, la BANCA CENTRALE può richiedere l'annullamento delle deliberazioni assunte, secondo quanto disposto dall'articolo 45 della LEGGE SULLE SOCIETÀ.

Articolo V.V.3 – Ordine di alienazione della partecipazione

1. Ai sensi dell'articolo 22 della LISF, la BANCA CENTRALE nei casi di:

- a) mancata autorizzazione ai sensi dell'articolo V.III.6;
- b) autorizzazione revocata ai sensi dell'articolo V.V.1;
- c) mancanza dei requisiti di onorabilità;

può ordinare l'alienazione delle partecipazioni detenute in violazione agli obblighi di legge e di vigilanza, assegnando all'azionista un termine non superiore a centottanta giorni per perfezionare l'operazione; il decorso del termine è sospeso dalla data di presentazione, da parte del potenziale acquirente, della richiesta di autorizzazione di cui al precedente Titolo III, purché completa ai sensi degli articoli V.III.3 e V.III.4.

Articolo V.V.4 – Verifica sulla permanenza dei requisiti

1. Ai fini di verifica di cui al precedente articolo V.V.1, i PARTECIPANTI AL CAPITALE della CRYPTO-ASSET FIRM, devono ritrasmettere a BANCA CENTRALE, ogni tre anni i certificati di cui agli articoli:

- V.II.2, commi 1 e 2;
- V.II.7, comma 1, lettere a) e b);
- V.II.8, comma 1.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, i PARTECIPANTI AL CAPITALE sono comunque tenuti a comunicare senza ritardo alla BANCA CENTRALE ogni evento che possa pregiudicare la permanenza dei requisiti di cui agli articoli V.II.1 e V.II.6.

3. Anche ai fini di controllo sugli adempimenti di cui sopra, le CRYPTO-ASSET FIRM, ai sensi dell'articolo 23 della LISF, devono comunicare, con cadenza annuale alla BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, l'elenco completo degli azionisti con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro Soci alla data menzionata. La comunicazione sulla compagine sociale deve indicare, con riferimento a ciascun socio, il numero delle azioni possedute, il loro valore nominale complessivo e la

percentuale di capitale sociale che rappresentano, utilizzando a tal fine l'apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE.

PARTE VI

BILANCIO

Titolo I

Premessa

Articolo VI.I.1 – Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 della LISF.

Articolo VI.I.2 – Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 8, 18 e 18-bis.

Titolo II

Norme generali

Articolo VI.II.1 – Obblighi generali

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM devono redigere i propri bilanci nel pieno rispetto dei termini e dei principi generali contenuti nella LISF.

Articolo VI.II.2 – Composizione del bilancio

1. Il bilancio della CRYPTO-ASSET FIRM deve constare dei seguenti documenti:

- a) lo stato patrimoniale: riproduce la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale alla data di riferimento;
- b) il conto economico: fornisce la dimostrazione del risultato economico prodottosi nel periodo per effetto della gestione, attraverso l'esposizione dei componenti positivi e negativi che lo hanno determinato;
- c) la nota integrativa: completa le informazioni riportate negli schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, indicando i criteri di valutazione e di redazione adottati nonché la descrizione analitica di alcune voci di bilancio.

Il bilancio deve altresì essere corredato dalla relazione degli amministratori, che descrive e valuta l'andamento della gestione nei vari settori in cui la CRYPTO-ASSET FIRM ha operato, e la situazione dell'impresa nel suo complesso, attraverso un'analisi storica e prospettica degli investimenti, dei costi e dei ricavi.

Articolo VI.II.3 – Obblighi di revisione contabile per le crypto-asset firm sammarinesi e succursali di crypto-asset firm estere

1. Ai sensi dell'articolo 33 della LISF, le CRYPTO-ASSET FIRM sammarinesi devono:
 - a) affidare la funzione di CONTROLLO CONTABILE ad una SOCIETÀ DI REVISIONE;
 - b) sottoporre i propri bilanci d'esercizio alla certificazione della SOCIETÀ DI REVISIONE incaricata del CONTROLLO CONTABILE.

2. Le SUCCURSALI di CRYPTO-ASSET FIRM estere devono sottoporre alla certificazione di una SOCIETÀ DI REVISIONE la Situazione Contabile di fine ESERCIZIO da trasmettere alla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo III.VI.6, nonché affidare alla medesima SOCIETÀ DI REVISIONE la funzione di CONTROLLO CONTABILE, limitatamente all'operatività della SUCCURSALE.

Articolo VI.II.4 – Certificazione della società di revisione e dei revisori contabili

1. Con riferimento alla SOCIETÀ DI REVISIONE di cui all'articolo precedente, le CRYPTO-ASSET FIRM sammarinesi e le SUCCURSALI di CRYPTO-ASSET FIRM estere devono trasmettere alla BANCA CENTRALE il certificato di iscrizione nel registro dei REVISORI CONTABILI di pertinenza entro trenta giorni dalla formalizzazione dell'incarico e/o dal suo rinnovo.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del seguente articolo, i REVISORI CONTABILI devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo IV.II.15 ed autodichiararli utilizzando il modello denominato "*crypto-asset firm: autodichiarazione requisiti di indipendenza funzioni di controllo*"; le autodichiarazioni dei REVISORI CONTABILI devono essere trasmesse alla BANCA CENTRALE unitamente alla certificazione di cui al precedente comma.

Articolo VI.II.5 – Rinvio

1. Con riferimento alla nota integrativa, agli schemi di stato patrimoniale e conto economico, ed ai criteri di valutazione e di redazione del bilancio d'impresa e consolidato, si rinvia al Regolamento BCSM n. 2016-02 e alla Circolare BCSM n. 2017-03, da intendersi quale normativa speciale, e quindi prevalente, rispetto alle disposizioni generali di cui alla presente Parte.

2. Con apposito provvedimento la BANCA CENTRALE può inoltre disciplinare le materie di cui all'articolo 33, comma 2, della LISF.

PARTE VII

VIGILANZA PRUDENZIALE

Titolo I

Premessa

Articolo VII.I.1 – Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute negli articoli seguenti della presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 45, 47, 48, 49, 52 e 74 della LISF.

Articolo VII.I.2 – Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 7, 8, 15, 18 e 18-bis.

Titolo II

Fondi propri

Articolo VII.II.1 – Determinazione dei fondi propri

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM determinano i fondi propri considerando gli elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del CRR, dopo aver pienamente effettuato le deduzioni di cui all'articolo 36 del CRR stesso e senza applicare le soglie per l'esenzione di cui all'articolo 46, paragrafo 4 e all'articolo 48 del CRR medesimo.

Titolo III

Requisiti patrimoniali art issuer

Capo I

Disposizioni generali

Articolo VII.III.1 – Requisiti patrimoniali degli art issuer

1. Gli ART ISSUER dispongono in qualsiasi momento di fondi propri, calcolati conformemente all'articolo VII.II.1, pari almeno all'importo maggiore tra:

- a) il capitale sociale minimo richiesto per il rilascio dell'autorizzazione al SERVIZIO DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA di cui all'articolo III.III.4;
- b) il 2 per cento dell'importo medio della riserva di attività di cui all'articolo VII.III.2;

c) il 25 per cento delle spese fisse generali di cui all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), per importo medio della riserva di attività si intende l'importo medio delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolato nei sei mesi precedenti. Se l'ART ISSUER emette più di una CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA, l'importo di cui al comma 1, lettera b) è pari alla somma dell'importo medio delle attività di riserva a garanzia di ciascuna CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA.

3. Ai fini del comma 1, lettera c), gli ART ISSUER calcolano le spese fisse generali di cui all'ultimo bilancio d'esercizio approvato come risultante della somma delle voci 50 "Commissioni passive", 80 "Altri oneri di gestione" e 90 "Spese amministrative" dello schema di Conto Economico, al netto delle seguenti spese variabili:

- a) bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono dall'utile netto del CASP;
- b) quote di partecipazione agli utili per dipendenti e amministratori e soci;
- c) altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;
- d) spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

4. In fase di avvio dell'operatività e fino a completamento del primo anno solare, ai fini del calcolo di cui al comma 1, lettera c), gli ART ISSUER fanno riferimento agli importi previsti per il primo anno di attività nei bilanci previsionali presentati con la domanda di autorizzazione.

5. La BANCA CENTRALE può imporre a un ART ISSUER di detenere fondi propri per un importo fino al 20 per cento superiore all'importo risultante dal comma 1, lettera b), qualora una valutazione di uno degli elementi seguenti indichi un livello di rischio superiore:

- a) la valutazione dei processi di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno dell'ART ISSUER;
- b) la qualità e la volatilità della riserva di attività di cui all'articolo VII.III.2;
- c) i tipi di diritti riconosciuti dall'ART ISSUER ai possessori della CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA in conformità dell'articolo VII.III.5;
- d) i rischi derivanti dalla politica di investimento della riserva di attività;
- e) il valore aggregato e il numero delle operazioni regolate con la CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA;
- f) l'importanza dei mercati sui quali la CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA è offerta e commercializzata;
- g) se del caso, la capitalizzazione di mercato della CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA.

Capo II Riserva di attività

Articolo VII.III.2 – Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività

1. Gli ART ISSUER costituiscono e mantengono in ogni momento una riserva di attività che è composta e gestita in modo tale che siano:

- a) coperti i rischi associati alle attività cui si riferiscono le cripto-attività collegate;
- b) affrontati i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

2. La riserva di attività di ciascuna CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA è, ai sensi dell'articolo 72 della LISF, giuridicamente separata dal patrimonio dell'ART ISSUER e dalla riserva di attività di altre CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE, nell'interesse dei possessori delle CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE e in conformità a quanto previsto dall'articolo VII.III.3, in modo che i creditori dell'ART ISSUER non abbiano diritto di rivalsa sulla riserva di attività, in particolare in caso di insolvenza.

3. Gli ART ISSUER assicurano che la riserva di attività sia operativamente separata dal loro patrimonio e dalla riserva di attività di altre CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE.

4. Gli ART ISSUER che offrono al pubblico due o più CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE attivano e mantengono gruppi separati di riserve di attività per ciascuna CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA. Ciascuno di tali gruppi di riserve di attività è gestito separatamente. Qualora diversi ART ISSUER offrano al pubblico la stessa CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA, tali ART ISSUER attivano e mantengono una sola riserva di attività per tale CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA.

5. Il Consiglio di amministrazione degli ART ISSUER garantisce una gestione efficace e prudente della riserva di attività. Gli ART ISSUER assicurano che l'emissione e il rimborso di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento della riserva di attività.

6. L'ART ISSUER determina il valore aggregato della riserva di attività utilizzando i prezzi di mercato. Il valore aggregato della riserva è pari almeno al valore aggregato dei diritti di rimborso dei possessori della CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA in circolazione nei confronti dell'ART ISSUER.

7. Gli ART ISSUER dispongono di una politica chiara e dettagliata che descrive il meccanismo di stabilizzazione delle CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE e che in particolare:

- a) elenca le attività cui è collegata la CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e la loro composizione;
- b) descrive il tipo di attività e la ripartizione precisa delle attività incluse nella riserva di attività;
- c) contiene una valutazione dettagliata dei rischi, compreso il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di concentrazione e il rischio di liquidità, derivanti dalla riserva di attività;
- d) descrive la procedura con cui le CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE sono emesse e rimborsate e la procedura secondo cui tale emissione e rimborso comporteranno un corrispondente aumento e decremento della riserva di attività;
- e) indica se una parte della riserva di attività è investita conformemente all'articolo VII.III.4;
- f) qualora gli ART ISSUER investano una parte della riserva di attività conformemente all'articolo VII.III.4, descrive in dettaglio la politica di investimento e include una valutazione del modo in cui tale politica di investimento può incidere sul valore della riserva di attività;
- g) descrive la procedura per l'acquisto di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE e per il relativo rimborso con la riserva di attività, elencando le persone o le categorie di persone autorizzate in tal senso.

8. Gli ART ISSUER sottopongono ogni sei mesi la riserva di attività a un *audit* indipendente della SOCIETÀ DI REVISIONE, che ne valuti la conformità a quanto previsto al presente Capo, a decorrere dalla data dell'ottenimento dell'autorizzazione o, se successiva, dalla data di approvazione del primo WHITE-PAPER sulle CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE.

9. L'ART ISSUER trasmette senza indugio e, al più tardi, entro sei settimane dalla data di riferimento della valutazione, la relazione di *audit* di cui al comma precedente alla BANCA CENTRALE. L'ART ISSUER pubblica sul proprio sito *web* la relazione di *audit* entro due settimane dalla data di trasmissione alla BANCA CENTRALE. La BANCA CENTRALE può far ritardare la pubblicazione della relazione di *audit* nel caso in cui si ritenga necessario tutelare gli interessi economici dei possessori delle CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE o necessario evitare un effetto negativo significativo sul sistema finanziario.

10. La valutazione a prezzi di mercato (*mark-to-market*) di cui al comma 6 è effettuata utilizzando il livello denaro e lettera più prudente, a meno che l'attività di riserva possa essere liquidata alla media di mercato. Sono utilizzati unicamente dati di mercato di buona qualità e tali dati sono valutati sulla base di tutti gli elementi seguenti:

- a) il numero e la qualità delle controparti;
- b) il volume dell'attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi;

c) l'entità della riserva di attività.

11. Quando non è possibile ricorrere alla valutazione in base ai prezzi di mercato di cui al comma precedente o quando i dati di mercato non sono di qualità sufficientemente buona, l'attività di riserva è valutata in modo prudente utilizzando la valutazione in base ad un modello (*mark-to-model*). Il modello stima con precisione il valore intrinseco dell'attività di riserva, sulla base di tutti i seguenti elementi chiave aggiornati:

- a) il volume dell'attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi;
- b) l'entità della riserva di attività;
- c) il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito connessi all'attività di riserva.

Articolo VII.III.3 – Custodia della riserva di attività

1. Gli ART ISSUER stabiliscono, mantengono e attuano politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento che:

- a) le attività di riserva non siano gravate né costituite in garanzia come CONTRATTO DI GARANZIA FINANZIARIA;
- b) le attività di riserva siano detenute in custodia conformemente ai commi da 4 a 6 del presente articolo;
- c) gli stessi ART ISSUER abbiano rapidamente accesso alle attività di riserva per soddisfare eventuali richieste di rimborso da parte dei possessori ART ISSUER;
- d) sia evitata la concentrazione dei depositari delle attività di riserva;
- e) sia evitato il rischio di concentrazione delle attività di riserva.

2. Gli ART ISSUER che emettono due o più CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE dispongono di una politica di custodia della riserva di attività per ciascuna CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA. In caso di emissione di medesima CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA da parte di più ART ISSUER è applicata una politica di custodia unica.

3. Le attività di riserva sono detenute in custodia non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA da uno o più dei seguenti soggetti;

- a) un CASP ABILITATO che presta CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ, nel caso in cui le attività di riserva assumano la forma di CRIPTO-ATTIVITÀ;
- b) un DEPOSITARIO ABILITATO per tutti i tipi di attività di riserva;

- c) un DEPOSITARIO STRUMENTI FINANZIARI ABILITATO che presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di STRUMENTI FINANZIARI per conto di clienti, se le attività di riserva assumono la forma di STRUMENTI FINANZIARI.

4. Gli ART ISSUER esercitano tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei soggetti designati come depositari delle attività di riserva. Il depositario è una persona giuridica diversa dall'ART ISSUER. Gli ART ISSUER assicurano che i soggetti designati come depositari delle attività di riserva dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva, tenendo conto delle prassi contabili, delle procedure di custodia e dei meccanismi di controllo interno di tali soggetti. Gli accordi contrattuali tra gli ART ISSUER e i depositari garantiscono che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

5. Le politiche e le procedure di custodia di cui al comma 1 stabiliscono i criteri di selezione per la designazione dei soggetti di cui al comma 3 come depositari delle attività di riserva e la procedura per il riesame di tale designazione. Gli ART ISSUER riesaminano periodicamente la designazione dei soggetti di cui al comma 3 come depositari delle attività di riserva. Ai fini di tale riesame, gli ART ISSUER valutano le loro esposizioni nei confronti di tali depositari, tenendo conto dell'intera portata del loro rapporto con essi, e monitorano su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

6. I depositari delle attività di riserva come previsto al comma 4 garantiscono che la custodia di tali attività di riserva sia effettuata nel modo seguente:

- a) i DEPOSITARI ABILITATI detengono i FONDI in conti dedicati;
- b) per gli STRUMENTI FINANZIARI che possono essere detenuti in custodia, i DEPOSITARI STRUMENTI FINANZIARI ABILITATI detengono in custodia tutti gli STRUMENTI FINANZIARI che possono essere registrati in un conto per gli STRUMENTI FINANZIARI e tutti gli STRUMENTI FINANZIARI che possono essere consegnati loro fisicamente;
- c) per le CRIPTO-ATTIVITÀ che possono essere detenute in custodia, i CASP ABILITATI detengono in custodia le CRIPTO-ATTIVITÀ incluse nelle attività di riserva o i mezzi di accesso a tali CRIPTO-ATTIVITÀ, se del caso, sotto forma di chiavi crittografiche private;
- d) per le altre attività, i DEPOSITARI ABILITATI verificano la proprietà da parte degli ART ISSUER e tengono un registro delle attività di riserva di cui hanno accertato la proprietà da parte degli ART ISSUER.

7. Ai fini della lettera a), del comma 6, i DEPOSITARI ABILITATI assicurano che i FONDI siano detenuti in conti dedicati, in regime di separazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 72 della LISF, aperti a nome dell'ART ISSUER ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascuna CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA, in modo che i FONDI detenuti in custodia possano essere chiaramente identificati come appartenenti a ciascuna riserva di attività.

8. Ai fini della lettera b), del comma 6, i DEPOSITATI STRUMENTI FINANZIARI ABILITATI assicurano che tutti gli STRUMENTI FINANZIARI che possono essere registrati in un conto per gli STRUMENTI FINANZIARI siano detenuti in un conto dedicato, in regime di separazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 72 della LISF, aperto a nome degli ART ISSUER ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascuna CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA, in modo che gli STRUMENTI FINANZIARI detenuti in custodia possano essere chiaramente identificati come appartenenti a ciascuna riserva di attività.

9. Ai fini della lettera c), del comma 6, i CASP ABILITATI aprono un registro delle posizioni a nome degli ART ISSUER ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascuna CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA, in modo che le CRIPTO-ATTIVITÀ detenute in custodia possano essere chiaramente identificate come appartenenti a ciascuna riserva di attività.

10. Ai fini della lettera d), del comma 6, la valutazione della proprietà delle attività di riserva da parte degli ART ISSUER si basa sulle informazioni o sui documenti forniti dagli stessi ART ISSUER e, se disponibili, su prove esterne.

11. La designazione dei soggetti di cui al comma 3 come depositari delle attività di riserva come previsto al comma 4 è comprovata da un accordo contrattuale. Tali accordi contrattuali disciplinano, tra l'altro, il flusso di informazioni necessarie per consentire agli ART ISSUER, e ai soggetti di cui al comma 3 di svolgere le loro funzioni di depositari.

12. I soggetti di cui al comma 3 designati come depositari conformemente al comma 4 agiscono in modo onesto, corretto, professionale, indipendente e nell'interesse degli ART ISSUER e dei possessori della CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE.

13. I soggetti di cui al comma 3 designati come depositari conformemente al comma 4 non svolgono attività nei confronti di ART ISSUER che possano creare conflitti di interesse tra tali ART ISSUER, i possessori delle CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE e loro stessi, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) i soggetti di cui al comma 3 hanno separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento dei loro compiti di custodia dai loro compiti potenzialmente confliggenti;
- b) i potenziali conflitti di interesse sono stati adeguatamente individuati, monitorati, gestiti e comunicati dagli ART ISSUER ai possessori delle CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE, conformemente all'articolo X.I.2.

14. In caso di perdita di uno STRUMENTO FINANZIARIO o di una CRIPTO-ATTIVITÀ detenuti in custodia ai sensi dei commi dal 6 al 10, il soggetto designato di cui al comma 3 che ha perso tale STRUMENTO FINANZIARIO o CRIPTO-ATTIVITÀ procede alla compensazione o alla restituzione all'ART ISSUER di uno STRUMENTO FINANZIARIO o una CRIPTO-ATTIVITÀ di tipo identico o di valore corrispondente, senza indebito ritardo. Il soggetto designato di cui al comma 3 in questione non è ritenuto responsabile della compensazione o della restituzione se è in grado di dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, e che le conseguenze di tale evento sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarlo.

Articolo VII.III.4 – Investimento della riserva di attività

1. Gli ART ISSUER che investono una parte della riserva di attività investono tali attività unicamente in STRUMENTI FINANZIARI altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi. Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

2. Gli STRUMENTI FINANZIARI sono considerati altamente liquidi con un rischio di mercato e un rischio di credito minimi ai fini del comma 1, se tali STRUMENTI FINANZIARI rientrano tra le attività liquide di livello 1 non soggette ad alcun coefficiente di scarto di cui alla regolamentazione BCSM in materia di servizi e attività di investimento e se l'ART ISSUER garantisce che la riserva di attività sia investita in modo tale da ridurre al minimo il rischio di concentrazione.

3. Le PARTI DI OIC sono considerate attività con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi ai fini del comma 1, se tale OIC sono OIC DEL MERCATO MONETARIO RICONOSCIUTI e se l'ART ISSUER garantisce che la riserva di attività sia investita in modo tale da ridurre al minimo il rischio di concentrazione.

4. Gli STRUMENTI FINANZIARI in cui è investita la riserva di attività sono detenuti in custodia a norma dell'articolo VII.III.3.

5. Tutti i profitti o le perdite, comprese le fluttuazioni del valore degli STRUMENTI FINANZIARI di cui al comma 1, e i rischi di controparte od operativi derivanti dall'investimento della riserva di attività sono a carico dell'ART ISSUER.

Articolo VII.III.5 – Diritto di rimborso

1. I possessori di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento nei confronti degli ART ISSUER. Gli ART ISSUER stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure chiare e dettagliate al fine di assicurare tale diritto permanente di rimborso.

2. Su richiesta di un possessore di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA, l'ART ISSUER di tale CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA rimborsa pagando un importo in FONDI, diversi dalla MONETA ELETTRONICA, equivalente al valore di mercato delle attività collegate cui si riferisce la CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA o consegnando le attività cui è collegata la CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA. Gli ART ISSUER stabiliscono una politica relativa a tale diritto permanente di rimborso che prevede:

- a) le condizioni, comprese le soglie, i periodi e i tempi per l'esercizio di tale diritto di rimborso da parte dei possessori di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE;
- b) i meccanismi e le procedure per assicurare il rimborso di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE, anche in condizioni di *stress* del mercato;
- c) la valutazione, o i principi di valutazione, delle CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE e delle attività di riserva quando il diritto di rimborso è esercitato dal possessore di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE, anche utilizzando la metodologia di valutazione stabilita all'articolo VII.III.2, comma 11;
- d) le condizioni di regolamento del rimborso;
- e) le misure adottate dagli stessi ART ISSUER per gestire in maniera adeguata l'aumento o il decremento della riserva di attività al fine di evitare eventuali effetti negativi sul mercato delle attività di riserva. Quando gli ART ISSUER, nel vendere una CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA, accettano un pagamento in FONDI diversi dalla MONETA ELETTRONICA, denominati in una valuta ufficiale, essi offrono sempre la possibilità di rimborso della CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA in FONDI diversi dalla MONETA ELETTRONICA, denominati nella stessa valuta ufficiale.

3. Il rimborso di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA non è soggetto a commissioni.

Articolo VII.III.6 – Divieto di concedere interessi

1. Gli ART ISSUER non concedono interessi in relazione alle CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE.

2. I CASP non concedono interessi quando prestano SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ relativi a CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, qualsiasi remunerazione o altri benefici legati alla durata del periodo di detenzione di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE da parte del possessore degli stessi sono considerati interessi. Ciò include la compensazione netta o gli sconti, con un effetto equivalente a quello di un interesse percepito dal possessore di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE, direttamente dall'ART ISSUER o da soggetti terzi, e direttamente associati alle CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE oppure derivanti dalla remunerazione o la tariffazione di altri prodotti.

Titolo IV

Requisiti patrimoniali CASP

Articolo VII.IV.1 – Requisiti patrimoniali dei CASP

1. I CASP dispongono in ogni momento di fondi propri, calcolati conformemente all'articolo VII.II.1, pari almeno all'importo maggiore tra:

- a) il capitale sociale minimo richiesto, in funzione dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati, per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo III.III.4;
- b) il 25 per cento delle spese fisse generali di cui all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), i CASP calcolano le spese fisse generali di cui all'ultimo bilancio d'esercizio approvato come risultante della somma delle voci 50 "Commissioni passive", 80 "Altri oneri di gestione" e 90 "Spese amministrative" dello schema di Conto Economico, al netto delle seguenti spese variabili:

- a) bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono dall'utile netto del CASP;
- b) quote di partecipazione agli utili per dipendenti e amministratori e soci;
- c) altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;
- d) spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

3. In fase di avvio dell'operatività e fino a completamento del primo anno solare, ai fini del calcolo di cui al comma 1, lettera b), i CASP fanno riferimento agli importi previsti per il primo anno di attività nei bilanci previsionali presentati con la domanda di autorizzazione.

4. Fermo restando la detenzione di fondi propri in ogni momento almeno pari al capitale sociale minimo richiesto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo III.III.4, i CASP possono soddisfare, in tutto o in parte, l'eventuale ulteriore requisito patrimoniale richiesto ai sensi del comma 1, tramite polizza assicurativa.

5. La polizza assicurativa di cui al comma 4, è resa pubblica sul sito *web* del CASP e deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) durata contrattuale non inferiore a un anno;
- b) periodo di preavviso per il recesso pari ad almeno 90 giorni;
- c) emessa da un'impresa di assicurazione autorizzata dalla BANCA CENTRALE.

6. La polizza assicurativa di cui al comma 4 deve almeno coprire i seguenti rischi:

- a) perdita di documenti;
- b) rilascio di false dichiarazioni o dichiarazioni fuorvianti;
- c) atti, errori od omissioni che comportano una violazione:
 - di obblighi legali e regolamentari;
 - del dovere di agire in modo onesto, corretto e professionale nei confronti dei clienti;
 - degli obblighi di riservatezza;
- d) mancata istituzione, attuazione e mantenimento di procedure adeguate per prevenire i conflitti di interesse;
- e) perdite derivanti da interruzioni dell'operatività o da disfunzioni del sistema;
- f) ove applicabile al modello di *business*, grave negligenza nella salvaguardia delle CRIPTO-ATTIVITÀ e dei FONDI dei CLIENTI;
- g) responsabilità dei CASP nei confronti dei CLIENTI ai sensi dell'articolo X.II.4, comma 8.

Titolo V

Requisiti organizzativi

Capo I

Norme generali

Articolo VII.V.1 – Caratteristiche dell'organizzazione

1. La gestione aziendale sana e prudente, l'affidabilità e l'efficienza dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati dipendono anche da un assetto

organizzativo adeguato alla dimensione, alla complessità e alla vocazione operativa della CRYPTO-ASSET FIRM. In tal senso, le CRYPTO-ASSET FIRM definiscono e applicano:

- a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni;
- b) politiche di governo e procedure per la gestione e il controllo di tutti i rischi aziendali e un efficace SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI;
- c) misure che assicurino che il PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE conosca le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie funzioni;
- d) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;
- e) efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni e di segnalazione a tutti i livelli pertinenti;
- f) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione della CRYPTO-ASSET FIRM e della sua organizzazione interna;
- g) criteri e procedure volti a garantire che l'affidamento al PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE di funzioni multiple non sia tale da impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni;
- h) politiche di governo e procedure per l'adeguata prestazione dei servizi, nonché per la gestione dei reclami dei CLIENTI;
- i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;
- j) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi, volte a:
 - assicurare la capacità di operare su base continuativa;
 - limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività;
 - preservare i dati e le funzioni essenziali;
 - garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;
- k) politiche e procedure amministrative e contabili che consentano di fornire tempestivamente alla BANCA CENTRALE documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.

2. Le CRYPTO-ASSET FIRM controllano e valutano con regolarità l'adeguatezza, l'efficacia e l'applicazione di tali requisiti organizzativi e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

3. Le della CRYPTO-ASSET FIRM applicano le disposizioni del presente articolo in maniera proporzionata alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

Articolo VII.V.2 – Sistema dei controlli interni

1. Nel SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI rientrano le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti la gestione dei rischi a cui la CRYPTO-ASSET FIRM è o potrebbe essere esposta e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato. In questo contesto, la gestione dei rischi include le funzioni di individuazione, assunzione, misurazione, sorveglianza e attenuazione dei rischi.

2. Per le CRYPTO-ASSET FIRM assumono particolare rilievo i rischi operativi, inclusi i rischi relativi alla sicurezza informatica, di *compliance* e di natura legale e reputazionale che possono discendere dai rapporti con i CLIENTI. Per gli ART ISSUER rilevano altresì i rischi connessi alla gestione della riserva di attività.

3. Le CRYPTO-ASSET FIRM valutano attentamente le implicazioni derivanti dai mutamenti dell'operatività aziendale (offerta di nuovi servizi, ingresso in nuovi mercati o in nuovi settori operativi), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dagli organi aziendali competenti.

4. Le CRYPTO-ASSET FIRM sviluppano una cultura del rischio integrata e diffusa in tutta la struttura aziendale, basata su una piena comprensione dei rischi connessi con l'attività svolta e delle loro modalità di gestione, tenendo altresì conto della propensione al rischio della CRYPTO-ASSET FIRM.

5. Nella predisposizione dei presidi organizzativi, le CRYPTO-ASSET FIRM tengono conto dell'esigenza di prevenire fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

6. Nel SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI rientrano sia i CONTROLLI DI LINEA, sia i CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO, sia l'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA.

Articolo VII.V.3 – Funzioni aziendali di controllo

1. Ai fini di quanto riportato alla lettera b), del comma 1 dell'articolo VII.V.1, le CRYPTO-ASSET FIRM, in modo proporzionato alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, nonché alla tipologia e alla gamma dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati, devono dotarsi di tre distinte strutture, permanenti, efficaci e indipendenti, una di *internal auditing*

dedicata all'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA, una di *compliance* dedicata ai CONTROLLI DI COMPLIANCE e una di *risk management* dedicata ai CONTROLLI DEI RISCHI.

2. Le tre funzioni di CONTROLLI DEI RISCHI, CONTROLLI DI COMPLIANCE e ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA devono:

- a) essere svolte in regime di separatezza dalle funzioni operative;
- b) non essere gerarchicamente subordinate alle funzioni aziendali sottoposte a controllo e riferire direttamente agli organi aziendali a cui ne compete la nomina;
- c) disporre dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, in modo proporzionato alla dimensione e complessità dell'attività svolta dalla CRYPTO-ASSET FIRM e alla tipologia e alla gamma dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati;
- d) presentare agli organi aziendali di cui alla precedente lettera b), almeno una volta all'anno, relazioni sull'attività svolta, con particolare evidenza dei rischi e delle misure adottate per minimizzarli;
- e) fornire agli organi aziendali di cui alla lettera b) e ai soggetti incaricati dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, consulenza per i profili che attengono ai compiti di controllo svolti;
- f) inviare, nei casi di criticità gravi o urgenti per i quali i rilievi internamente rappresentati agli ESPONENTI AZIENDALI siano rimasti inascoltati o comunque disattesi, le segnalazioni *whistleblowing* alla BANCA CENTRALE.

Il metodo per la determinazione della remunerazione di coloro che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non deve risultare idoneo a comprometterne l'obiettività.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, la BANCA CENTRALE, su richiesta motivata della CRYPTO-ASSET FIRM, tenuto conto della sua dimensione, complessità e rischiosità operativa, può autorizzare l'attribuzione a un'unica struttura di più funzioni di controllo. L'autorizzazione verrà revocata al venire meno delle condizioni sulla base delle quali è stata concessa.

4. Nei casi di cui al precedente comma nei quali la struttura di *internal auditing* accorpi una o entrambe le altre strutture di controllo interno, restano ferme le regole di cui al successivo articolo VII.V.7.

Articolo VII.V.4 – Ruolo degli organi aziendali e dialettica nell'esercizio delle funzioni di governo aziendale

1. Gli organi aziendali assumono un ruolo fondamentale per la definizione di un adeguato sistema organizzativo e il conseguimento di un affidabile SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

2. La composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, deve quindi assicurare l'efficace assolvimento dei loro compiti. La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali deve garantire una costante dialettica interna, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale.
3. Ai fini di cui al precedente comma, la regolamentazione di cui all'articolo III.III.1, comma 2, lettera h), deve essere tale da non consentire un sostanziale esautoramento degli organi collegiali statutariamente preposti a svolgere funzioni amministrative nonché idonea a presidiare l'opportuna dialettica tra gli organi aziendali.
4. L'attività di verbalizzazione delle adunanze di ciascun organo collegiale, ivi compresi comitati tecnici o di settore, deve consentire una ricostruzione chiara e sufficientemente dettagliata della dialettica interna che ha preceduto la fase finale di deliberazione, e non risultare sostanzialmente circoscritta a questa ultima.
5. L'operato degli organi aziendali deve comunque essere sempre documentato, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte.

Capo II

Organi e strutture aziendali

Articolo VII.V.5 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce e approva gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio della CRYPTO-ASSET FIRM definendo le politiche aziendali e quelle del SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI e ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;
- b) approva le politiche di gestione dei rischi (operativi, inclusi i rischi di sicurezza informatica, di mercato, ecc.), nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;
- c) approva i processi relativi alla prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA E/O DEI SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;
- d) definisce l'assetto delle funzioni aziendali di controllo in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici, i relativi compiti e responsabilità e verifica che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- e) approva il regolamento interno sull'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA e il piano annuale di *audit*;

- f) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità, assicurandosi in tale ambito, tra l'altro che:
 - i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;
 - l'esternalizzazione delle funzioni aziendali sia coerente con le strategie della CRYPTO-ASSET FIRM e i livelli di rischio definiti;
 - sia in particolare garantito, da parte degli ART ISSUER, il rispetto delle disposizioni in materia di riserva di attività di cui al Capo II, del Titolo III della presente Parte VII, nonché, da parte dei CASP, il rispetto delle disposizioni in materia di separazione patrimoniale e salvaguardia dei BENI dei CLIENTI di cui al Capo I, del Titolo II della Parte X;
- g) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
- h) approva i sistemi contabili e di rendicontazione;
- i) approva la politica di trattamento dei reclami;
- j) approva il piano aziendale di emergenza e continuità operativa, che deve essere sottoposto ad aggiornamento e controllo periodico con frequenza almeno annuale;
- k) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la politica per il governo e la gestione dei rischi di sicurezza.

Articolo VII.V.6 – Capo della struttura esecutiva

1. Il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA, anche in collaborazione con il PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE:

- a) attua le politiche aziendali e quelle del SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, definite dal Consiglio di Amministrazione;
- b) verifica nel continuo l'adeguatezza del SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell'evoluzione dell'operatività;
- c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, in modo, tra l'altro, di prevenire potenziali conflitti di interesse e di assicurare che le strutture siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;
- e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- f) supervisiona l'operato del PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE;

- g) assicura che il personale impiegato nella prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ sia adeguatamente formato e possieda idonee conoscenze e competenze per l'assolvimento delle responsabilità assegnate, tenendo conto della tipologia di CRIPTO-ATTIVITÀ trattate e della portata, natura e della gamma dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati, nonché con riferimento agli adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e alla normativa in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e tutela della clientela;
- h) adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Articolo VII.V.7 – Internal auditing

1. L'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA è condotta da struttura diversa e indipendente da quelle produttive, anche attraverso visite in loco, e porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure.

2. La struttura di *internal auditing*, nell'esercizio dell'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA:

- a) definisce e applica un piano di *audit*, approvato dal Consiglio di Amministrazione, per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI che prevede, tra l'altro, specifici controlli su eventuali soggetti terzi a cui si ricorre per l'OFFERTA AL PUBBLICO o l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ, anche con riguardo agli adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
- b) formula raccomandazioni basate sui risultati delle verifiche effettuate in base al piano di *audit* e ne verifica l'osservanza.

3. Il responsabile dell'*internal auditing* deve:

- a) essere nominato e revocato dall'incarico con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- b) informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA dell'attività svolta e dei risultati di questa, inviando per conoscenza copia delle proprie relazioni periodiche alla BANCA CENTRALE fatto salvo quanto previsto dall'articolo VII.V.3, comma 2, lettera d);
- c) poter estendere la propria attività di revisione fino ai più alti livelli dell'organizzazione aziendale, incluso il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA, rispondendo del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

4. L'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA deve essere disciplinata da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo VII.V.8 – Compliance

1. La struttura di *compliance*, al fine di individuare il rischio di inadempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni di vigilanza e norme di autoregolamentazione applicabili alla CRYPTO-ASSET FIRM:

- a) identifica le norme applicabili alla CRYPTO-ASSET FIRM e ai servizi da essa prestati e ne misura/valuta l'impatto sui processi e procedure aziendali, determinando il rischio residuo;
- b) propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme;
- c) predispose flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni aziendali di controllo, inclusi quelli di cui all'articolo VII.V.3, comma 2, lettera d);
- d) verifica l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la funzione di *compliance* conduce una valutazione che funge da base per stabilire un programma di monitoraggio basato sul rischio che prenda in considerazione tutte le aree dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati o esercitati dalla CRYPTO-ASSET FIRM, incluse le informazioni d'interesse raccolte in relazione al monitoraggio del trattamento dei reclami. Il programma di monitoraggio stabilisce priorità determinate dalla valutazione del rischio di *compliance*, assicurando un monitoraggio esaustivo di tale rischio.

3. La struttura di *compliance* deve altresì monitorare le operazioni di trattamento dei reclami, per assicurare che tutti i rischi o problemi siano individuati e affrontati, nonché trattare i reclami medesimi qualora assegnataria di tale funzione.

4. La struttura di *compliance*, come tutte le altre strutture aziendali, centrali e periferiche, è soggetta all'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA da parte della struttura di *internal auditing*, salvo il caso di accorpamento nella stessa.

Articolo VII.V.9 – Risk management

1. La struttura di *risk management*, nell'esercizio dei CONTROLLI SUI RISCHI:

- a) collabora alla definizione delle politiche di gestione del rischio e delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, verificandone nel continuo l'adeguatezza;
- b) verifica nel continuo l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di CONTROLLO DEI RISCHI e ne verifica il rispetto da parte della CRYPTO-ASSET FIRM;
- c) predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni aziendali di controllo, inclusi quelli di cui all'articolo VII.V.3, comma 2, lettera d);
- d) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di CONTROLLO DEI RISCHI.

2. La struttura di *risk management*, come tutte le altre strutture aziendali, centrali e periferiche, è soggetta all'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA da parte della struttura di *internal auditing*, salvo il caso di accorpamento nella stessa.

Articolo VII.V.10 – Collegio Sindacale

1. I sindaci delle CRYPTO-ASSET FIRM, già titolari dei doveri, poteri e responsabilità previsti al Titolo II, Capo III, della LEGGE SULLE SOCIETÀ, devono, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi:

- a) vigilare sull'osservanza delle norme di legge, di vigilanza, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della CRYPTO-ASSET FIRM;
- b) vigilare sulla funzionalità del complessivo SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI e accertare l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel medesimo sistema e l'adeguato coordinamento tra le stesse;
- c) valutare il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- d) promuovere interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- e) mantenere il coordinamento con la SOCIETÀ DI REVISIONE, l'*internal auditing* e le altre strutture che svolgono funzioni di controllo interno, al fine di elevare il grado di conoscenza sulla regolarità della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali unità operative e ricevendo altresì a cadenza regolare le relazioni predisposte dalle medesime unità operative;
- f) informare senza indugio la BANCA CENTRALE di tutti gli atti o fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che costituiscano, in misura significativa, irregolarità nella gestione, violazione dei principi di sana e prudente gestione o violazione delle norme di legge, di statuto o di vigilanza che disciplinano le attività riservate esercitate dalla CRYPTO-ASSET FIRM.

2. Il Collegio Sindacale può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni di tutte le unità delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo e, in particolare, della struttura di *internal auditing*. L'attività di controllo può determinare la formulazione di osservazioni e proposte di modifica volte alla rimozione di eventuali anomalie riscontrate. Di tali osservazioni e proposte, nonché della successiva attività di verifica del Collegio Sindacale sull'attuazione di eventuali provvedimenti, deve essere conservata adeguata evidenza. L'interazione tra l'attività del Collegio Sindacale e l'attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sulla CRYPTO-ASSET FIRM.

Articolo VII.V.11 – Società di Revisione

1. I REVISORI CONTABILI, titolari dei doveri, poteri e responsabilità previsti al Titolo II, Capo IV, della LEGGE SULLE SOCIETÀ e all'articolo 34 della LISF, devono:

- a) mantenere il coordinamento con il Collegio Sindacale, l'*internal auditing* e le altre strutture che svolgono funzioni di controllo interno al fine di elevare il grado di conoscenza sulla regolarità della contabilità aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali unità operative, entro i limiti di quanto utile ai fini della funzione di CONTROLLO CONTABILE e/o della certificazione dei bilanci;
- b) informare senza indugio la BANCA CENTRALE di tutti gli atti o fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una significativa violazione in merito alla regolare tenuta della contabilità sociale e/o alla corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, o pregiudicare la continuità dell'impresa, o comportare un giudizio con rilievi negativi o una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio.

2. I REVISORI CONTABILI devono altresì condurre, ai sensi dell'articolo VII.III.2, comma 9, un *audit* ogni sei mesi sulla conformità della riserva di attività a quanto previsto al Capo II, del Titolo III della presente Parte.

Capo III

Sistemi informativi

Articolo VII.V.12 – Premessa

1. L'affidabilità dei sistemi informativi, rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento della CRYPTO-ASSET FIRM e consente agli organi aziendali di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali.

Articolo VII.V.13 – Requisiti

1. I sistemi informativo-contabili devono essere adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali la CRYPTO-ASSET FIRM è esposta.
2. Essi devono avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con la massima tempestività i fatti di gestione, consentire di ricostruire l'attività della CRYPTO-ASSET FIRM a qualsiasi data e partitamente per ciascun SERVIZIO DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestato.
3. La circostanza che la CRYPTO-ASSET FIRM utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, antiriciclaggio, ecc.) non deve inficiare la qualità e integrità dei dati né comportare la creazione di archivi non coerenti.
4. I sistemi informativi devono garantire elevati livelli di sicurezza. A tal fine, devono essere individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire: la sicurezza fisica e logica dell'*hardware* e del *software*, comprendenti procedure di *back-up* dei dati e di *disaster recovery*; l'individuazione dei soggetti abilitati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni; la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati, di ricostruire la serie storica dei dati modificati.
5. Una specifica sezione del piano di continuità operativa di cui deve essere dotata la CRYPTO-ASSET FIRM è dedicata ai sistemi informativo-contabili.
6. La disponibilità di risorse informatiche e umane deve mantenersi adeguata all'operatività aziendale.

Capo IV

Obblighi in caso di esternalizzazione di funzioni operative strategiche

Articolo VII.V.14 – Funzioni operative strategiche

1. Una funzione operativa si considera strategica per la CRYPTO-ASSET FIRM quando relativa a SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, o comunque in ogni caso in cui un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possano:

- a) mettere a repentaglio la capacità della CRYPTO-ASSET FIRM di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione o agli altri obblighi ad essa applicabili ai sensi delle presenti disposizioni;
- b) compromettere gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi SERVIZI DI EMISSIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRYPTO-ATTIVITÀ.

2. Non si considerano FUNZIONI OPERATIVE STRATEGICHE:

- a) la prestazione alla CRYPTO-ASSET FIRM di servizi di consulenza o di altri servizi che non rientrino nei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRYPTO-ATTIVITÀ, ivi compresi la prestazione di consulenza in ambito giuridico alla CRYPTO-ASSET FIRM, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale della CRYPTO-ASSET FIRM;
- b) l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi.

Articolo VII.V.15 – Requisiti negativi dell'esternalizzazione

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM che esternalizzano FUNZIONI OPERATIVE STRATEGICHE assicurano che:

- a) l'esternalizzazione non determini la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali;
- b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi della CRYPTO-ASSET FIRM nei confronti dei suoi CLIENTI nella prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRYPTO-ATTIVITÀ;
- c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che la CRYPTO-ASSET FIRM deve soddisfare per poter essere autorizzata alla prestazione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o SERVIZI IN CRYPTO-ATTIVITÀ e per conservare tale autorizzazione;
- d) non venga soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione della CRYPTO-ASSET FIRM.

2. L'esternalizzazione di FUNZIONI OPERATIVE STRATEGICHE non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno della CRYPTO-ASSET FIRM, né impedire alla BANCA CENTRALE di controllare che le CRYPTO-ASSET FIRM adempiano a tutti gli obblighi definiti dal presente Regolamento.

Articolo VII.V.16 – Requisiti positivi dell'esternalizzazione

1. Ai fini di cui al precedente articolo, le CRYPTO-ASSET FIRM, quando concludono o applicano accordi di esternalizzazione di FUNZIONI OPERATIVE STRATEGICHE, assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'OUTSOURCER disponga della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni esternalizzate in maniera professionale e affidabile;
- b) l'OUTSOURCER preli i servizi esternalizzati in maniera efficace e la CRYPTO-ASSET FIRM si doti conseguentemente di metodi per la valutazione del livello dei servizi medesimi;
- c) l'OUTSOURCER sorvegli adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione;
- d) la CRYPTO-ASSET FIRM conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione, controlli tali funzioni e gestisca tali rischi;
- e) l'OUTSOURCER informi la CRYPTO-ASSET FIRM di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
- f) vi siano clausole risolutive espresse che consentano alla CRYPTO-ASSET FIRM di porre termine all'accordo di esternalizzazione in presenza di eventi che possano compromettere la capacità dell'OUTSOURCER di garantire il servizio o quando si verifichi il mancato rispetto del livello di servizio concordato;
- g) l'OUTSOURCER collabori con le autorità, inclusa la BANCA CENTRALE, per quanto riguarda le attività esternalizzate;
- h) la CRYPTO-ASSET FIRM, i suoi REVISORI CONTABILI e le autorità, inclusa la BANCA CENTRALE, abbiano effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera l'OUTSOURCER, essendo in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;
- i) l'OUTSOURCER garantisca la protezione delle informazioni riservate relative alla CRYPTO-ASSET FIRM e ai suoi CLIENTI, anche ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della LISF;
- j) la CRYPTO-ASSET FIRM e l'OUTSOURCER adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di *back-up*, quando ciò sia necessario in considerazione della funzione esternalizzata;
- k) la CRYPTO-ASSET FIRM ha assicurato il mantenimento della continuità e qualità delle funzioni o dei servizi esternalizzati anche in caso di cessazione dell'accordo di esternalizzazione, trasferendo le funzioni o i servizi esternalizzati a una terza parte o facendosi carico direttamente della loro esecuzione;

l) i diritti e gli obblighi rispettivi della CRYPTO-ASSET FIRM e dell'OUTSOURCER siano chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto.

2. Quando la CRYPTO-ASSET FIRM e l'OUTSOURCER appartengono allo stesso GRUPPO, la CRYPTO-ASSET FIRM può, ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente Capo, tenere conto della misura in cui esercita il CONTROLLO sull'OUTSOURCER o ha la capacità di influenzarne le azioni.

Articolo VII.V.17 – Procedura per la comunicazione preventiva dell'esternalizzazione

1. In tutti i casi di esternalizzazione di FUNZIONI OPERATIVE STRATEGICHE, la CRYPTO-ASSET FIRM deve trasmettere alla BANCA CENTRALE, con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data convenuta per l'avvio del rapporto contrattuale con l'OUTSOURCER, copia della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione della CRYPTO-ASSET FIRM ha indicato:

- a) le motivazioni alla base della scelta di esternalizzazione;
- b) gli obiettivi assegnati all'esternalizzazione, sia in rapporto alla complessiva strategia aziendale sia in relazione agli standard quali-quantitativi attesi dal processo;
- c) i criteri e le procedure per orientare la fase di valutazione e selezione dei potenziali esternalizzatori e quella successiva di relazione con l'OUTSOURCER prescelto;
- d) le motivazioni alla base della scelta dell'OUTSOURCER, con particolare riguardo ai requisiti di patrimonialità, professionalità e di adeguatezza organizzativa;
- e) gli strumenti e le procedure per intervenire tempestivamente nel caso di inadeguatezza dei servizi forniti;
- f) eventuali altri rapporti, anche di GRUPPO, che legano la CRYPTO-ASSET FIRM all'OUTSOURCER.

2. La CRYPTO-ASSET FIRM comunica senza indugio alla BANCA CENTRALE qualsiasi modifica intervenuta alle informazioni di cui al comma precedente.

Titolo VI

Reti distributive

Capo I

Rete distributiva nella Repubblica di San Marino

Articolo VII.VI.1 – Procedura per apertura di succursali

1. La CRYPTO-ASSET FIRM che intende aprire SUCCURSALI in territorio sammarinese deve presentare domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE nei modi previsti dall'articolo III.II.6.
2. La domanda deve contenere ogni informazione utile alla presentazione del progetto, ed in particolare:
 - a) la puntuale ubicazione della nuova SUCCURSALE;
 - b) i servizi offerti, anche accessori;
 - c) le motivazioni alla base dell'ampliamento della rete distributiva;
 - d) *business plan*, organigramma e relativo piano occupazionale con riferimento ai primi 3 anni di attività della SUCCURSALE;
 - e) tempi di avvio dell'attività;
 - f) principali clausole del contratto di acquisizione dei locali: GENERALITÀ della controparte, prezzo e modalità di pagamento nel caso di acquisto, scadenza e canone nel caso di locazione, durata, canone e tasso nel caso di leasing ecc..
3. La BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comunica per iscritto l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione.
4. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE richieda alla CRYPTO-ASSET FIRM informazioni e/o documenti ad integrazione della domanda, il decorso del termine è interrotto, se l'interruzione è espressamente indicata nella comunicazione in cui si richiede l'integrazione della domanda.

Articolo VII.VI.2 – Criteri di valutazione

1. La BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 48, comma 3 della LISF, può negare l'autorizzazione per valutazioni attinenti l'adeguatezza organizzativa, la situazione finanziaria, economica e patrimoniale della CRYPTO-ASSET FIRM richiedente.

Articolo VII.VI.3 – Comunicazione di inizio operatività della succursale

1. L'apertura al pubblico della SUCCURSALE deve essere comunicata in forma scritta alla BANCA CENTRALE entro il termine di dieci giorni correnti dalla data di inizio operatività.

Capo II

Rete distributiva all'estero

Articolo VII.VI.4 – Apertura di succursali all'estero

1. La comunicazione preventiva prevista dall'articolo 74 della LISF ai fini dell'apertura di una SUCCURSALE all'estero deve essere presentata alla BANCA CENTRALE nei modi previsti dall'articolo III.II.6 e deve contenere, oltre alle informazioni elencate all'articolo VII.VI.1, ogni ulteriore informazione utile alla presentazione del progetto, ed in particolare:

- a) il piano di espansione internazionale della CRYPTO-ASSET FIRM;
- b) l'individuazione ed i curricula professionali dei responsabili della nuova SUCCURSALE, con la definizione dei poteri decisionali attribuiti;
- c) le modalità con cui verrà esercitata l'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA sulle SUCCURSALI estere da parte della casa madre;
- d) l'ammontare del fondo di dotazione ove richiesto;
- e) le procedure informative e contabili adottate dalla SUCCURSALE estera ed il loro livello di uniformità o raccordabilità con il sistema informativo-contabile centrale;
- f) l'eventuale ricorso, nello stesso Paese di insediamento della SUCCURSALE, a soggetti terzi per l'OFFERTA AL PUBBLICO o l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ.

Articolo VII.VI.5 – Prestazione di servizi senza stabilimento all'estero

1. La comunicazione preventiva prevista dall'articolo 74 della LISF ai fini dell'operatività all'estero in regime di libera PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO deve essere presentata alla BANCA CENTRALE nei modi previsti dall'articolo III.II.6 e deve contenere ogni informazione utile alla presentazione del progetto, ed in particolare:

- a) il Paese ed il recapito in cui si andrà ad esercitare l'attività;
- b) i SERVIZI DI EMISSIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o i SERVIZI IN CRYPTO-ATTIVITÀ che si intendono prestare;
- c) le modalità tecniche con le quali si intende operare;
- d) l'eventuale ricorso, nello stesso Paese in cui si intende operare, a soggetti terzi per l'OFFERTA AL PUBBLICO o l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI CRYPTO-ATTIVITÀ.

Articolo VII.VI.6 – Istituzione di uffici di rappresentanza

1. La comunicazione preventiva prevista dall'articolo 74 della LISF ai fini dell'apertura all'estero di un UFFICIO DI RAPPRESENTANZA deve essere presentata alla BANCA CENTRALE nei modi previsti dall'articolo III.II.6 e deve contenere l'indicazione del Paese estero in cui l'ufficio sarà istituito, la data di inizio dell'attività e le risorse impiegate.

Articolo VII.VI.7 – Criteri di valutazione

1. La BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 74, comma 2 della LISF, può vietare l'operatività all'estero per valutazioni attinenti la situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa della CRYPTO-ASSET FIRM richiedente, nonché l'idoneità dell'ordinamento giuridico vigente nel Paese d'insediamento a garantire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza.

Titolo VII

Modifiche statutarie

Articolo VII.VII.1 – Domanda di autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 47 della LISF, la CRYPTO-ASSET FIRM che intende apportare modifiche al proprio statuto deve trasmettere, con almeno trenta giorni di preavviso rispetto alla delibera assembleare, apposita domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE, contenente le informazioni utili alla descrizione del progetto ed in particolare:

- a) l'indicazione precisa dell'articolo o degli articoli che si intendono modificare;
- b) il testo integrale dell'articolo o degli articoli statutarî nella versione ante-modifica e nella versione post-modifica, anche se la modifica riguarda solo alcuni commi o parti degli stessi;
- c) le motivazioni alla base della proposta di modifica statutaria;
- d) la data di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti riportante all'ordine del giorno la modifica statutaria in oggetto o, in mancanza di avviso di convocazione, la data in cui è previsto che si riunisca in forma totalitaria per deliberare in merito.

2. In alternativa la domanda può portare in allegato copia della delibera del Consiglio di Amministrazione e copia dell'avviso di convocazione, purché riportino, con sufficiente chiarezza e completezza, tutte le informazioni sopra elencate.

3. Entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea degli Azionisti che delibera in merito alle modifiche statuarie di cui sopra, la CRYPTO-ASSET FIRM deve trasmettere alla BANCA CENTRALE a mezzo posta elettronica, il testo integrale dello statuto, così come modificato, in FORMATO ELETTRONICO.

4. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di autorizzazione di cui ai seguenti articoli VII.VII.2 e VII.VII.3, la CRYPTO-ASSET FIRM, può sostituire o rettificare di propria iniziativa, in pendenza di termine di cui all'articolo seguente, l'istanza già presentata ai sensi e nei termini del primo comma, con altra istanza cartacea, in tutto conforme alle preventive indicazioni ricevute a mezzo posta elettronica dal Dipartimento

Vigilanza ed aventi ad oggetto le revisioni in FORMATO ELETTRONICO al testo statutario originario, all'uopo inviate dalla CRYPTO-ASSET FIRM a mezzo posta elettronica.

Articolo VII.VII.2 – Termine del provvedimento

1. Salvo il caso di interruzione del termine, la BANCA CENTRALE, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o dalle sue successive sostituzioni o rettifiche, comunica per iscritto alla CRYPTO-ASSET FIRM richiedente il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla modifica statutaria.

2. La BANCA CENTRALE può negare l'autorizzazione solo nei casi in cui la modifica contrasti con la sana e prudente gestione, nonché con le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III del presente Regolamento od ostacoli comunque l'esercizio della vigilanza.

Articolo VII.VII.3 – Reiterazione della domanda

1. In caso di diniego, la CRYPTO-ASSET FIRM può presentare alla BANCA CENTRALE nuove domande di autorizzazione aventi ad oggetto le medesime parti di statuto, ma apportando alla proposta di modifica le variazioni necessarie a recepire le motivazioni riportate nel provvedimento di diniego.

2. In caso di reiterazione, la domanda può limitarsi alle informazioni di cui alla lettera b) dell'articolo VII.VII.1, comma 1, purché riporti un rinvio alla domanda precedente.

3. Il termine del provvedimento in caso di reiterazione, salvo casi di interruzione, è di quindici giorni dalla ricezione della domanda.

Articolo VII.VII.4 – Presentazione in assemblea

1. Il Presidente della CRYPTO-ASSET FIRM deve presentare, in sede di Assemblea degli Azionisti, il provvedimento di autorizzazione alle modifiche statutarie rilasciato dalla BANCA CENTRALE, anche ai fini dell'articolo 47, comma 4 della LISF.

Articolo VII.VII.5 – Variazione del capitale sociale

1. Nei casi in cui la modifica statutaria sia conseguente ad un'operazione di variazione del capitale sociale, la domanda di autorizzazione di cui all'articolo VII.VII.1 deve contenere anche tutte le informazioni necessarie a descrivere motivazioni, modalità e tempi dell'operazione.

2. In particolare, nei casi di aumento, deve essere specificato se trattasi di aumento a titolo gratuito o a pagamento e, rispettivamente, da quali fondi di riserva viene attinto, oppure le modalità e la scadenza per la sottoscrizione e il versamento del nuovo capitale sociale.

3. Nei casi di aumento di capitale a pagamento, la CRYPTO-ASSET FIRM, entro dieci giorni dal completamento di ciascuna operazione, deve dare comunicazione scritta alla BANCA CENTRALE:

- a) dell'avvenuta sottoscrizione, indicando la composizione della nuova compagine azionaria (GENERALITÀ degli azionisti e quota di capitale sottoscritta da ciascuno, sia in termini percentuali sia in termini di prezzo e valore nominale complessivi), anche quando invariata;
- b) dell'avvenuto versamento del capitale, allegando copia della/e ricevuta/e contabile/i di accredito delle somme.

Titolo VIII

Acquisti in blocco di attività e passività

Articolo VII.VIII.1 – Ambito di applicazione

1. La disciplina di seguito riportata si applica alle cessioni in favore di CRYPTO-ASSET FIRM di:

- a) AZIENDE;
- b) RAMI DI AZIENDA;
- c) RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO.

2. Le disposizioni di cui al presente Titolo trovano applicazione, per quanto compatibili e nel rispetto di quanto previsto ai Capi I e II del Titolo IV della LEGGE SULLE SOCIETÀ, anche per le altre operazioni straordinarie di fusione e scissione, le quali, in assenza di previsione di soglia di significatività all'articolo 52 comma 2 della LISF, sono sempre subordinate alla preventiva autorizzazione della BANCA CENTRALE.

Articolo VII.VIII.2 – Pubblicità

1. La CRYPTO-ASSET FIRM cessionaria deve dare notizia dell'avvenuto acquisto mediante comunicazione alla BANCA CENTRALE.

2. La BANCA CENTRALE provvede a rendere pubblica la comunicazione attraverso:

- a) la richiesta al Tribunale Unico di affissione *ad valvas* e presso tutte le Case di Castello della Repubblica di San Marino;

- b) l'inserzione della notizia e relativo collegamento alla comunicazione in apposita pagina del proprio sito internet.

3. La pubblicazione indica:

- a) gli elementi distintivi che consentono l'individuazione dell'oggetto dell'acquisto;
- b) la data di efficacia della medesima;
- c) le modalità (luoghi, orari) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione, ove ciò sia necessario.

4. La CRYPTO-ASSET FIRM cessionaria deve dare notizia dell'acquisto al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.

Articolo VII.VIII.3 – Utilizzo presso il cedente

1. Se le risorse tecniche e umane oggetto dell'acquisto sono transitoriamente utilizzate dalla CRYPTO-ASSET FIRM cessionaria presso i locali del cedente, deve essere assicurata la separazione delle attività svolte dai due soggetti, al fine di non ingenerare confusione nei CLIENTI in relazione all'identificazione dell'effettiva controparte nonché per evitare commistioni sul piano gestionale.

Articolo VII.VIII.4 – Acquisto di attività riservata

1. Qualora venga acquistata una attività per la quale è prevista un'autorizzazione iniziale all'esercizio, di cui la CRYPTO-ASSET FIRM cessionaria non sia già in possesso, l'autorizzazione va richiesta secondo le disposizioni che disciplinano la specifica attività.

Articolo VII.VIII.5 – Acquisto di succursale

1. L'acquisto della prima SUCCURSALE in San Marino da parte di una CRYPTO-ASSET FIRM estera è soggetto alla disciplina di cui alla Parte III, Titolo VI, Capo I; l'acquisizione di ulteriori SUCCURSALI è soggetta alla disciplina di cui alla Parte VII, Titolo VI, Capo I.

Articolo VII.VIII.6 – Operazioni soggette ad autorizzazione

1. Sono sottoposte ad autorizzazione della BANCA CENTRALE le operazioni di acquisto di attività e passività quando la somma di queste ultime supera il 40 per cento dei fondi propri della CRYPTO-ASSET FIRM cessionaria, come definiti alla Parte VII, Titolo II.

2. In tutti gli altri casi, ossia quelli in cui la cessione sia in favore di una CRYPTO-ASSET FIRM ma al di sotto della soglia di cui al precedente comma e tutti quelli in cui siano le CRYPTO-ASSET FIRM a cedere a terzi AZIENDE, RAMI DI AZIENDA o RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO, fatto salvo quanto disposto dall'articolo III.VII.2 e le possibili conseguenze di cui all'articolo III.VII.3, la BANCA CENTRALE deve comunque riceverne preventiva comunicazione dalla CRYPTO-ASSET FIRM con almeno sessanta giorni di preavviso rispetto alla prevista data di perfezionamento dell'operazione, ai fini della verifica di quanto stabilito all'articolo VII.VIII.9.

Articolo VII.VIII.7 – Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione deve descrivere in maniera puntuale l'oggetto dell'acquisto e illustrare gli obiettivi che la CRYPTO-ASSET FIRM intende conseguire. In particolare, devono essere forniti elementi informativi riguardo agli effetti dell'operazione sul rispetto delle regole prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale; per tale ultimo aspetto va tenuto conto anche delle eventuali poste da dedurre dai fondi propri della CRYPTO-ASSET FIRM cessionaria.

2. Nel caso in cui l'operazione comporti l'accesso a un nuovo settore di attività o un ampliamento della struttura aziendale, devono essere specificati gli eventuali interventi che verranno effettuati sull'organizzazione della CRYPTO-ASSET FIRM.

Articolo VII.VIII.8 – Termine del provvedimento

1. La BANCA CENTRALE rilascia l'autorizzazione all'acquisto entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, qualora verifichi che l'operazione non comporti, in chiave prospettica, il mancato rispetto delle regole di vigilanza prudenziale con particolare attenzione a quelle in tema di adeguatezza patrimoniale ed organizzativa.

2. La BANCA CENTRALE può vietare comunque l'operazione se ritiene che essa contrasti con la sana e prudente gestione della CRYPTO-ASSET FIRM.

3. La BANCA CENTRALE può richiedere ulteriori elementi informativi. In tal caso il termine è sospeso.

4. Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente, il termine è interrotto.

Articolo VII.VIII.9 – Condizione di ammissibilità

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM non possono cedere o acquistare AZIENDE, RAMI DI AZIENDA o RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO quando da ciò derivi il mancato rispetto delle altre norme di vigilanza prudenziale di cui alla presente Parte.

PARTE VIII
STRUMENTI DI CONTROLLO

Titolo I

Premessa

Articolo VIII.I.1 – Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 41 e 42 della LISF.

Articolo VIII.I.2 – Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 18 e 18-bis.

Titolo II

Vigilanza cartolare

Articolo VIII.II.1 – Obblighi informativi periodici

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM devono trasmettere alla BANCA CENTRALE:

- a) entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla struttura organizzativa, secondo lo schema denominato “*crypto-asset firm: schema di relazione sulla struttura organizzativa*” e dando evidenza, nelle forme ritenute più efficaci (ad es. con indicazione all’inizio della relazione o con modalità *track-change*), delle principali modifiche intervenute rispetto alla relazione dell’anno precedente. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell’anno precedente, la CRYPTO-ASSET FIRM deve inviare soltanto una attestazione di tale circostanza facendo rinvio all’ultima relazione trasmessa;
- b) entro il 30 aprile di ogni anno, le relazioni annuali sull’attività svolta predisposte dalle funzioni aziendali di controllo ai sensi dell’articolo VII.V.3, comma 2, lettera d), unitamente al verbale della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) entro il 30 aprile di ogni anno, il piano di *audit* per l’anno in corso approvato dal Consiglio di Amministrazione di cui all’articolo VII.V.7, comma 2, lettera a), unitamente al verbale della relativa deliberazione dello stesso Consiglio di Amministrazione;
- d) le SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, anche ai fini della determinazione e controllo da parte della BANCA CENTRALE di tutti gli aggregati prudenziali, nonché del rispetto delle norme di vigilanza di cui alla Parte VII del presente Regolamento e, più in generale, dei principi di sana e prudente gestione.

Articolo VIII.II.2 – Obblighi informativi non periodici

1. Oltre ai documenti da trasmettersi con cadenza periodica, ai sensi del precedente articolo, e di quelli da trasmettere all'occorrenza a corredo delle comunicazioni o domande di autorizzazione previste dal presente Regolamento, le CRYPTO-ASSET FIRM devono inviare alla BANCA CENTRALE:

- a) copia conforme ed integrale di ogni verbale di assemblea degli azionisti, anche quando non contenga delibere soggette ad obblighi di comunicazione o autorizzazione, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, quando le deliberazioni assembleari abbiano determinato l'aggiornamento dei dati ivi riportati;
- b) *business plan* relativo ad eventuali nuovi comparti di attività da avviare, completo di relativa delibera del Consiglio di Amministrazione e di ogni indicazione utile in materia di investimenti da eseguire, redditività attesa nel primo triennio, risorse umane e logistiche da allocare, impatti sulla propria struttura organizzativa con particolare riguardo alle implementazioni del SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

2. Il termine per l'invio di quanto previsto al precedente comma è di dieci giorni rispettivamente:

- a) dalla data di conclusione dell'iter legale di perfezionamento dell'atto, ossia dall'ultima, in ordine di tempo, tra quelle di celebrazione, registrazione, deposito ed iscrizione nel Registro delle Società;
- b) dalla data di assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo VIII.II.3 – Rinvio

1. Il contenuto, lo schema, i criteri di compilazione, la forma, le modalità di trasmissione e le scadenze di presentazione di tutti i documenti da trasmettere alla BANCA CENTRALE sono oggetto di appositi provvedimenti ai quali si rinvia, ivi inclusi il Regolamento BCSM n. 2015-01 in materia di vigilanza informativa e la Circolare BCSM n. 2017-04 concernente gli obblighi informativi in materia di situazione contabile (SC).

Articolo VIII.II.4 – Modelli segnaletici e manuali operativi

1. Ai fini della corretta esecuzione delle SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, si rendono disponibili nell'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE i modelli segnaletici e relativi manuali operativi contenenti le istruzioni per la compilazione e l'inoltro dei dati statistici; i manuali operativi possono altresì contenere indicazioni interpretative e/o di dettaglio utilizzabili anche ad altri fini di vigilanza con riferimento ai medesimi oggetti trattati.

2. Gli aggiornamenti dei modelli segnaletici e dei manuali operativi, questi ultimi introdotti con delibera del Coordinamento della Vigilanza della BANCA CENTRALE, vengono portati a conoscenza degli interessati con congruo anticipo rispetto alla loro decorrenza, in relazione alla rilevanza e agli impatti operativi delle variazioni apportate.

3. Qualora con riferimento ad una SEGNALAZIONE PERIODICA DI VIGILANZA, o ad una parte di essa, non vi siano informazioni da comunicare alla BANCA CENTRALE, la CRYPTO-ASSET FIRM deve comunque adempiere all'obbligo informativo confermando l'insussistenza di informazioni.

Articolo VIII.II.5 – Quesiti

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM possono presentare quesiti alla BANCA CENTRALE per richiedere chiarimenti sulle segnalazioni periodiche e relative disposizioni applicative, nonché, più in generale, sui contenuti del presente Regolamento ed altre disposizioni di vigilanza emanate. Nei casi in cui il quesito abbia ad oggetto elementi essenziali ai fini della correttezza o completezza della segnalazione o dell'adempimento in scadenza, la BANCA CENTRALE, su istanza della CRYPTO-ASSET FIRM richiedente all'interno del quesito medesimo, può concedere una sospensione dei termini di adempimento, che riprenderanno pertanto a decorrere, per la parte residua, dalla data in cui la CRYPTO-ASSET FIRM riceverà risposta.

2. Il quesito deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) mittente: CRYPTO-ASSET FIRM sammarinese o SUCCURSALE sammarinese di CRYPTO-ASSET FIRM estera;
- b) destinatario: Dipartimento di Vigilanza;
- c) forma: lettera o messaggio di posta elettronica firmati, anche digitalmente, dal CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA o da figura a questo vicaria per ruolo ricoperto o per espressa delega ricevuta e previamente comunicata a BANCA CENTRALE, nel rispetto del limite massimo di 3 dipendenti delegabili per ciascuna CRYPTO-ASSET FIRM.

Titolo III

Vigilanza ispettiva

Articolo VIII.III.1 – Accertamenti ispettivi

1. Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività della CRYPTO-ASSET FIRM risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia svolta nel rispetto delle disposizioni che ne regolano l'esercizio. In tale quadro, l'accertamento ispettivo valuta la situazione tecnica e organizzativa della CRYPTO-ASSET FIRM e verifica la

correttezza delle informazioni fornite alla BANCA CENTRALE. Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale (“a spettro esteso”), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore (“mirati”) nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dalla CRYPTO-ASSET FIRM (“*follow up*”).

2. Coloro che a nome della BANCA CENTRALE si recano presso la CRYPTO-ASSET FIRM o sue SUCCURSALI allo scopo di effettuare sopralluoghi, devono esibire:

- a) una lettera di incarico indirizzata alla CRYPTO-ASSET FIRM ispezionata, firmata da un componente del Coordinamento della Vigilanza della BANCA CENTRALE e contenente l'indicazione dei soggetti incaricati;
- b) un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità o altro equivalente documento identificativo rilasciato dalla BANCA CENTRALE.

3. Nel corso delle indagini la BANCA CENTRALE può accedere, per il tramite della collaborazione dei soggetti di cui al comma 4, all'intero patrimonio informativo della CRYPTO-ASSET FIRM, senza preclusione alcuna ed in regime di inapplicabilità dell'obbligo del segreto bancario, in conformità con quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, lettera b) della LISF. L'esercizio dei poteri di indagine previsto dall'articolo 42, comma 2 della LISF nei confronti di soggetti ai quali la CRYPTO-ASSET FIRM ha esternalizzato funzioni aziendali presuppone l'avvio degli accertamenti nei confronti della CRYPTO-ASSET FIRM ed avviene in forza della medesima lettera di incarico di cui sopra.

4. Gli ESPONENTI AZIENDALI ed il personale della CRYPTO-ASSET FIRM ispezionata sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, devono fornire con tempestività e completezza le informazioni e i documenti che gli incaricati ritengano di acquisire. La CRYPTO-ASSET FIRM deve anche attivarsi per assicurare che le informazioni e i documenti richiesti dagli incaricati degli accertamenti e in possesso di altri soggetti coinvolti siano tempestivamente resi disponibili.

Articolo VIII.III.2 – Rapporto ispettivo

1. Il “rapporto ispettivo”, redatto a conclusione degli accertamenti e destinato alla CRYPTO-ASSET FIRM quale soggetto ispezionato, contiene la descrizione circostanziata dei fatti ed atti aziendali riscontrati che non siano risultati in linea con i criteri di corretta gestione o con la normativa regolante l'esercizio dell'attività.

2. La chiusura degli accertamenti viene comunicata dalla BANCA CENTRALE al soggetto ispezionato con lettera sottoscritta da un componente del Coordinamento della Vigilanza. Il rapporto ispettivo viene notificato entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura degli accertamenti, agli ESPONENTI AZIENDALI del soggetto ispezionato e, per le sole parti di competenza, ai REVISORI CONTABILI del soggetto ispezionato medesimo o al Commissario nominato dalla BANCA CENTRALE e ai membri dei disciolti organi, nei casi in cui dagli accertamenti sia derivata l'adozione di un provvedimento ai sensi della Parte II, Titolo II, Capi I o II della LISF.

3. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il soggetto ispezionato, così come i REVISORI CONTABILI, devono far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché gli interventi già attuati e quelli programmati per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

4. Resta ferma la disciplina relativa alla distinta procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni sanzionabili riscontrate nel corso dell'accertamento ispettivo.

PARTE IX
GRUPPO FINANZIARIO

Titolo I
Premessa

Articolo IX.I.1 – Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte trovano la propria fonte normativa negli articoli 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60 della LISF.

Articolo IX.I.2 – Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 18 e 18-bis.

Titolo II
Governo del gruppo

Articolo IX.II.1 – Funzioni regolamentari

1. La CAPOGRUPPO, ai sensi dell'articolo 57 della LISF, deve tradurre in proprie direttive, vincolanti per le COMPONENTI, le disposizioni di carattere generale e particolare emanate dalla BANCA CENTRALE nell'interesse della stabilità del GRUPPO e verificarne l'adempimento.

2. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma, la CAPOGRUPPO può richiedere a ciascuna COMPONENTE notizie, dati e situazioni utili allo scopo, che gli amministratori delle COMPONENTI sono tenuti a fornire.

Articolo IX.II.2 – Funzioni di controllo

1. La CAPOGRUPPO deve dotare il GRUPPO di un SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI che consenta l'effettivo controllo del GRUPPO sia di tipo strategico, sia di tipo gestionale, sia di tipo tecnico-operativo.

2. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma vanno previsti:

- a) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le COMPONENTI e la CAPOGRUPPO per tutte le aree di attività;
- b) meccanismi di integrazione dei sistemi contabili, anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;

- c) flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonché il rispetto delle normative;
- d) i compiti e le responsabilità delle diverse strutture deputate ai CONTROLLI DEI RISCHI all'interno del GRUPPO e i meccanismi di coordinamento;
- e) procedure che garantiscano in modo accentrato la misurazione, la gestione e il controllo di tutti i rischi del GRUPPO a livello consolidato;
- f) sistemi informativi che consentano di monitorare i flussi finanziari e le relazioni di credito, con particolare riguardo alle prestazioni di garanzia tra le COMPONENTI.

3. La CAPOGRUPPO deve altresì:

- a) formalizzare e rendere noti a tutte le COMPONENTI i criteri di misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi;
- b) validare i sistemi e le procedure di CONTROLLO DEI RISCHI all'interno del GRUPPO.

4. Nell'ambito delle strategie di GRUPPO e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo VII.V.17, è possibile accentrare, in tutto o in parte, l'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA presso la CAPOGRUPPO o una delle COMPONENTI.

5. Al fine di verificare la conformità dei comportamenti delle COMPONENTI alle direttive impartite dalla CAPOGRUPPO, nonché l'efficacia del SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, la CAPOGRUPPO deve effettuare periodici accertamenti nonché inviare annualmente alla BANCA CENTRALE una relazione, corredata dalle valutazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, avente ad oggetto i summenzionati accertamenti.

Titolo III

Gruppo finanziario estero

Articolo IX.III.1 – Obblighi delle crypto-asset firm sammarinesi verso la capogruppo estera

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM comunicano alla CAPOGRUPPO ESTERA, autorizzata ai sensi dell'articolo V.II.6, comma 3, le informazioni e i documenti necessari ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa di vigilanza su base consolidata e ai fini del controllo interno sui rischi.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, negli stretti limiti ivi specificati, possono essere fornite sia attraverso l'inoltro alla CAPOGRUPPO ESTERA di flussi informativi cartolari o telematici, periodici o a richiesta, sia attraverso visite ispettive condotte dalla CAPOGRUPPO ESTERA presso le CRYPTO-ASSET FIRM sammarinesi.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, a prescindere dalle modalità adottate, sono comunque subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le informazioni e i documenti ottenuti devono essere utilizzabili unicamente per i fini di cui sopra;
- b) la CAPOGRUPPO ESTERA deve essere tenuta a non rivelare a terzi le informazioni ricevute, fatti salvi i casi espressamente previsti dall'ordinamento giuridico vigente nel Paese d'insediamento.

PARTE X

PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITA' COLLEGATA E DEI SERVIZI IN CRIPTO- ATTIVITA'

Titoli I

Disposizioni comuni concernenti i servizi di emissione di cripto-attività collegata e i servizi in cripto-attività

Articolo X.I.1 – Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale e nel miglior interesse dei possessori di cripto-attività collegate o dei clienti

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM, in funzione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati, agiscono in modo onesto, corretto e professionale, secondo il migliore interesse dei possessori, anche potenziali, di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE ovvero dei CLIENTI effettivi e potenziali.
2. Le CRYPTO-ASSET FIRM, in funzione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati, forniscono informazioni corrette, chiare e non fuorvianti ai possessori, anche potenziali, di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE, ovvero ai CLIENTI, effettivi e potenziali, anche nelle comunicazioni di marketing, che devono essere identificate come tali.
3. Le CRYPTO-ASSET FIRM, in funzione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati, non inducono in errore i possessori, anche potenziali, di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE ovvero i CLIENTI, effettivi e potenziali, deliberatamente o per negligenza, in relazione a vantaggi reali o percepiti in relazione alle CRIPTO-ATTIVITÀ.
4. Le CRYPTO-ASSET FIRM, in funzione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati, avvertono i possessori, anche potenziali, di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE ovvero i CLIENTI, effettivi e potenziali, dei rischi associati alle operazioni in CRIPTO-ATTIVITÀ.
5. In particolare, gli ART ISSUER applicano condizioni di parità di trattamento ai possessori della stessa CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA, a meno che nel WHITE-PAPER, e se del caso, nelle comunicazioni di marketing, non sia previsto un trattamento preferenziale.
6. In particolare, i CASP:

- a) quando gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE, scambiano CRIPTO-ATTIVITÀ con FONDI o altre CRIPTO-ATTIVITÀ, prestano CONSULENZA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ o prestano servizi di GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ, forniscono ai loro CLIENTI *hyperlink* ai WHITE-PAPER concernenti le CRIPTO-ATTIVITÀ in relazione alle quali prestano tali servizi;
- b) rendono pubbliche, in una posizione ben visibile del loro sito *web*,
 - i. loro politiche in materia di prezzi, costi e commissioni;
 - ii. informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all'ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere ciascuna CRIPTO-ATTIVITÀ in relazione alla quale prestano SERVIZI IN CRIPTO-VALUTA. Tali informazioni possono essere ottenute dai WHITE-PAPER.

Articolo X.I.2 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM, in funzione dei SERVIZI DI EMISSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati, attuano e mantengono politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse.

2. Gli ART ISSUER adottano tutte le misure appropriate per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti anche dalla gestione e dall'investimento della riserva di attività di cui all'articolo VII.III.2.

3. Le CRYPTO-ASSET FIRM comunicano, in una posizione ben visibile sul loro sito *web* la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al comma 1 e le misure adottate per attenuarli.

4. La comunicazione di cui al comma 3 è effettuata in FORMATO ELETTRONICO ed è sufficientemente dettagliata da consentire:

- a) se effettuata da un ART ISSUER, ai potenziali possessori di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA di prendere una decisione di acquisto informata;
- b) se effettuata da un CASP, a ciascun CLIENTE di prendere una decisione informata in merito al SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

5. I CASP valutano e riesaminano almeno una volta all'anno la loro politica in materia di conflitti di interesse e adottano tutte le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze in tal senso.

Articolo X.I.3 – Trattamento dei reclami

1. Le CRYPTO-ASSET FIRM istituiscono, applicano e mantengono politiche e procedure efficaci e trasparenti di trattamento dei reclami per assicurare il tempestivo trattamento dei reclami dei CLIENTI o potenziali CLIENTI. Le CRYPTO-ASSET FIRM tengono una registrazione dei reclami ricevuti e delle misure adottate per risolverli. La politica di trattamento dei reclami fornisce informazioni chiare, accurate e aggiornate in merito al processo di trattamento dei reclami. Tale politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione della CRYPTO-ASSET FIRM.

2. Le CRYPTO-ASSET FIRM rendono pubblici, in una posizione ben visibile del proprio sito *web*, i dettagli del processo da seguire per il trattamento di un reclamo. Tali dettagli includono informazioni sulla politica di trattamento dei reclami e i dati di contatto della funzione preposta al trattamento dei reclami. Le informazioni sono inoltre fornite ai CLIENTI o potenziali CLIENTI, su loro richiesta, o al momento della registrazione di un reclamo. Le CRYPTO-ASSET FIRM consentono ai CLIENTI e potenziali CLIENTI di presentare i reclami gratuitamente.

3. Le CRYPTO-ASSET FIRM istituiscono una funzione preposta al trattamento dei reclami responsabile delle indagini relative ai reclami. Tale funzione può essere svolta dalla funzione dedicata ai CONTROLLI DI COMPLIANCE.

4. Quando trattano un reclamo, le CRYPTO-ASSET FIRM comunicano con i CLIENTI o potenziali CLIENTI in modo chiaro e in un linguaggio semplice e di facile comprensione e rispondono al reclamo senza indebiti ritardi.

5. Le CRYPTO-ASSET FIRM comunicano ai CLIENTI o potenziali CLIENTI quale sia la posizione assunta dalla stessa CRYPTO-ASSET FIRM riguardo al reclamo e li informano sulle altre forme di composizione stragiudiziale delle controversie a disposizione dei medesimi e relative modalità di accesso o dell'eventuale possibilità per il CLIENTE di avviare una causa civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della LISF e dall'attuativo Regolamento BCSM n. 2007-01 circa la possibilità per il CLIENTE di inviare alla BANCA CENTRALE segnalazioni di presunte inadempienze.

6. Le CRYPTO-ASSET FIRM, a seguito di richiesta, forniscono alla BANCA CENTRALE informazioni sui reclami e sul relativo trattamento.

7. La funzione dedicata ai CONTROLLI DI COMPLIANCE analizza i dati sui reclami e sul trattamento dei reclami per assicurare che tutti i rischi o problemi siano individuati e affrontati, a prescindere dalla circostanza che il trattamento dei reclami stessi sia affidato a tale funzione ai sensi del comma 3.

Titolo II

Disposizioni concernenti i servizi in cripto-attività

Capo I

Separazione patrimoniale e salvaguardia dei beni dei clienti

Articolo X.II.1 – Disposizioni generali

1. I CASP definiscono, nel rispetto di quanto previsto al presente Capo, soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della CLIENTELA e, più in generale, idonee al rispetto della separazione patrimoniale di cui all'articolo X.II.2 e alla salvaguardia dei BENI dei CLIENTI di cui all'articolo X.II.3.

Articolo X.II.2 – Separazione patrimoniale

1. Ai sensi dell'articolo 72, comma 1 della LISF, le CRIPTO-ATTIVITÀ e i FONDI di proprietà dei singoli CLIENTI, a qualunque titolo detenuti dal CASP, costituiscono patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello del CASP e da quello degli altri CLIENTI del CASP. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del CASP o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli CLIENTI sono ammesse nei limiti del patrimonio di questi ultimi.

2. Nel regime di separazione patrimoniale di cui al comma 1, l'utilizzo da parte del CASP dei BENI di proprietà dei CLIENTI da esso detenuti a qualsiasi titolo è consentito unicamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- a) conformemente al seguente articolo X.II.3, i BENI sono CRIPTO-ATTIVITÀ e non FONDI;
- b) conformemente all'articolo 6, comma 2 del DECRETO DLT, i CLIENTI hanno espresso il consenso scritto in forma specifica e su modulistica apposita.

Articolo X.II.3 – Salvaguardia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

1. I CASP che detengono CRIPTO-ATTIVITÀ appartenenti a CLIENTI, o i mezzi di accesso a tali CRIPTO-ATTIVITÀ, adottano disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità dei CLIENTI, in particolare in caso di insolvenza del CASP, e per prevenire l'uso delle CRIPTO-ATTIVITÀ dei CLIENTI per conto proprio al di fuori di quanto consentito dal precedente articolo X.II.2.

2. Qualora i loro modelli di *business* o i SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ richiedano la detenzione di FONDI dei CLIENTI diversi dai TOKEN DI MONETA ELETTRONICA, i CASP adottano disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità dei CLIENTI e prevenire l'uso dei FONDI dei CLIENTI per conto proprio.

3. Entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono stati ricevuti i FONDI dei CLIENTI diversi dai TOKEN DI MONETA ELETTRONICA, i CASP depositano tali FONDI presso un DEPOSITARIO ABILITATO. I CASP adottano tutte le misure necessarie per garantire che i FONDI dei CLIENTI diversi dai TOKEN DI MONETA ELETTRONICA detenuti presso un DEPOSITARIO ABILITATO siano detenuti in un conto distinto da quelli utilizzati per detenere FONDI appartenenti ai CASP.

4. I CASP possono prestare, direttamente o tramite terzi, SERVIZI DI PAGAMENTO connessi al SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ che offrono, a condizione che il CASP stesso, o il soggetto terzo, disponga dell'autorizzazione della BANCA CENTRALE a prestare tali servizi

5. Qualora siano prestati SERVIZI DI PAGAMENTO, i CASP informano i rispettivi CLIENTI di tutti i seguenti elementi:

- a) la natura nonché i termini e le condizioni di tali SERVIZI DI PAGAMENTO, fornendo riferimenti alla relativa normativa applicabile e ai diritti dei CLIENTI;
- b) se tali SERVIZI DI PAGAMENTO sono offerti direttamente da essi o da terzi.

6. I CASP che prestano il servizio di CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ adottano altresì misure adeguate per il rispetto di quanto previsto all'articolo X.II.4, comma 8.

Capo II

Disposizioni concernenti i singoli servizi in cripto-attività

Articolo X.II.4 – Custodia e amministrazione di cripto-attività

1. I CASP che prestano il servizio di CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ concludono un accordo con i loro CLIENTI per specificare i loro compiti e le loro responsabilità. Tale accordo comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) l'identità delle parti dell'accordo;
- b) la natura del SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestato e una descrizione dello stesso;
- c) la politica di custodia;

- d) i mezzi di comunicazione tra il CASP e il CLIENTE, compreso il sistema di autenticazione del CLIENTE;
- e) una descrizione dei sistemi di sicurezza utilizzati dal CASP;
- f) le commissioni, i costi e gli oneri applicati dal CASP;
- g) il diritto applicabile.

2. I CASP che prestano il servizio di CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ tengono un registro delle posizioni, aperte a nome di ciascun CLIENTE, corrispondenti ai diritti di ciascun CLIENTE sulle CRIPTO-ATTIVITÀ. Ove opportuno, i CASP inseriscono quanto prima in tale registro qualsiasi movimento effettuato seguendo le istruzioni dei loro CLIENTI. In tali casi, le loro procedure interne garantiscono che qualsiasi movimento che incida sulla registrazione delle CRIPTO-ATTIVITÀ sia corroborato da un'operazione regolarmente registrata nel registro delle posizioni del CLIENTE.

3. I CASP che prestano il servizio di CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ stabiliscono una politica di custodia con norme e procedure interne per garantire la custodia o il controllo di tali CRIPTO-ATTIVITÀ o dei mezzi di accesso alle CRIPTO-ATTIVITÀ. La politica di custodia minimizza il rischio di perdita delle CRIPTO-ATTIVITÀ dei CLIENTI, dei diritti connessi a tali CRIPTO-ATTIVITÀ o dei mezzi di accesso alle CRIPTO-ATTIVITÀ a causa di frodi, minacce informatiche o negligenza. Una sintesi della politica di custodia è messa a disposizione dei CLIENTI, su loro richiesta, in FORMATO ELETTRONICO.

4. Se del caso, i CASP che prestano il servizio di CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ facilitano l'esercizio dei diritti connessi alle CRIPTO-ATTIVITÀ. Qualsiasi evento suscettibile di creare o modificare i diritti del CLIENTE è registrato immediatamente nel registro delle posizioni del CLIENTE. In caso di modifiche alla TECNOLOGIA A REGISTRO DISTRIBUITO sottostante o di qualsiasi altro evento che possa creare o modificare i diritti del CLIENTE, il CLIENTE ha diritto a qualsiasi CRIPTO-ATTIVITÀ o a qualsiasi diritto recentemente creato sulla base e nella misura delle posizioni del CLIENTE al verificarsi di tale modifica o evento, salvo diversa disposizione esplicita di un valido accordo concluso prima di tale modifica o evento con il CASP che presta il servizio di CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ ai sensi del comma 1.

5. I CASP che prestano il servizio di CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ forniscono, almeno una volta ogni tre mesi e su richiesta del CLIENTE interessato, un rendiconto di posizione delle CRIPTO-ATTIVITÀ registrate a nome di tale CLIENTE. Tale rendiconto di posizione è redatto in FORMATO ELETTRONICO. Il rendiconto di posizione indica le CRIPTO-ATTIVITÀ, il loro saldo, il loro valore e il

trasferimento delle CRIPTO-ATTIVITÀ effettuato nel periodo in questione. I CASP che prestano il servizio di CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ forniscono quanto prima ai loro CLIENTI qualsiasi informazione sulle operazioni relative alle CRIPTO-ATTIVITÀ che richiedono una risposta da parte di tali CLIENTI.

6. I CASP che prestano il servizio di CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ garantiscono che siano messe in atto le procedure necessarie affinché le CRIPTO-ATTIVITÀ detenute per conto dei loro CLIENTI, o i mezzi di accesso, siano restituiti quanto prima a tali CLIENTI.

7. I CASP che prestano il servizio di CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ separano le CRIPTO-ATTIVITÀ detenute per conto dei loro CLIENTI dalle proprie e garantiscono che i mezzi di accesso alle CRIPTO-ATTIVITÀ dei loro CLIENTI siano chiaramente identificati come tali. Essi assicurano che, nel registro distribuito, le CRIPTO-ATTIVITÀ dei loro CLIENTI siano detenute in modo distinto rispetto alle proprie CRIPTO-ATTIVITÀ. Le CRIPTO-ATTIVITÀ detenute in custodia sono giuridicamente separate dal patrimonio del CASP, nell'interesse dei CLIENTI del CASP conformemente a quanto previsto al Capo I del presente Titolo, in modo che i creditori del CASP non abbiano diritto di rivalsa sulle CRIPTO-ATTIVITÀ detenute in custodia dal CASP, in particolare in caso di insolvenza. Il CASP garantisce che le CRIPTO-ATTIVITÀ detenute in custodia siano operativamente separate dal patrimonio del CASP.

8. I CASP che prestano il servizio di CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ sono responsabili nei confronti dei loro CLIENTI della perdita di CRIPTO-ATTIVITÀ o dei mezzi di accesso alle CRIPTO-ATTIVITÀ a seguito di un incidente loro attribuibile. La responsabilità del CASP è limitata al valore di mercato della CRIPTO-ATTIVITÀ persa al momento della sua perdita. Gli incidenti non attribuibili al CASP includono gli eventi rispetto ai quali il CASP fornisce prova che sono avvenuti indipendentemente dalla prestazione del servizio in questione o indipendentemente dalle operazioni del CASP, come un problema inerente al funzionamento del registro distribuito, che sfugge al controllo del CASP.

9. Qualora i CASP che prestano il servizio di CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ ricorrano ad altri CASP che prestano tali servizi, essi si avvalgono solo di CASP ABILITATI. I CASP che prestano il servizio di CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ informano i loro CLIENTI qualora ricorrano ad altri CASP che prestano tali servizi.

Articolo X.II.5 – Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

1. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE stabiliscono, mantengono e attuano norme operative chiare e trasparenti per la PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE. Tali norme operative devono almeno:

- a) stabilire i processi di approvazione, inclusi obblighi di adeguata verifica dei CLIENTI commisurati al rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo che il richiedente presenta in conformità alle disposizioni in materia vigenti, applicati prima di ammettere le CRIPTO-ATTIVITÀ alla PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE;
- b) definire le eventuali categorie di esclusione per i tipi di CRIPTO-ATTIVITÀ che non sono ammessi alla negoziazione;
- c) definire le politiche, le procedure e il livello delle eventuali commissioni per l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE;
- d) stabilire norme oggettive e non discriminatorie e criteri proporzionati per la partecipazione alle attività di negoziazione, che promuovano un accesso equo e aperto alla PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE per i CLIENTI disposti a negoziare;
- e) stabilire norme e procedure non discrezionali per garantire una negoziazione corretta e ordinata e criteri oggettivi per l'esecuzione efficace degli ordini;
- f) stabilire condizioni affinché le CRIPTO-ATTIVITÀ restino accessibili per la negoziazione, comprese soglie di liquidità e obblighi di informativa periodica;
- g) fissare le condizioni alle quali la negoziazione di CRIPTO-ATTIVITÀ può essere sospesa;
- h) stabilire procedure per assicurare un regolamento efficiente delle CRIPTO-ATTIVITÀ e dei FONDI.

Ai fini della lettera a), le norme operative indicano chiaramente che una CRIPTO-ATTIVITÀ non è ammessa alla negoziazione qualora non sia stato pubblicato un WHITE-PAPER corrispondente nei casi previsti dal presente Regolamento.

2. Prima dell'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di una CRIPTO-ATTIVITÀ, i CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE assicurano che la CRIPTO-ATTIVITÀ rispetti le norme operative della PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE e valutano l'idoneità della CRIPTO-ATTIVITÀ interessata. Nel valutare l'idoneità di una CRIPTO-ATTIVITÀ, i CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE valutano, in particolare, l'affidabilità delle soluzioni tecniche utilizzate e la potenziale associazione ad attività illecite o fraudolente, tenendo conto dell'esperienza, delle attività comprovate e della reputazione dell'EMITTENTE di tali CRIPTO-ATTIVITÀ e dei suoi esponenti. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE valutano comunque anche l'idoneità delle CRIPTO-ATTIVITÀ esenti dall'obbligo di pubblicazione di un WHITE-PAPER.

3. Le norme operative della PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE impediscono l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE delle CRIPTO-ATTIVITÀ che hanno una funzione di anonimizzazione integrata, a meno che i possessori di tali CRIPTO-ATTIVITÀ e la cronologia delle loro operazioni non possano essere identificati dai CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE.

4. Le norme operative di cui al comma 1 sono redatte in lingua italiana o inglese. Qualora il CASP sia autorizzato a prestare il servizio di GESTIONE DI UNA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ anche in altri Paesi, le norme operative di cui al comma 1 sono redatte anche nella lingua ufficiale di tali Paesi o in inglese.

5. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE non negoziano per conto proprio sulla PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE che gestiscono, anche quando prestano servizi di SCAMBIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ CON FONDI o di SCAMBIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ CON ALTRE CRIPTO-ATTIVITÀ.

6. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE sono autorizzati a effettuare NEGOZIAZIONI MATCHED PRINCIPAL unicamente laddove il CLIENTE abbia fornito il proprio consenso. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE forniscono alla BANCA CENTRALE informazioni sull'utilizzo della NEGOZIAZIONE MATCHED PRINCIPAL.

7. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE dispongono di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i loro sistemi di negoziazione:

- a) siano resilienti;
- b) dispongano di capacità sufficienti per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;
- c) siano in grado di garantire una negoziazione ordinata in condizioni di mercato critiche;
- d) siano in grado di respingere ordini che superano le soglie predeterminate in termini di volume e di prezzo o che sono palesemente errati;
- e) siano sottoposti a prove complete per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) a d);
- f) siano soggetti a disposizioni efficaci in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei loro servizi in caso di disfunzione del sistema di negoziazione;
- g) siano in grado di prevenire o individuare gli abusi di mercato;
- h) siano sufficientemente solidi da evitare un loro uso abusivo a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

8. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE informano la BANCA CENTRALE quando individuano casi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato commessi nei loro sistemi di negoziazione o per loro tramite.

9. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE rendono pubblici tutti i prezzi di domanda e offerta e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi ai prezzi pubblicizzati per le CRIPTO-ATTIVITÀ attraverso le loro PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ. I CASP interessati mettono tali informazioni a disposizione del pubblico durante le ore di negoziazione su base continuativa.

10. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE rendono pubblici il prezzo, il volume e l'ora delle operazioni eseguite in relazione alle CRIPTO-ATTIVITÀ negoziate sulle loro PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE. Essi rendono pubblici tali dettagli per tutte queste operazioni quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile.

11. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE mettono a disposizione del pubblico le informazioni pubblicate conformemente ai commi 9 e 10 a condizioni commerciali ragionevoli e garantiscono un accesso non discriminatorio a tali informazioni. Tali informazioni sono messe a disposizione gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione in un formato leggibile meccanicamente e restano pubblicate per almeno due anni.

12. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE avviano il regolamento definitivo di un'operazione di CRIPTO-ATTIVITÀ nel registro distribuito entro 24 ore dall'esecuzione dell'operazione sulla PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE o, nel caso di operazioni regolate al di fuori del registro distribuito, al più tardi entro la fine del giorno.

13. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE garantiscono che le loro strutture tariffarie siano trasparenti, eque e non discriminatorie e che non creino incentivi per collocare, modificare o cancellare ordini o eseguire operazioni in modo da contribuire a generare condizioni di negoziazione anormali o abusi di mercato.

14. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE mantengono le risorse e dispongono di dispositivi di *back-up* che consentano loro di riferire in qualsiasi momento alla BANCA CENTRALE.

15. I CASP che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE tengono a disposizione, per almeno dieci anni, i dati pertinenti relativi a tutti gli ordini in CRIPTO-ATTIVITÀ pubblicizzati attraverso i loro sistemi, o forniscono alla BANCA CENTRALE l'accesso al *book* di negoziazione in modo che la stessa BANCA CENTRALE sia in grado di monitorare l'attività di negoziazione. I dati pertinenti comprendono le caratteristiche dell'ordine, incluse le caratteristiche che collegano un ordine con le operazioni eseguite derivanti dall'ordine stesso.

Articolo X.II.6 – Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività

1. I CASP che scambiano CRIPTO-ATTIVITÀ con FONDI o altre CRIPTO-ATTIVITÀ stabiliscono una politica commerciale non discriminatoria che indichi, in particolare, il tipo di CLIENTI con cui accettano di effettuare operazioni e le condizioni che tali CLIENTI devono soddisfare.

2. I CASP che scambiano CRIPTO-ATTIVITÀ con FONDI o altre CRIPTO-ATTIVITÀ pubblicano un prezzo fisso delle CRIPTO-ATTIVITÀ o un metodo per determinare il prezzo delle CRIPTO-ATTIVITÀ che propongono di scambiare con FONDI o altre CRIPTO-ATTIVITÀ, come pure qualsiasi limite applicabile all'importo da scambiare determinato dal CASP.

3. I CASP che scambiano CRIPTO-ATTIVITÀ con FONDI o altre CRIPTO-ATTIVITÀ eseguono gli ordini dei CLIENTI ai prezzi indicati quando l'ordine di scambio è definitivo. I CASP informano i loro CLIENTI delle condizioni necessarie affinché un ordine sia considerato definitivo.

4. I CASP che scambiano CRIPTO-ATTIVITÀ con FONDI o altre CRIPTO-ATTIVITÀ pubblicano informazioni circa le operazioni da essi eseguite, ad esempio il volume e il prezzo delle operazioni.

Articolo X.II.7 – Esecuzione di ordini di cripto-attività

1. I CASP che eseguono ordini di CRIPTO-ATTIVITÀ per conto di CLIENTI adottano tutte le misure necessarie per ottenere, nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i loro CLIENTI, tenendo conto dei fattori di prezzo, costi, velocità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura, condizioni di custodia delle CRIPTO-ATTIVITÀ o qualsiasi altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, i CASP che eseguono ordini di CRIPTO-ATTIVITÀ per conto di CLIENTI non sono tenuti ad adottare le misure necessarie di cui al comma 1 quando eseguono ordini di CRIPTO-ATTIVITÀ secondo specifiche istruzioni fornite, con modalità documentabile, dai loro CLIENTI.

3. Al fine di garantire la conformità ai commi 1 e 2, i CASP che eseguono ordini di CRIPTO-ATTIVITÀ per conto di CLIENTI istituiscono e attuano dispositivi di esecuzione efficaci. In particolare, elaborano e attuano una strategia di esecuzione degli ordini per consentire loro di rispettare i commi 1 e 2. Tale strategia di esecuzione degli ordini prevede, tra l'altro, un'esecuzione tempestiva, corretta ed efficiente degli ordini dei CLIENTI e previene l'uso improprio, da parte dei dipendenti dei CASP, di qualsiasi informazione relativa agli ordini dei CLIENTI.

4. I CASP che eseguono ordini di CRIPTO-ATTIVITÀ per conto di CLIENTI forniscono ai loro CLIENTI informazioni chiare e adeguate sulla loro strategia di esecuzione degli ordini di cui al comma 3 e su qualsiasi modifica significativa alla stessa. Tali informazioni spiegano in modo chiaro, sufficientemente circostanziato e agevolmente comprensibile dai CLIENTI come i CASP eseguono gli ordini dei CLIENTI. I CASP ottengono il consenso preliminare di ciascun CLIENTE in merito alla strategia di esecuzione degli ordini.

5. I CASP che eseguono ordini di CRIPTO-ATTIVITÀ per conto di CLIENTI sono in grado di dimostrare ai loro CLIENTI, su loro richiesta, di aver eseguito gli ordini conformemente alla loro strategia di esecuzione degli ordini e sono in grado di dimostrare alla BANCA CENTRALE, su sua richiesta, la conformità al presente articolo.

6. Qualora la strategia di esecuzione degli ordini preveda che gli ordini dei CLIENTI possano essere eseguiti al di fuori di una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE, i CASP che eseguono ordini di CRIPTO-ATTIVITÀ per conto di CLIENTI informano i loro CLIENTI di tale possibilità e ottengono, con modalità documentabile, il loro consenso esplicito preliminare prima di procedere all'esecuzione dei loro ordini al di fuori di una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE, sotto forma di accordo generale o in relazione a singole operazioni.

7. I CASP che eseguono ordini di CRIPTO-ATTIVITÀ per conto di CLIENTI monitorano l'efficacia dei loro dispositivi di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione degli ordini al fine di individuare e, se del caso, correggere eventuali carenze al riguardo. In particolare essi valutano regolarmente se le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per i CLIENTI o se essi debbano modificare i dispositivi di esecuzione degli ordini.

8. I CASP che eseguono ordini di CRIPTO-ATTIVITÀ per conto di CLIENTI notificano ai CLIENTI con i quali intrattengono una relazione qualsiasi modifica rilevante dei loro dispositivi di esecuzione degli ordini o della loro strategia di esecuzione degli ordini.

Articolo X.II.8 – Collocamento di cripto-attività

1. I CASP che collocano CRIPTO-ATTIVITÀ comunicano all'OFFERENTE, alla persona che chiede l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE o a eventuali terzi che agiscono per loro conto, le informazioni seguenti prima di concludere un accordo con loro:

- a) il tipo di collocamento preso in considerazione, compresa la garanzia o meno di un importo minimo di acquisto;
- b) un'indicazione dell'importo delle commissioni di transazione associate al collocamento proposto;
- c) i tempi, il processo e il prezzo indicativi per l'operazione proposta;
- d) informazioni sugli acquirenti destinatari.

2. I CASP che collocano CRIPTO-ATTIVITÀ ottengono, prima di collocare tali CRIPTO-ATTIVITÀ, il consenso degli EMITTENTI di tali CRIPTO-ATTIVITÀ o di eventuali terzi che agiscono per loro conto per quanto riguarda le informazioni elencate al primo comma.

3. Le norme sui conflitti di interesse dei CASP di cui all'articolo X.I.2 prevedono procedure specifiche e adeguate per identificare, prevenire, gestire e comunicare qualsiasi conflitto di interesse derivante dalle situazioni seguenti:

- a) i CASP collocano le CRIPTO-ATTIVITÀ presso i propri CLIENTI;
- b) il prezzo proposto per il collocamento di CRIPTO-ATTIVITÀ è stato sovrastimato o sottostimato;
- c) l'OFFERENTE ha pagato o concesso incentivi, anche non monetari, ai CASP.

Articolo X.II.9 – Ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività

1. I CASP che ricevono e trasmettono ordini di CRIPTO-ATTIVITÀ per conto di clienti istituiscono e attuano procedure e dispositivi che consentono la trasmissione tempestiva e corretta degli ordini dei CLIENTI ai fini dell'esecuzione su una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE o a un altro CASP.

2. I CASP che ricevono e trasmettono ordini di CRIPTO-ATTIVITÀ per conto di CLIENTI non ricevono alcuna remunerazione né alcuno sconto o beneficio non monetario per il fatto di canalizzare gli ordini dei CLIENTI ricevuti dai CLIENTI verso una specifica PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE o verso un altro CASP.

3. I CASP che ricevono e trasmettono ordini di CRIPTO-ATTIVITÀ per conto di CLIENTI non abusano delle informazioni relative agli ordini pendenti dei CLIENTI e adottano tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso improprio di tali informazioni da parte dei loro dipendenti.

Articolo X.II.10 – Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività

1. I CASP che prestano CONSULENZA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ o prestano servizi di GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ valutano se i SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o le CRIPTO-ATTIVITÀ sono adeguate ai CLIENTI o ai potenziali CLIENTI, tenendo in considerazione le conoscenze dei CLIENTI e le loro esperienze di investimento in CRIPTO-ATTIVITÀ, i loro obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, e la loro situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite.

2. I CASP che prestano CONSULENZA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ informano i potenziali CLIENTI, in tempo utile prima della prestazione della CONSULENZA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ, se la consulenza:

- a) è fornita su base indipendente;
- b) si basa su un'analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie CRIPTO-ATTIVITÀ, anche indicando se la consulenza è limitata alle CRIPTO-ATTIVITÀ emesse oppure offerte da entità che hanno STRETTI LEGAMI con il CASP o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale, che rischino di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata.

3. Qualora un CASP che presta CONSULENZA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ informi il potenziale CLIENTE che la consulenza è prestata su base indipendente, il CASP:

- a) valuta una congrua gamma di CRIPTO-ATTIVITÀ disponibili sul mercato, che deve essere sufficientemente diversificata da garantire che gli obiettivi di investimento del CLIENTE possano essere opportunamente conseguiti e che non deve essere limitata alle CRIPTO-ATTIVITÀ emesse o fornite:
 - i. dallo stesso CASP;
 - ii. da entità che hanno STRETTI LEGAMI con lo stesso CASP; o
 - iii. da altre entità che hanno con lo stesso CASP stretti rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale, tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;
- b) non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai CLIENTI.

Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), sono consentiti, nei casi in cui siano chiaramente comunicati al CLIENTE, benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ prestati al CLIENTE e che, per la loro portata e natura, non pregiudicano il rispetto da parte del CASP dell'obbligo di agire nel migliore interesse del CLIENTE.

4. I CASP che prestano CONSULENZA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ comunicano altresì ai potenziali CLIENTI informazioni su tutti i costi e gli oneri relativi, compresi il costo della consulenza, ove applicabile, il costo delle CRIPTO-ATTIVITÀ raccomandate o commercializzate al CLIENTE e le modalità di pagamento delle CRIPTO-ATTIVITÀ da parte del CLIENTE, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.
5. I CASP che prestano servizi di GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ non accettano né trattengono onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da un EMITTENTE, un OFFERENTE, una persona che chiede l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE oppure da terzi, o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di servizi di GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ ai loro CLIENTI.
6. Qualora un CASP comunichi a un potenziale CLIENTE che la sua consulenza è prestata su base non indipendente, tale CASP può ricevere incentivi a condizione che il pagamento o il beneficio:
- a) sia concepito per accrescere la qualità del servizio prestato al CLIENTE; e
 - b) non pregiudichi il rispetto dell'obbligo dei CASP di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei loro CLIENTI.
7. L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o benefici di cui al comma 4 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al CLIENTE, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei corrispondenti SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ.
8. I CASP che prestano CONSULENZA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ assicurano che le persone fisiche che prestano consulenza o informazioni sulle CRIPTO-ATTIVITÀ o un SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ per loro conto possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere ai loro obblighi.
9. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza di cui al comma 1, i CASP che prestano CONSULENZA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ o prestano servizi di GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ ottengono dai CLIENTI effettivi o potenziali le informazioni necessarie in merito alle loro conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, anche in CRIPTO-ATTIVITÀ, ai loro obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio, alla loro situazione finanziaria, compresa la loro capacità di sostenere perdite, e alla loro comprensione di base dei rischi connessi all'acquisto di CRIPTO-ATTIVITÀ, in modo da consentire ai CASP

di indicare ai CLIENTI effettivi o potenziali se le CRIPTO-ATTIVITÀ siano o meno adatte a loro e, in particolare, se siano in linea con la loro tolleranza al rischio e la loro capacità di sostenere perdite.

10. I CASP che prestano CONSULENZA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ o prestano servizi di GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ avvertono i CLIENTI o i potenziali CLIENTI che:

- a) il valore delle CRIPTO-ATTIVITÀ potrebbe essere soggetto a fluttuazioni;
- b) le CRIPTO-ATTIVITÀ potrebbero essere soggette a perdite totali o parziali;
- c) le CRIPTO-ATTIVITÀ potrebbero non essere liquide;
- d) le CRIPTO-ATTIVITÀ non sono coperte dal fondo di indennizzo degli investitori di cui all'articolo 100-bis della LISF;
- e) le CRIPTO-ATTIVITÀ non sono coperte dal fondo di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 100 della LISF.

11. I CASP che prestano CONSULENZA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ o prestano servizi di GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure che consentano loro di raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al comma 1 per ciascun CLIENTE. Essi adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui CLIENTI effettivi o potenziali siano attendibili.

12. Qualora i CLIENTI non forniscano le informazioni richieste ai sensi del comma 9, o qualora i CASP che prestano CONSULENZA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ o prestano servizi di GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ ritengano che i SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o le CRIPTO-ATTIVITÀ non siano adatti ai loro CLIENTI, i CASP non raccomandano tali SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o CRIPTO-ATTIVITÀ, né iniziano a prestare servizi di GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI TALI CRIPTO-ATTIVITÀ.

13. I CASP che prestano CONSULENZA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ o prestano servizi di GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ esaminano regolarmente, per ciascun CLIENTE, la valutazione di adeguatezza di cui al comma 1 almeno ogni due anni dopo la valutazione iniziale effettuata conformemente a tale comma.

14. Una volta effettuata la valutazione di adeguatezza di cui al comma 1, o il suo riesame a norma del comma 13, i CASP che prestano CONSULENZA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ forniscono ai CLIENTI una relazione sull'adeguatezza che specifica la consulenza prestata e spiega perché corrisponde alle preferenze, agli

obiettivi e alle altre caratteristiche dei CLIENTI. Tale relazione è redatta e comunicata ai CLIENTI in FORMATO ELETTRONICO. La relazione in oggetto, come minimo:

- a) include informazioni aggiornate sulla valutazione di cui al comma 1; e
- b) fornisce una sintesi della consulenza prestata.

La relazione sull'adeguatezza chiarisce che la consulenza si basa sulle conoscenze e sull'esperienza del CLIENTE in materia di investimenti in CRIPTO-ATTIVITÀ, sugli obiettivi di investimento del CLIENTE, sulla tolleranza al rischio, sulla situazione finanziaria e sulla capacità di sostenere perdite.

15. I CASP che prestano servizi di GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ trasmettono ai loro CLIENTI, in FORMATO ELETTRONICO, rendiconti periodici delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto. Tali rendiconti periodici contengono una rassegna equa ed equilibrata delle attività intraprese e delle prestazioni del portafoglio durante il periodo di riferimento, un rendiconto aggiornato del modo in cui le attività intraprese soddisfano le preferenze, gli obiettivi e le altre caratteristiche del CLIENTE, nonché informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza di cui al comma 1 o sul suo riesame a norma del comma 13. Il rendiconto periodico è fornito ogni tre mesi, tranne nei casi in cui un CLIENTE ha accesso a un sistema online in cui è possibile consultare valutazioni aggiornate del portafoglio del CLIENTE e informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza di cui al comma 1, e il CASP ha prova del fatto che il CLIENTE ha avuto accesso a una valutazione almeno una volta durante il trimestre di riferimento. Tale sistema online si ritiene conforme al requisito del FORMATO ELETTRONICO.

Articolo X.II.11 – Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività

1. I CASP che prestano servizi di TRASFERIMENTO DI CRIPTO-ATTIVITÀ concludono un accordo con i loro CLIENTI per specificare i loro compiti e le loro responsabilità. Tale accordo comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) l'identità delle parti dell'accordo;
- b) una descrizione delle modalità del servizio di TRASFERIMENTO DI CRIPTO-ATTIVITÀ fornito;
- c) una descrizione dei sistemi di sicurezza utilizzati dal CASP;
- d) le commissioni applicate dal CASP;
- e) la legge regolatrice.

PARTE XI

OFFERTA AL PUBBLICO O AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI CRIPTO- ATTIVITA' E WHITE-PAPER

Titolo I

Ambito di applicazione ed esclusioni

Articolo XI.I.1 – Ambito di applicazione

1. La presente Parte si applica all'OFFERTA AL PUBBLICO di CRIPTO-ATTIVITÀ svolta nel territorio della Repubblica di San Marino, anche da soggetti esteri, e all'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ su una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE gestita da un CASP stabilito nella Repubblica di San Marino.

Articolo XI.I.2 – Esclusioni

1. La presente Parte, oltre a non trovare applicazione nei casi previsti dall'articolo 9 del DECRETO DLT, non si applica agli EMITTENTI che emettono CRIPTO-ATTIVITÀ esclusivamente per le loro IMPRESE MADRI o IMPRESE FIGLIE o altre IMPRESE FIGLIE delle loro IMPRESE MADRI.

2. Le esclusioni di cui al comma precedente non trovano applicazione, sia nei casi di AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del DECRETO DLT, sia qualora sia comunque reso noto in qualsiasi comunicazione l'intenzione di chiedere l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE.

3. Ai fini della lettera a), del comma 1 dell'articolo 9 del DECRETO DLT, non si considera gratuita un'offerta qualora i possessori, anche potenziali, delle CRIPTO-ATTIVITÀ sono tenuti a fornire o a impegnarsi a fornire agli OFFERENTI dati personali in cambio delle CRIPTO-ATTIVITÀ o se i possessori, anche potenziali, delle CRIPTO-ATTIVITÀ corrispondono agli OFFERENTI onorari, commissioni, o benefici monetari o non monetari in cambio delle CRIPTO-ATTIVITÀ.

Titolo II

Disposizioni generali

Articolo XI.II.1 – Offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione di cripto-attività

1. Una persona non effettua un'OFFERTA AL PUBBLICO di CRIPTO-ATTIVITÀ, a meno che tale persona:
- a) abbia redatto il relativo WHITE-PAPER conformemente a quanto previsto nella presente Parte;
 - b) abbia notificato o, se del caso, abbia richiesto l'autorizzazione alla pubblicazione del relativo WHITE-PAPER, conformemente a quanto previsto nella presente Parte;

- c) abbia pubblicato il relativo WHITE-PAPER conformemente a quanto previsto nella presente Parte;
- d) abbia redatto e pubblicato eventuali comunicazioni commerciali relative alla cripto-attività conformemente a quanto previsto nella presente Parte;
- e) rispetti gli obblighi previsti nella presente Parte.

2. Una persona non chiede l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di CRIPTO-ATTIVITÀ a meno che tale persona:

- a) rediga il relativo WHITE-PAPER conformemente a quanto previsto nella presente Parte;
- b) notifichi o, se del caso, richieda l'autorizzazione alla pubblicazione del relativo WHITE-PAPER, conformemente a quanto previsto nella presente Parte;
- c) pubblichi il relativo WHITE-PAPER conformemente a quanto previsto nella presente Parte;
- d) rediga e pubblichi eventuali comunicazioni commerciali relative alla CRIPTO-ATTIVITÀ conformemente alla presente Parte;
- e) rispetti gli obblighi previsti per le persone che chiedono l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE conformemente alla presente Parte.

3. Quando una CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA o una CRIPTO-VALUTA è AMMESSA ALLA NEGOZIAZIONE su iniziativa di un CASP che gestisce una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE e non è stato pubblicato, nei casi previsti dal presente Regolamento, il relativo WHITE-PAPER in conformità a quanto stabilito nella presente Parte, il CASP gestore di tale PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE è tenuto a rispettare i requisiti di cui al comma 2.

4. In deroga al comma 2, una persona che chiede l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di una CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA o di una CRIPTO-VALUTA e il relativo CASP gestore della PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE, possono convenire per iscritto che sia tale CASP gestore della PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE tenuto a rispettare tutti o parte dei requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c).

5. Il comma 2, lettere a, b) e c) non si applica quando la CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA o la CRIPTO-VALUTA è già AMMESSA ALLA NEGOZIAZIONE su un'altra PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE gestita da altro CASP stabilito nella Repubblica di San Marino, purché il relativo WHITE-PAPER sia stato redatto, notificato e pubblicato conformemente a quanto previsto nella presente Parte e la persona responsabile di tali attività e del relativo aggiornamento ne consente l'utilizzo.

Articolo XI.II.2 – Comunicazioni commerciali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del DECRETO DLT, qualsiasi comunicazione commerciale o di *marketing* relativa a un'OFFERTA AL PUBBLICO di CRIPTO-ATTIVITÀ o all'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di CRIPTO-ATTIVITÀ rispetta tutti i requisiti seguenti:

- a) è chiaramente identificabile come “*comunicazione commerciale relativa a un’offerta al pubblico di cripto-attività*”, riportando la dicitura, a titolo esemplificativo, di “*messaggio promozionale*” o di “*comunicazione con finalità commerciali*”;
- b) contiene informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;
- a) specifica chiaramente che è stato pubblicato il relativo WHITE-PAPER e indica chiaramente l’indirizzo del sito *web* dell’OFFERENTE e dell’EMITTENTE nonché, qualora pertinente, del CASP gestore della PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE in questione, nonché il numero di telefono e l’indirizzo *e-mail* per contattare tali persone;
- b) contiene la seguente dichiarazione chiara e ben visibile: «*La presente comunicazione commerciale non è stata esaminata o approvata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. L’offerente (o, se del caso, l’emittente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione) è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa alla cripto-attività.*».

2. Qualora sia richiesto il WHITE-PAPER, nessuna comunicazione commerciale è diffusa prima della pubblicazione dello stesso. Non è pregiudicata la capacità di effettuare sondaggi di mercato.

3. Le comunicazioni commerciali sono notificate alla BANCA CENTRALE qualora richieste da quest’ultima.

Articolo XI.II.3 – Pubblicazione del white-paper

1. Le persone che intendono effettuare un'OFFERTA AL PUBBLICO di CRIPTO-VALUTE o di TOKEN DI MONETA ELETTRONICA o chiedere l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di tali tipologie di CRIPTO-ATTIVITÀ o che gestiscono la PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE in cui verrebbero negoziate tali CRIPTO-ATTIVITÀ, notificano preventivamente il relativo WHITE-PAPER alla BANCA CENTRALE, indicando altresì eventuali altri Paesi in cui tali CRIPTO-ATTIVITÀ sono già offerte o negoziate.

2. Unitamente alla notifica del WHITE-PAPER sono trasmessi:

- a) un parere concernente la qualificazione giuridica della CRIPTO-ATTIVITÀ;
- b) un’attestazione delle persone fisiche responsabili della redazione del WHITE-PAPER che certifichi che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni riportate nel WHITE PAPER sono conformi ai fatti e non vi sono omissioni tali da alterarne il senso;

c) i riferimenti di un nominativo di contatto per eventuali comunicazioni.

3. Trascorsi 30 giorni di calendario dalla notifica, in assenza di intervento della BANCA CENTRALE, è consentito pubblicare il WHITE-PAPER.

4. Le persone che intendono effettuare un'OFFERTA AL PUBBLICO di CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE o chiedere l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di tale tipologia di CRIPTO-ATTIVITÀ presentano preventiva domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE per la pubblicazione del relativo WHITE-PAPER, indicando altresì eventuali altri Paesi in cui la CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA è già offerta o negoziata e, oltre ad allegare quanto indicato al comma 2, rispettando quanto prescritto all'articolo XI.III.2.

5. La pubblicazione del WHITE-PAPER deve avvenire sul sito *web* dell'EMITTENTE, dell'OFFERENTE e, se del caso, del CASP che gestisce la PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE, con ragionevole anticipo e, in ogni caso, prima della data di inizio dell'OFFERTA AL PUBBLICO o dell'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE. Allo stesso modo devono essere pubblicate eventuali modifiche al WHITE-PAPER, nel rispetto comunque di quanto specificatamente previsto al successivo articolo XI.II.4.

6. Ai sensi dell'articolo 10 del DECRETO DLT, il WHITE-PAPER deve essere redatto e pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese.

7. Sia nei casi di notifica preventiva sia di domanda di autorizzazione per la pubblicazione del WHITE-PAPER, quest'ultimo è trasmesso alla BANCA CENTRALE in lingua italiana accompagnato da una traduzione giurata in lingua inglese o in lingua inglese accompagnato da una traduzione giurata in lingua italiana.

Articolo XI.II.4 – Modifica del white-paper e delle comunicazioni commerciali pubblicate

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del DECRETO DLT, le persone che offrono al pubblico una CRIPTO-VALUTA o una CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA o chiedono l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di tali tipologie di CRIPTO-ATTIVITÀ o che gestiscono una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE in cui verrebbero negoziate tali CRIPTO-ATTIVITÀ:

- a) modificano i WHITE-PAPER pubblicati e, se del caso, le loro comunicazioni commerciali pubblicate, qualora sopraggiunga un fatto nuovo significativo, un errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione di tali CRIPTO-ATTIVITÀ. Tale prescrizione si applica per tutta la durata dell'OFFERTA AL PUBBLICO o fino a quando la CRIPTO-ATTIVITÀ è AMMESSA ALLA NEGOZIAZIONE;

- b) notificano i WHITE-PAPER modificati e, se del caso, le comunicazioni commerciali modificate, come pure la data prevista della pubblicazione, alla BANCA CENTRALE, indicando i motivi di tale modifica, almeno 7 giorni lavorativi antecedenti alla data prevista per tale nuova pubblicazione;
- c) pubblicano, in assenza di intervento della BANCA CENTRALE entro la data prevista per tale nuova pubblicazione, sul proprio sito *web* e con modalità e in posizione ben evidente, la versione modificata del WHITE PAPER e, se del caso, delle comunicazioni commerciali, indicando i motivi di tale modifica.

2. Il WHITE-PAPER modificato e, se del caso, le comunicazioni commerciali modificate sono corredati di marca temporale. La più recente versione modificata del WHITE-PAPER e, se del caso, delle comunicazioni commerciali è contrassegnata come versione vigente. Tutti i WHITE-PAPER modificati e, se del caso, le comunicazioni commerciali modificate restano disponibili finché la CRIPTO-VALUTA o la CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA sono detenute dal pubblico. Gli EMITTENTI, gli OFFERENTI e, se del caso, i CASP che gestiscono la PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE, evidenziano sul proprio sito *web* le modifiche in ordine cronologico con confronto rispetto al testo originario, indicando per ciascuna di esse le ragioni delle modifiche.

3. Le versioni precedenti del WHITE-PAPER e le comunicazioni commerciali restano disponibili al pubblico sul sito *web* dei soggetti indicati al comma precedente per almeno 10 anni dalla data di pubblicazione di tali versioni precedenti, con un'avvertenza ben visibile indicante che non sono più valide e un collegamento ipertestuale alla sezione dedicata del sito *web* in cui è pubblicata la versione più recente di tali documenti.

Articolo XI.II.5 – Diritto di recesso

1. I CLIENTI che acquistano CRIPTO-VALUTE dall'EMITTENTE o dall'OFFERENTE o da un CASP che colloca tali CRIPTO-ATTIVITÀ, hanno il diritto di recesso.

2. I CLIENTI dispongono di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere dal loro acquisto di CRIPTO-VALUTE senza incorrere in commissioni o costi e senza essere tenuti a fornire una motivazione. Il periodo di recesso decorre dalla data in cui il CLIENTE ha prestato il proprio consenso all'acquisto della CRIPTO-VALUTA.

3. Tutti i pagamenti ricevuti da un CLIENTE, comprese, se del caso, le eventuali spese, sono rimborsati senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui l'EMITTENTE o l'OFFERENTE o il CASP che colloca la CRIPTO-ATTIVITÀ è informato della decisione del CLIENTI di revocare il consenso all'acquisto delle CRIPTO-VALUTE in oggetto. Tale rimborso è effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato

dal CLIENTE per l'operazione iniziale, salvo che quest'ultimo abbia espressamente consentito l'uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa o costo in virtù del rimborso.

4. Il WHITE-PAPER relativo a CRIPTO-VALUTE riporta informazioni sul diritto di recesso.

5. Il diritto di recesso non si applica se le CRIPTO-VALUTE sono state AMMESSE ALLA NEGOZIAZIONE prima del loro acquisto da parte del CLIENTI.

6. Se gli OFFERENTI hanno fissato un termine per l'OFFERTA AL PUBBLICO di tali CRIPTO-ATTIVITÀ, il diritto di recesso non può essere in ogni caso esercitato trascorso il 14-esimo giorno dalla chiusura del periodo prefissato per l'OFFERTA AL PUBBLICO.

Articolo XI.II.6 – Regole di condotta

1. Solo successivamente alla pubblicazione del WHITE-PAPER e, se del caso, del WHITE-PAPER modificato, può prendere avvio l'OFFERTA AL PUBBLICO di CRIPTO-ATTIVITÀ ed è consentita l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE della stessa CRIPTO-ATTIVITÀ su una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE.

2. Gli OFFERENTI e le persone che chiedono l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di CRIPTO-ATTIVITÀ che hanno pubblicato un WHITE-PAPER e, se del caso, un WHITE-PAPER modificato, non sono soggetti a ulteriori obblighi di informativa per quanto riguarda l'OFFERTA AL PUBBLICO o l'AMMISSIONE A UNA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE di tale CRIPTO-ATTIVITÀ, eccetto quanto previsto al Titolo III della presente Parte.

3. Gli OFFERENTI e le persone che chiedono l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di CRIPTO-ATTIVITÀ di cui alla presente Parte:

- a) agiscono in modo onesto, corretto e professionale;
- b) comunicano con i possessori e potenziali possessori di CRIPTO-ATTIVITÀ in modo corretto, chiaro e non fuorviante;
- c) individuano, prevengono, gestiscono e segnalano eventuali conflitti di interesse che possano sorgere;
- d) mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo norme appropriate;
- e) agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali CRIPTO-ATTIVITÀ e applicano la parità di trattamento, a meno che nel WHITE-PAPER e, se del caso, nelle comunicazioni commerciali non sia previsto un trattamento preferenziale di possessori specifici unitamente ai motivi di tale trattamento.

4. Qualora un'OFFERTA AL PUBBLICO di CRIPTO-ATTIVITÀ di cui alla presente Parte sia annullata, gli OFFERENTI di tale CRIPTO-ATTIVITÀ assicurano che tutti i FONDI o CRIPTO-ATTIVITÀ raccolti da possessori o potenziali possessori siano loro debitamente restituiti entro 25 giorni di calendario dalla data di annullamento.

5. Qualora un OFFERENTE, una persona che chiede l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE o il gestore di una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE abbia fornito nel WHITE-PAPER o nel WHITE-PAPER modificato informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti, tale OFFERENTE o persona che chiede l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE o gestore di una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE e i membri del suo organo di amministrazione, direzione o controllo, sono responsabili nei confronti del possessore della CRIPTO-ATTIVITÀ per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione. Ogni esclusione o limitazione contrattuale della responsabilità civile è priva di qualsiasi effetto giuridico.

6. Qualora il WHITE-PAPER e le comunicazioni commerciali siano elaborate dal gestore della PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE, la persona che chiede l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE è altresì ritenuta responsabile qualora fornisca informazioni non complete, corrette o chiare, oppure fuorvianti al gestore della PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE.

7. Spetta al possessore della CRIPTO-ATTIVITÀ presentare prove attestanti che l'OFFERENTE, la persona che chiede l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di CRIPTO-ATTIVITÀ o il gestore della PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE abbia violato il presente Regolamento fornendo informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti e che l'affidamento su tali informazioni abbia avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare dette CRIPTO-ATTIVITÀ.

8. Gli EMITTENTI, gli OFFERENTI e il gestore di una PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE attuano e mantengono politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse.

Articolo XI.II.7 – Registro dei white-paper sulle cripto-attività

1. È istituito presso BANCA CENTRALE il registro dei WHITE-PAPER concernenti CRIPTO-ATTIVITÀ, tenuto in modo informatizzato e pubblicato sul sito *web* della stessa (www.bcsm.sm).

2. Il registro è costantemente aggiornato e distinto in 3 sezioni, ciascuna dedicata a una diversa tipologia di CRIPTO-ATTIVITÀ: CRIPTO-VALUTE, CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATE e TOKEN DI MONETA ELETTRONICA.

Articolo XI.II.8 – Rinvio alle disposizioni del Decreto DLT

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Parte, si rinvia a quanto previsto al Titolo IV del DECRETO DLT.

Titolo III

Disposizioni specifiche

Articolo XI.III.1 – Offerte al pubblico o ammissione alla negoziazione di cripto-valute

1. Una persona può condurre un'OFFERTA AL PUBBLICO o richiedere l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di una CRIPTO-VALUTA solo dopo aver preventivamente notificato alla BANCA CENTRALE il relativo WHITE-PAPER e averlo pubblicato, nel rispetto di quanto previsto all'articolo XI.II.3 e, se del caso, dell'articolo XI.II.4.

2. Il WHITE-PAPER relativo a una CRIPTO-VALUTA deve contenere le informazioni indicate nell'Allegato A al DECRETO DLT. Tutte le informazioni riportate sul WHITE-PAPER devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Il WHITE-PAPER non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo XI.II.3, comma 5, la pubblicazione del WHITE-PAPER deve comunque avvenire anche sul sito *web* dell'EMITTENTE o, se del caso, dell'OFFERENTE, accessibile al pubblico e con ragionevole anticipo e, in ogni caso, prima della data di inizio dell'OFFERTA AL PUBBLICO. Allo stesso modo devono essere pubblicate eventuali modifiche al WHITE-PAPER.

4. L'EMITTENTE o, se del caso, l'OFFERENTE, pubblica sul proprio sito *web*, in posizione facilmente accessibile, in modo chiaro, preciso e trasparente, informazioni sul numero di quote di CRIPTO-VALUTE offerte al pubblico e in circolazione.

5. Per le OFFERTE AL PUBBLICO di CRIPTO-VALUTE soggette a un termine, le informazioni di cui al comma 4 sono pubblicate entro 20 giorni lavorativi dalla fine del periodo di offerta. Per le OFFERTE AL PUBBLICO di CRIPTO-VALUTE non soggette a un termine, le informazioni di cui al comma 4 sono aggiornate su base continuativa, con cadenza almeno mensile.

6. Per le OFFERTE AL PUBBLICO di CRIPTO-VALUTE soggette a un termine, gli EMITTENTI, o se del caso, gli OFFERENTI, adottano disposizioni efficaci per monitorare e tutelare i FONDI o le altre CRIPTO-ATTIVITÀ

raccolti durante l'OFFERTA AL PUBBLICO. A tal fine, i FONDI o le CRIPTO-ATTIVITÀ raccolti durante l'OFFERTA AL PUBBLICO sono detenuti presso un DEPOSITARIO ABILITATO o CASP ABILITATO.

7. Per le OFFERTE AL PUBBLICO di CRIPTO-VALUTE non soggette a un termine, gli EMITTENTI, o se del caso, gli OFFERENTI, rispettano le disposizioni di cui al comma 6 fino alla scadenza del diritto di recesso di cui all'articolo XI.II.5.

Articolo XI.III.2 – Offerte al pubblico o ammissione alla negoziazione di cripto-attività collegata

1. Una persona può condurre un'OFFERTA AL PUBBLICO o richiedere l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di una CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA solo se è l'EMITTENTE di tale CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA, dispone dell'autorizzazione della BANCA CENTRALE ai sensi della Parte III del presente Regolamento ed ha pubblicato il relativo WHITE-PAPER a seguito del rilascio dell'autorizzazione della BANCA CENTRALE alla pubblicazione del medesimo.

2. La domanda di autorizzazione alla pubblicazione del WHITE-PAPER relativa a una CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA, deve essere presentata con le modalità indicate all'articolo III.II.6 e deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo XI.II.3, il WHITE-PAPER sulla CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA redatto in conformità a quanto previsto al comma successivo.

3. Il WHITE PAPER sulla CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA deve contenere le informazioni indicate nell'Allegato II del REGOLAMENTO MICA. Tutte le informazioni riportate nel WHITE-PAPER sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il WHITE-PAPER non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

4. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta, la BANCA CENTRALE, valutata la rispondenza alle disposizioni vigenti, comunica all'EMITTENTE richiedente il rilascio o diniego dell'autorizzazione alla pubblicazione del WHITE-PAPER sulla CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere interrotto, nelle modalità di cui all'articolo III.II.9, commi 2 e 3, qualora la documentazione presentata risulti incompleta o inadeguata.

6. Ai sensi di quanto previsto all'articolo XI.II.3, comma 5, la pubblicazione del WHITE-PAPER deve comunque avvenire anche sul sito *web* dell'EMITTENTE.

7. Ogni modifica al WHITE-PAPER successiva al rilascio dell'autorizzazione della BANCA CENTRALE alla pubblicazione dello stesso, deve essere autorizzata dalla BANCA CENTRALE.

8. Gli EMITTENTI pubblicano sul proprio sito *web* le informazioni riguardanti l'OFFERTA AL PUBBLICO di ciascuna CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA. In particolare, gli EMITTENTI pubblicano in una posizione del proprio sito *web* facilmente accessibile, in modo chiaro, preciso e trasparente, l'importo di ciascuna CRIPTO-ATTIVITÀ COLLEGATA in circolazione e il valore la composizione della relativa riserva di attività di cui all'articolo VII.III.2. Tali informazioni sono aggiornate con periodicità almeno mensile.

9. Gli EMITTENTI pubblicano altresì in una posizione del proprio sito *web* facilmente accessibile la relazione aggiornata di *audit* di cui all'articolo VII.III.2, commi 9 e 10.

Articolo XI.III.3 – Offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica

1. Una persona può offrire al pubblico o richiedere l'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE di un TOKEN DI MONETA ELETTRONICA solo se è l'EMITTENTE di tale TOKEN DI MONETA ELETTRONICA, dispone dell'autorizzazione della BANCA CENTRALE ai sensi del Titolo VIII della Parte III del presente Regolamento e solo dopo aver preventivamente notificato alla BANCA CENTRALE il relativo WHITE-PAPER e aver pubblicato lo stesso WHITE-PAPER, nel rispetto di quanto previsto all'articolo XI.II.3 e, se del caso, dell'articolo XI.II.4.

2. Gli EMITTENTI di TOKEN DI MONETA ELETTRONICA notificano alla BANCA CENTRALE l'intenzione di offrire al pubblico tali TOKEN e il relativo WHITE-PAPER o l'intenzione di chiedere la loro AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE nel rispetto di quanto previsto all'articolo XI.II.3.

3. Il WHITE-PAPER di un TOKEN DI MONETA ELETTRONICA deve contenere le informazioni indicate nell'Allegato III del REGOLAMENTO MiCA. Tutte le informazioni riportate nel WHITE-PAPER sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il WHITE-PAPER non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo XI.II.3, comma 5, la pubblicazione del WHITE PAPER deve comunque avvenire anche sul sito *web* dell'EMITTENTE di TOKEN DI MONETA ELETTRONICA.

PARTE XII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Titolo I

Modifiche a provvedimenti di Banca Centrale

Articolo XII.I.1 – Modifiche al Regolamento n. 2007-07

1. All'articolo II.II.3, il comma 1 è così sostituito:

“1. Le banche, oltre all'attività bancaria, possono esercitare, previo ottenimento delle specifiche ed ulteriori autorizzazioni della BANCA CENTRALE e nel rispetto delle relative discipline, le seguenti attività riservate:

- a) SERVIZI DI INVESTIMENTO di cui alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e D9 dell'Allegato 1 della LISF;*
- b) servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari presso sedi di negoziazione di cui alla lettera D-ter dell'Allegato 1 della LISF, limitatamente ai sistemi di negoziazione gestiti dalle stesse banche;*
- c) servizi di pagamento di cui alla lettera I dell'Allegato 1 della LISF;*
- d) servizi di emissione di moneta elettronica di cui alla lettera J dell'Allegato 1 della LISF;*
- e) servizi di emissione di emissione di crypto-attività collegata di cui alla lettera J-bis dell'Allegato 1 della LISF;*
- f) attività di intermediazione in cambi di cui alla lettera K dell'Allegato 1 della LISF;*
- g) servizi in crypto-attività di cui alle lettere L-bis dell'Allegato 1 della LISF.”.*

Articolo XII.I.2 – Modifiche al Regolamento n. 2020-04

1. Al comma 1 dell'articolo I.I.2 sono inserite le seguenti definizioni:

*“**“crypto-asset firm”**: impresa finanziaria così definita all'articolo I.I.2, comma 1 del Regolamento n. 2024-03 in materia di crypto-attività;”*

*“**“servizi in crypto-attività”**: i servizi indicati alla lettera L-bis dell'Allegato 1 della LISF;”*

*“**“token di moneta elettronica”**: crypto-attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera tt) del Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138 e successive modifiche;”.*

2. All'articolo II.II.1, il comma 1 è così sostituito:

“1. La prestazione dei SERVIZI DI PAGAMENTO di cui alla lettera I) dell'Allegato 1 della LISF è riservata alle banche, agli ISTITUTI DI PAGAMENTO e agli ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA. Possono inoltre prestare SERVIZI DI PAGAMENTO, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, anche la BANCA CENTRALE e lo Stato, nonché, in termini accessori, previa specifica autorizzazione della BANCA CENTRALE e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, le CRYPTO-ASSET FIRM.”.

3. All'articolo II.II.1 sono inseriti i seguenti commi:

“4. Gli ISTITUTI possono altresì prestare, previo ottenimento di specifica e ulteriore autorizzazione della BANCA CENTRALE e nel rispetto della relativa disciplina, i SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ. Il rilascio dell'autorizzazione a prestare i SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ è altresì subordinato alla valutazione della BANCA CENTRALE della pertinenza e coerenza dello specifico SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ che l'ISTITUTO intende prestare rispetto ai SERVIZI DI PAGAMENTO e/o DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA svolti in via principale.

5. L'emissione di TOKEN DI MONETA ELETTRONICA è riservata alle banche e agli ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA che dispongono dell'apposita autorizzazione della BANCA CENTRALE all'esercizio del ramo di attività riservata costituito dall'emissione di moneta elettronica in forma di token, rilasciata ai sensi della Parte III del presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di quest'ultimo nonché delle specifiche, o ove diversamente stabilito, diverse disposizioni di cui al Regolamento BCSM n. 2024-03 in materia di cripto-attività.”.

4. All'articolo II.II.3, il comma 3 è così sostituito:

“3. Tutte le altre attività riservate, ad eccezione quindi dei SERVIZI DI PAGAMENTO, DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA, dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, dell'ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI nei limiti sopra descritti e, in via accessoria dei SERVIZI DI CAMBIO, devono intendersi non esercitabili dagli ISTITUTI, ai sensi dell'articolo 4 della LISF.”.

5. All'articolo III.VII.3, il preambolo al comma 1 è così sostituito:

“1. La BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 10 della LISF, può revocare l'autorizzazione all'esercizio dei SERVIZI DI PAGAMENTO e/o di EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA o anche al solo ramo di attività costituito dall'emissione di TOKEN DI MONETA ELETTRONICA, nei casi in cui il soggetto autorizzato.”.

Articolo XII.I.3 – Modifiche al Regolamento n. 2020-03

1. Al comma 1, dell'articolo 1 sono inserite le seguenti definizioni:

*“**“attività finanziarie ammesse”**: i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di fondi comuni di investimento o di organismi collettivi di investimento di cui rispettivamente ai punti 1), 2) e 3) della Lettera A dell'Allegato 2 della LISF nonché le cripto-attività;”*

*“**“cripto-attività”**: token come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto Delegato 29 agosto 2004 n. 138 e s.m.;”.*

2. Al comma 1, dell'articolo 1, le seguenti definizioni sono così modificate:

“**“consulenza in materia di investimenti”**: prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad attività finanziarie ammesse, come sopra definite;”;

“**“consulente finanziario indipendente”**: persona fisica o giuridica che esercita professionalmente l'attività di consulenza indipendente in materia di investimenti ma, in quanto non rientrante tra i soggetti autorizzati, limitatamente alle attività finanziarie ammesse, come sopra definite, senza possibilità di detenere, nemmeno temporaneamente, somme di denaro, strumenti finanziari o cripto-attività di pertinenza dei clienti;”.

3. Il comma 6 dell'articolo 18 è così sostituito:

“6. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI valutano una congrua gamma di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE disponibili sul mercato, sufficientemente diversificata in termini di tipologia, EMITTENTI o fornitori di prodotti, in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del CLIENTE siano opportunamente soddisfatti. L'estensione alle cripto-attività è riservata ai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti anche al Registro degli operatori DLT di cui al Decreto Delegato n.138/2024.”.

4. Ogni riferimento a “strumenti finanziari” e “strumenti finanziari ammessi” è sostituito rispettivamente con “strumenti finanziari e/o cripto-attività” e con “attività finanziarie ammesse”, con conseguente adeguamento degli Allegati.

Titolo II Tempi di attuazione

Articolo XII.II.1 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2024.

2. Il presente Regolamento abroga il Regolamento BCSM n. 2021-03 per il servizio di custodia di asset virtuali da parte di banche.

Articolo XII.II.2 – Pubblicazione modelli

1. I seguenti modelli richiamati nel presente Regolamento sono pubblicati dalla BANCA CENTRALE, nella versione di volta in volta aggiornata, all'interno della sezione normativa del sito internet www.bcsm.sm, con evidenza della data di decorrenza della loro validità:

- a) “crypto-asset firm: autodichiarazione requisiti di onorabilità”;
- b) “crypto-asset firm: autodichiarazione criteri di correttezza”;

- c) “*crypto-asset firm: autodichiarazione requisiti di professionalità*”;
- d) “*crypto-asset firm: autodichiarazione requisiti di indipendenza per funzioni di amministratore*”;
- e) “*crypto-asset firm: autodichiarazione requisiti di indipendenza per funzioni di controllo*”;
- f) “*crypto-asset firm: autodichiarazione requisiti di indipendenza per funzioni di direzione*”;
- g) “*crypto-asset firm: schema di relazione sulla struttura organizzativa*”.

Articolo XII.II.3 – Adeguamento operatori ex articolo 36, comma 2 del Decreto DLT

1. I soggetti di cui all’articolo 36, comma 2 del DECRETO DLT sono tenuti entro il 31 dicembre 2024 a comunicare alla BANCA CENTRALE i servizi prestati e ad adeguare l’autorizzazione ad operare dell’UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE con l’introduzione dei relativi codici ATECO.

2. La domanda di autorizzazione per l’esercizio di SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, ai sensi della Parte III del presente Regolamento, deve essere presentata alla BANCA CENTRALE unitamente alla comunicazione di cui al precedente comma 1:

- a) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso;
- b) previo adeguamento a quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Nelle more di quanto previsto al precedente comma 1 e del rilascio o diniego dell’autorizzazione della BANCA CENTRALE di cui al comma 2, i soggetti di cui all’articolo 36, comma 2 del DECRETO DLT possono continuare a prestare i SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ che già prestano, purché attinenti esclusivamente a CRIPTO-VALUTE, a condizione che informino la clientela, anche dandone pubblicazione sul proprio sito *web*, che gli stessi stanno prestando SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ in assenza dell’autorizzazione della BANCA CENTRALE e senza essere sottoposti alla vigilanza di quest’ultima, ai sensi del regime transitorio di cui all’articolo 36, comma 2 del DECRETO DLT.

4. In caso di mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 1, 2, 3 o di diniego dell’autorizzazione della BANCA CENTRALE, quest’ultima trasmette comunicazione all’UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 4 del DECRETO DLT.